


BANCA D'ITALIA

**Istruzioni di Vigilanza per gli
Intermediari del Mercato Mobiliare**

PARTE RISERVATA AGLI INTERMEDIARI



VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare

Circolare n. 164 del 25 giugno 1992

PARTE INTERMEDIARI

Aggiornamenti (*):

1° Aggiornamento del 12 novembre 1992: Modifiche di regolamenti attuativi della L. 1/91 (Appendice A1, pagg. 1, 2, 9, 18, 25, 26, 28 e 29).

3° Aggiornamento del 9 febbraio 1993: Segnalazioni statistiche e di vigilanza degli intermediari del mercato mobiliare (Cap. II, pagg. da 2 a 4).

4° Aggiornamento del 17 marzo 1993: Modifiche al Regolamento emanato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, il 2 luglio 1991 in attuazione della L. 1/91 (Cap. I, pagg. da 18 a 139; Cap. II, pagg. 2 e 3).

5° Aggiornamento del 29 luglio 1993: Modifiche di regolamenti attuativi della L. 1/91 (Appendice A1, pagg. 15 e 16).

8° Aggiornamento del 7 marzo 1994: Disposizioni applicabili agli intermediari comunitari che svolgono attività di intermediazione mobiliare in Italia nell'ambito del mutuo riconoscimento. – Modifiche al regolamento Consob n. 5387 del 2 luglio 1991 (Cap. V, pagg. da 1 a 5; Appendice A1, pagg. da 7 a 16).

9° Aggiornamento del 31 maggio 1994: Modifica delle regole di vigilanza prudenziale contenute nel titolo IV del Regolamento del 2 luglio 1991. – Nuovi schemi delle segnalazioni statistiche e di vigilanza. – Attestazione della conformità delle segnalazioni su supporto magnetico alle risultanze della contabilità (DECORRENZA IMMEDIATA: Cap. I, pagg. 19 e 20; Cap. II, pagg. 1, 2 e 5; Cap. III, pagg. 1 e 2. – DECORRENZA 1.1.95: Cap. I, pagg. da 9 a 149).

10° Aggiornamento del 10 agosto 1994: Comunicazioni alla Banca d'Italia delle variazioni dei componenti degli organi sociali (Cap. III, pagg. 1 e 2).

11° Aggiornamento del 25 gennaio 1995: Nuovo regolamento Consob disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare (Appendice A1, pagg. da 1 a 32).

14° Aggiornamento del 4 settembre 1995: Adeguamento delle previsioni in materia di segnalazioni statistiche e di vigilanza degli intermediari del mercato mobiliare (Cap. II, pagg. da 1 a 6).

15° Aggiornamento del 18 ottobre 1995: SIM e società fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 3, comma 1, L. 1/91 ammesse al mutuo riconoscimento che intendono operare in altri Stati dell'Unione Europea (Cap. VI, pagg. da 1 a 6).

16° Aggiornamento del 10 novembre 1995: Modifica del regolamento Consob disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare (Appendice A1, pagg. 17 e 18).

17° Aggiornamento del 16 maggio 1996: Inclusione della Tav. S1 nella "matrice dei conti" delle banche (DECORRENZA 1.1.97: Cap. II, pagg. 3 e 4).

18° Aggiornamento del 28 agosto 1996: Modifica del regolamento Consob disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare (Appendice A1, pagg. 15 e 16).

19° Aggiornamento del 29 gennaio 1997: Disposizioni applicabili alle imprese di investimento e alle banche comunitarie che prestano in Italia servizi di investimento (Cap. V, pagg. da 1 a 4).

(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

20° Aggiornamento del 14 agosto 1997: Gestione del patrimonio dei fondi pensione da parte di SIM (Cap. VII, pagg. 1 e 2).

21° Aggiornamento del 28 aprile 1998: Ristampa integrale.

INDICE

PREMESSA

1. DEFINIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
2. DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI.....	1
2.1. SIM e imprese di investimento extracomunitarie.....	1
2.2. Imprese di investimento comunitarie.....	2
2.3. Banche autorizzate in Italia	2
2.4. Banche comunitarie	3

Titolo I : Costituzione delle SIM e operatività all'estero

CAPITOLO 1

CAPITALE MINIMO

1. FONTI NORMATIVE	1
2. DEFINIZIONI.....	1
3. DISCIPLINA DEL CAPITALE MINIMO	1

CAPITOLO 2

NOZIONE DI GRUPPO RILEVANTE AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. FONTI NORMATIVE	1
2. DEFINIZIONI.....	1
3. NOZIONE DI GRUPPO	1

CAPITOLO 3

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLE SIM

1. FONTI NORMATIVE.....	1
2. DEFINIZIONI	1

Sezione I. Obblighi di comunicazione

1. AMBITO DI APPLICAZIONE	1
1.1. Soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni.....	1
1.2. Modalità di calcolo della percentuale.....	2
1.3. Accordi di voto.....	3
2. COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER L'ACQUISIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI	3
2.1. Principio della sana e prudente gestione e della idoneità a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza	3
2.2. Modalità di effettuazione della comunicazione e documentazione da produrre.....	3
2.3. Requisiti di onorabilità.....	5
2.4. Procedura e termini	6
3. COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE.....	8
4. COMUNICAZIONI SUCCESSIVE	8

Sezione II. Adempimenti delle SIM

1. ADEMPIMENTI DELLE SIM IN MATERIA DI PARTECIPANTI AL CAPITALE.....	9
--	---

CAPITOLO 4

**APERTURA DI SUCCURSALI E PRESTAZIONE
DI SERVIZI ALL'ESTERO**

Sezione I. Disposizioni di carattere generale

1. FONTI NORMATIVE.....	1
2. DEFINIZIONI	1

Sezione II.

Stabilimento di succursali per la prestazione di servizi ammessi al mutuo riconoscimento

1. SUCCURSALI IN PAESI DELL'UE.....	2
1.1. Primo insediamento di una succursale in un Paese dell'UE.....	2
1.2. Modifiche delle informazioni comunicate.....	3

Indice	3
2. SUCCURSALI IN PAESI EXTRACOMUNITARI.....	4
2.1. Richiesta di autorizzazione	4
3. UFFICI DI RAPPRESENTANZA ALL'ESTERO.....	5
<i>Sezione III. Prestazione di servizi ammessi al mutuo riconoscimento senza stabilimento</i>	
1. LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DELLE SIM IN STATI MEMBRI DELL'UE	5
1.1. Comunicazione preventiva.....	5
1.2. Modifiche delle informazioni comunicate	6
2. PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN PAESI EXTRACOMUNITARI.....	6
2.1. Richiesta di autorizzazione	6
<i>Sezione IV. Svolgimento all'estero di attività non ammesse al mutuo riconoscimento</i>	
1. ATTIVITÀ IN STATI MEMBRI DELL'UE.....	7
2. ATTIVITÀ IN PAESI EXTRACOMUNITARI.....	7

Sezione V. Decadenza delle autorizzazioni e chiusura di succursali di SIM

Titolo II : Vigilanza

CAPITOLO 1

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SIM

1. PREMESSA.....	1
2. FONTI NORMATIVE	1
3. DEFINIZIONI.....	2
4. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
5. PARTECIPAZIONI DI NATURA FINANZIARIA E STRUMENTALE.....	3
6. PARTECIPAZIONI DI NATURA NON FINANZIARIA	3
7. LIMITE ALL' ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI	3
8. PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ADESIONE A CONSORZI DI GARANZIA E COLLOCAMENTO.....	3
9. COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLA BANCA D'ITALIA.....	4
10. INFORMATIVA ALLA BANCA D'ITALIA	4

CAPITOLO 2

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI DEGLI INTERMEDIARI DEL MERCATO MOBILIARE

1. FONTI NORMATIVE.....	1
2. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
2.1. Sistemi informativo-contabili	1
2.2. Controlli interni	3
3. GESTIONE DEL RISCHIO	4
3.1. Procedure di gestione dei rischi e ruolo dei vertici aziendali	4
3.2. Misurazione e controllo del rischio.....	4
4. REGOLE DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	5
5. COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA	5

CAPITOLO 3

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO

1. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL 2 LUGLIO 1991	1
---	---

CAPITOLO 4

VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

1. FONTI NORMATIVE.....	1
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	1
3. DEFINIZIONI	1
4. SOTTOPOSIZIONE A VIGILANZA CONSOLIDATA	2
5. ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA.....	3
5.1. Comunicazioni alla Banca d'Italia.....	3
5.2. Obblighi dell'ente referente della vigilanza su base consolidata.....	4
6. RISPETTO DELLE REGOLE PRUDENZIALI A LIVELLO CONSOLIDATO	4
6.1. Struttura dei coefficienti patrimoniali consolidati	5
6.2. Rischi di posizione, regolamento e controparte.....	5
6.3. Rischi di credito, di concentrazione e di cambio	5

Indice	5
7. REGOLE DI VIGILANZA PRUDENZIALE SU BASE INDIVIDUALE PER LE SIM E PER GLI ALTRI ENTI FINANZIARI SOTTOPOSTI A VIGILANZA CONSOLIDATA.....	6
8. CALCOLO DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO.....	6

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE SIM APPARTENENTI A GRUPPI NON SOTTOPOSTI A VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

1. FONTI NORMATIVE	1
2. DEFINIZIONI.....	1
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	1
4. CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI VERIFICA DELLE FONTI DI CAPITALE E DI FINANZIAMENTO	2
5. COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA	2
5.1. Relazione illustrativa	2
5.2. Comunicazioni periodiche	3
5.3. Comunicazione dei rischi.....	3

CAPITOLO 6

VIGILANZA INFORMATIVA

1. FONTI NORMATIVE	1
2. DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI.....	1
3. BILANCIO E RELAZIONE SEMESTRALE.....	1
4. PARTECIPAZIONI QUALIFICATE AL CAPITALE	1
5. COMUNICAZIONI A CURA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.....	2
6. SEGNALAZIONI SU SUPPORTO MAGNETICO.....	2
6.1. Obblighi di segnalazione.....	2
6.2. Criteri per la compilazione delle segnalazioni.....	2
6.3. Contenuto delle segnalazioni e termini di invio.....	3
6.4. Lettera di attestazione	4
7. COMUNICAZIONI RELATIVE AGLI ESPONENTI AZIENDALI.....	5

CAPITOLO 7
VIGILANZA ISPETTIVA

1. FONTI NORMATIVE.....	1
2. ACCERTAMENTI ISPETTIVI.....	1
3. RAPPORTO ISPETTIVO.....	1

Titolo III : Bilancio di esercizio

CAPITOLO 1
BILANCIO DI ESERCIZIO

1. FONTI NORMATIVE.....	1
2. DISCIPLINA.....	1

Titolo IV : Altre disposizioni

CAPITOLO 1
**MODALITÀ DI DEPOSITO E SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI
FINANZIARI E DEL DENARO DI PERTINENZA DELLA CLIENTELA**

1. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL 2 LUGLIO 1991	1
---	---

CAPITOLO 2
GESTIONE DEL PATRIMONIO DEI FONDI PENSIONE DA PARTE DI SIM

1. FONTI NORMATIVE.....	1
2. DEFINIZIONI	1

Indice	7
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	1
4. REQUISITI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DEI FONDI PENSIONE	1
5. COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA	2
6. BANCA DEPOSITARIA	2

CAPITOLO 3

FONDO NAZIONALE DI GARANZIA EX ART. 15 DELLA L. 1/91

1. SEGNALAZIONE DELLE COMMISSIONI E DEI VOLUMI INTERMEDIATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE PER CONTO TERZI	1
--	---

Appendice: Regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991

PREMESSA

1. Definizioni di carattere generale

Nell'ambito del presente fascicolo, si intendono per:

- “Decreto”, il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
- “L. 1/91”, la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
- “T.U. bancario”, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- “Regolamento del 2 luglio 1991”, il Regolamento emanato dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 3, comma 2, lettera *a*) e 9, commi 4 e 5 della L. 1/91;
- “Consob”, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;
- “UE”, l'Unione Europea;
- “società di intermediazione mobiliare” o “SIM”, le imprese, diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario, autorizzate a svolgere servizi di investimento, aventi sede legale e direzione generale in Italia, ivi comprese le società fiduciarie che, ai sensi dell'art. 60, comma 4 del Decreto, prestano il servizio di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria;
- “impresa di investimento comunitaria”, l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato appartenente all'UE, diverso dall'Italia;
- “impresa di investimento extracomunitaria”, l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato non appartenente all'UE.

2. Destinatari delle disposizioni

2.1. SIM e imprese di investimento extracomunitarie

Le disposizioni contenute nel presente fascicolo si applicano, ove non diversamente specificato, a tutte le SIM e alle imprese di investimento extracomunitarie, a partire dalla data di iscrizione nell'albo di cui all'art. 9 del Decreto.

Da tale data, tutti i rapporti intercorrenti tra una SIM e la Banca d'Italia devono avere luogo per il tramite della Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente. A tal fine, rileva la sede amministrativa della società.

2.2. Imprese di investimento comunitarie

2.2.1. Succursali

Le succursali delle imprese di investimento comunitarie che prestano servizi di investimento in Italia si attengono alle disposizioni in materia di:

- a) invio delle segnalazioni statistiche previste dalla Sezione VII del “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare”, redatte secondo quanto previsto nel Manuale stesso;
- b) evidenze contabili interne volte a garantire la separatezza tra i beni della SIM e quelli della clientela (cfr. artt. 20, comma 4 e 22, comma 2, primo periodo del Regolamento del 2 luglio 1991 contenuto nell’Appendice del presente fascicolo).

Per l’esercizio dei controlli di competenza la Banca d’Italia può effettuare ispezioni e richiedere alle succursali di imprese di investimento comunitarie le stesse informazioni che possono essere richieste a tal fine alle società di intermediazione mobiliare italiane.

La succursale pubblica in Italia copia del bilancio di esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede. I bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo. Le modalità di pubblicazione di tali documenti sono disciplinate dall’art. 41 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

2.2.2. Libera prestazione di servizi

Le imprese di investimento comunitarie operanti in regime di libera prestazione di servizi sono tenute – per i servizi di investimento prestati in Italia – al rispetto delle disposizioni previste dal precedente paragrafo 2.2.1, lett. a).

2.3. Banche autorizzate in Italia

Alle banche che prestano servizi di investimento autorizzate in Italia si applicano le disposizioni in materia di:

- organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni (cfr. titolo II, capitolo 2), per quanto non previsto sulla materia dalle disposizioni della Banca d’Italia emanate ai sensi dell’art. 53 del T.U. bancario;
- modalità di deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro della clientela (cfr. titolo IV, capitolo 1);
- Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 della L. 1/91 (cfr. titolo IV, capitolo 3).

2.4. Banche comunitarie

Ferme restando le disposizioni di carattere generale riguardanti l'accesso in Italia di banche comunitarie, a queste ultime – ove prestino servizi di investimento nel nostro Paese – si applicano le disposizioni in tema di evidenze contabili interne volte a garantire la separatezza tra i beni della banca e quelli della clientela (cfr. artt. 20, comma 4 e 22, comma 2, primo periodo del Regolamento del 2 luglio 1991 contenuto nell'Appendice del presente fascicolo).

Per ogni altra disposizione concernente l'attività delle banche comunitarie, ivi comprese le procedure cui devono attenersi per prestare propri servizi in Italia, si rinvia alle "Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi" e al "Manuale per la compilazione della matrice dei conti".

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLE SIM E OPERATIVITÀ ALL'ESTERO

CAPITOLO 1

CAPITALE MINIMO ⁽¹⁾

1. Fonti normative

Art. 6, comma 1, lett. *d*) del Decreto.

2. Definizioni

Ai fini del presente capitolo si definisce:

- “capitale versato”, l'ammontare versato dai soci a fronte della sottoscrizione di azioni, esclusi eventuali sovrapprezzi rispetto al valore nominale.

3. Disciplina del capitale minimo

Gli importi minimi del capitale versato delle SIM sono così fissati:

I) 750 milioni di lire per le SIM che intendono svolgere, anche congiuntamente, i servizi di:

- a*) collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- b*) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- c*) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione

a condizione che:

- 1. le SIM non detengano, neanche in via temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela;
- 2. le attività di cui ai precedenti punti siano svolte senza assunzione di rischi da parte delle SIM.

Tali limitazioni devono essere espressamente previste nello statuto delle SIM.

II) 2 miliardi di lire per le SIM che intendono svolgere, anche congiuntamente, i servizi:

¹ Le disposizioni contenute in questo capitolo sono state emanate con Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24 dicembre 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1997).

- a) previsti dal precedente paragrafo *I*), in mancanza delle condizioni indicate ai precedenti punti 1 o 2;
- b) di collocamento con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- c) di negoziazione per conto proprio o per conto terzi.

Nelle ipotesi di società già operanti che avendo modificato il proprio oggetto sociale intendano essere autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, o di SIM già autorizzate che intendano svolgere servizi di investimento per i quali sia previsto un importo minimo del capitale versato superiore, ai fini del calcolo degli importi minimi sopra indicati si tiene conto anche delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato che per legge o per statuto siano indisponibili.

Le SIM verificano costantemente il mantenimento degli importi minimi di capitale sopra indicati, tenendo anche conto delle riserve indisponibili. Qualora in conseguenza di perdite tali importi minimi risultino intaccati, le SIM provvedono tempestivamente al loro reintegro.

CAPITOLO 2

NOZIONE DI GRUPPO RILEVANTE AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ⁽¹⁾

1. Fonti normative

Art. 6, comma 4 del Decreto.

2. Definizioni

Ai fini del presente capitolo si definisce:

- “controllo”, il rapporto indicato nell'art. 23 del T.U. bancario.

3. Nozione di gruppo

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento fanno parte del gruppo della SIM i soggetti italiani ed esteri che:

- a)* controllano la SIM;
- b)* sono controllati dalla SIM;
- c)* sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SIM.

Si considerano altresì appartenenti al gruppo della SIM i soggetti italiani ed esteri che:

- a)* partecipano al capitale della SIM in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto;
- b)* sono partecipati dalla SIM in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto.

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

¹ Le disposizioni contenute in questo capitolo sono state emanate con Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24 dicembre 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1997).

CAPITOLO 3

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLE SIM ⁽¹⁾

1. Fonti normative

Art. 10 del Decreto.

2. Definizioni

Ai fini del presente capitolo si definisce:

- “controllo”, il rapporto indicato nell’art. 23 del T.U. bancario;
- “partecipazione indiretta”, la partecipazione detenuta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
- “partecipazione qualificata”, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Ambito di applicazione

1.1. Soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni

Sono tenuti a effettuare alla Banca d'Italia le comunicazioni previste dal presente capitolo i soggetti che intendono:

- a) acquisire, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:
- a una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SIM o al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50%;
 - al controllo della SIM, indipendentemente dall’entità della partecipazione;

¹ Le disposizioni contenute in questo capitolo sono state emanate con Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24 dicembre 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1997).

b) cedere, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo.

A dette comunicazioni sono tenute anche, ove si verifichino i presupposti, le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi nonché le società di gestione di fondi comuni con riferimento ai diritti di voto detenuti per conto dei patrimoni gestiti.

Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, gli obblighi di comunicazione, ove ne sussistano i presupposti, fanno capo sia al riportato sia al riportatore.

Le comunicazioni devono essere effettuate sia quando si intende acquisire o cedere una partecipazione al capitale della SIM in via diretta, sia quando si intende acquisire o cedere una partecipazione in via indiretta⁽¹⁾. In quest'ultimo caso le comunicazioni possono essere effettuate solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa a condizione che le stesse siano sottoscritte dal soggetto che intende acquisire o cedere direttamente le azioni della SIM (quando la partecipazione in capo a quest'ultimo soggetto comporti il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti).

Non è tenuto ad effettuare le comunicazioni il Ministero del Tesoro.

1.2. Modalità di calcolo della percentuale

Nel calcolo della percentuale non si tiene conto delle azioni di risparmio; si tiene invece conto delle azioni privilegiate che attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea straordinaria.

Si adottano le seguenti modalità di calcolo:

- *al numeratore* si considerano: a) le azioni in proprietà, quelle che si intendono acquistare o cedere, quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; b) le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;
- *al denominatore* si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della SIM.

Gli obblighi di comunicazione non riguardano le operazioni di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni nel capitale delle SIM (warrants). È invece

¹ Per le operazioni che comportino una modifica della catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo qualora tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena partecipativa o ai diretti titolari delle azioni. Nel caso di modifiche della catena partecipativa che comportino il superamento delle soglie rilevanti solo in capo a soggetti interposti, andrà effettuata esclusivamente la comunicazione successiva prevista al paragrafo 4.

Titolo I:	Costituzione delle SIM e operatività all'estero	
Capitolo 3:	Partecipazione al capitale delle SIM	3

soggetta alle comunicazioni la sottoscrizione di azioni successiva alla conversione delle obbligazioni o all'esercizio dei diritti di opzione qualora in conseguenza della partecipazione che si intende acquisire vengano superate le soglie rilevanti.

1.3. Accordi di voto

Ogni accordo che regola l'esercizio del voto in una SIM inerente ad azioni che, complessivamente considerate, superano le soglie rilevanti ai fini della presente disciplina è comunicato dai partecipanti alla Banca d'Italia entro 5 giorni dalla data della stipulazione.

È parimenti oggetto di comunicazione nei termini sopra indicati ogni accordo dal quale derivi il controllo di una società interposta alla SIM.

Per semplificare gli adempimenti a carico dei singoli partecipanti all'accordo di voto, può essere prodotta un'unica comunicazione da parte del soggetto a ciò delegato dagli aderenti al patto.

2. Comunicazione preventiva per l'acquisizione delle partecipazioni

2.1. Principio della sana e prudente gestione e della idoneità a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza

I soggetti che intendono acquisire una partecipazione superiore alle soglie rilevanti devono inviare alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva corredata della documentazione appresso indicata, atta a comprovare l'idoneità del potenziale acquirente ad assicurare una gestione sana e prudente della SIM e a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla stessa.

A tal fine rilevano i requisiti di onorabilità, la correttezza nelle relazioni di affari e l'affidabilità della situazione finanziaria dei soggetti che effettuano la comunicazione, nonché l'esistenza di legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – tra il richiedente e altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione della SIM.

Assume inoltre rilievo il grado di trasparenza nei confronti dell'Autorità di vigilanza della struttura del gruppo che può determinarsi a seguito dell'operazione, nonché l'idoneità del medesimo, anche in relazione alla localizzazione territoriale delle società estere che lo compongono, a non ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza.

2.2. Modalità di effettuazione della comunicazione e documentazione da produrre

La comunicazione deve essere effettuata secondo lo schema indicato nell'allegato 1 e inviata in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia

ove ha sede legale la SIM cui si riferisce l'operazione. Essa deve essere corredata dalla documentazione – a data recente – di seguito elencata.

1. Se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione è una persona fisica:
 - a) attestazioni relative all'esercizio di attività professionali (ad esempio, iscrizione ad albi o ordini professionali); il "curriculum vitae" e le certificazioni degli enti o società di provenienza;
 - b) riferimenti circa le relazioni di affari (servizi prestati o ricevuti, rapporti di debito/credito, ecc.) nonché gli altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con la SIM cui si riferisce la partecipazione, altre SIM, banche e altri intermediari finanziari e con i partecipanti al capitale della SIM interessata;
 - c) indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per la realizzazione dell'operazione di acquisizione della partecipazione, con l'indicazione dei soggetti finanziatori;
 - d) nel caso in cui eserciti attività d'impresa in via diretta, informazioni concernenti la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa esercitata;
 - e) documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità secondo quanto previsto al successivo paragrafo 2.3.
2. Se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione è una società:
 - a) bilancio dell'ultimo esercizio, corredato dalla relazione degli amministratori e del collegio sindacale e, ove esistente, dalla certificazione della società di revisione;
 - b) attestazioni professionali (ad esempio, iscrizione ad albi o ordini professionali) e i "curriculum vitae" dei membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del direttore generale;
 - c) le medesime informazioni richieste alle lettere b), c) e d) del punto precedente riferite alla società, nonché alla lettera e) del medesimo punto riferite agli esponenti aziendali della società stessa;
 - d) elenco dei soci che detengono una partecipazione qualificata nella società tenuta ad effettuare la comunicazione ovvero che esercitano il controllo congiunto sulla società stessa.

Ove si tratti di una società estera soggetta a forme di vigilanza, in aggiunta alla documentazione sopra indicata dovranno essere inviate lettere di "good standing" o altre attestazioni da parte delle Autorità di vigilanza del paese di origine. Dalle società estere dovrà inoltre essere prodotta una dichiarazione della società con la quale la stessa attesti l'inesistenza di limitazioni, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento di appartenenza, a fornire informazioni alla Banca d'Italia.

In caso di partecipazione indiretta, se i soggetti interessati intendono avvalersi della facoltà di inviare un'unica comunicazione, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere riferite sia al soggetto posto al vertice della catena partecipativa, sia alla società che intende assumere in via diretta la partecipazione nella SIM.

In ogni caso, ove il soggetto che effettua la comunicazione faccia parte di un gruppo ⁽¹⁾, oltre ai riferimenti indicati ai precedenti punti dovranno essere inviati:

- a) la mappa del gruppo con l'indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti;
- b) il bilancio consolidato del gruppo relativo all'ultimo esercizio;
- c) riferimenti in ordine ai rapporti finanziari e operativi in essere tra:
 - la SIM di cui si intende assumere la partecipazione e i soggetti appartenenti al gruppo;
 - gli enti finanziari del gruppo di appartenenza (SIM e altri intermediari) e le altre società ricomprese nel gruppo medesimo.

La documentazione prevista dal presente paragrafo 2.2 non è richiesta se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione appartiene a un gruppo bancario italiano o è una banca o un'impresa di investimento comunitaria. Per i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia non è richiesto l'invio della documentazione già prodotta anche ad altro titolo.

2.3. Requisiti di onorabilità

Fino all'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 8, comma 1 del Decreto, i requisiti di onorabilità richiesti sono quelli indicati dall'articolo 3, comma 2, lett. b) della L. 1/91 ⁽²⁾.

In caso di partecipazione indiretta, il requisito di onorabilità è comprovato solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che intende acquisire direttamente azioni della SIM (quando la partecipazione in capo a quest'ultimo soggetto comporti il superamento delle soglie rilevanti).

Qualora il soggetto che effettua la comunicazione sia una società o un ente, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i membri del consiglio di amministrazione e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi la verifica dei requisiti viene

¹ Le informazioni prodotte devono riguardare esclusivamente i soggetti che, direttamente o indirettamente:

- sono controllati da chi intende assumere la partecipazione nella SIM;
- controllano il soggetto che intende assumere la partecipazione nella SIM;
- sono controllati dallo stesso soggetto che controlla chi intende assumere la partecipazione nella SIM.

² Per la documentazione necessaria alla verifica del requisito in questione si rinvia alle disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Decreto.

effettuata dal consiglio di amministrazione ⁽¹⁾ e alla comunicazione preventiva va allegato il verbale della relativa delibera consiliare unitamente ai documenti presi a base delle valutazioni effettuate.

È rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione o dell'organo con funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria della documentazione.

L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione.

Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità, oltre ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti o società sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche i soggetti che svolgono analoghe funzioni in:

- banche e imprese di investimento comunitarie;
- banche e imprese di investimento extracomunitarie nei casi in cui gli esponenti aziendali siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'Autorità di vigilanza del Paese di origine;
- enti pubblici anche economici.

Per i soggetti di nazionalità estera (persone fisiche ed esponenti aziendali delle società partecipanti) si fa riferimento alle legislazioni vigenti nello Stato di appartenenza, richiedendosi l'esistenza di requisiti analoghi a quelli previsti per i soggetti di nazionalità italiana. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni sopra indicate in ordine alla competenza del consiglio di amministrazione (o organo equivalente) e alle modalità per la verifica dei requisiti.

2.4. Procedura e termini

La Banca d'Italia, nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della SIM o l'effettivo esercizio della vigilanza. Il termine di 90 giorni è interrotto:

- a) nel caso di richiesta di ulteriori informazioni. Dalla data di ricezione delle medesime comincia a decorrere un nuovo termine di 90 giorni;
- b) qualora il potenziale acquirente sia un soggetto estero e la Banca d'Italia debba interessare l'Autorità di vigilanza estera. In tali casi, il termine è interrotto dal momento in cui la Banca d'Italia comunica tale circostanza all'interessato. La Banca d'Italia comunica altresì al potenziale acquirente la data di ricezione della risposta da parte

¹ In caso di amministratore unico la verifica dei requisiti è effettuata dal collegio sindacale o dall'organo con funzioni equivalenti.

dell'Autorità del Paese estero; da tale data comincia a decorrere un nuovo termine di 90 giorni.

Inoltre, il termine di 90 giorni è sospeso per il tempo necessario alla Banca d'Italia per ottenere dalla competente Prefettura i certificati – relativi ai soggetti tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi del precedente paragrafo 2.3 – attestanti che i medesimi non sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione. La Banca d'Italia comunica all'interessato la sospensione del termine e la data dalla quale il medesimo ricomincia a decorrere.

È opportuno che l'efficacia dei contratti da cui derivi l'acquisizione di una partecipazione rilevante ai fini della presente disciplina sia subordinata alla condizione che la Banca d'Italia non vieti l'operazione.

Nel caso in cui l'acquisizione della partecipazione derivi da atti di liberalità o avvenga per successione, l'esercizio del diritto di voto è sospeso fino al decorso del termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia o delle informazioni integrative eventualmente richieste.

Nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia vieti l'acquisizione della partecipazione, copia del relativo provvedimento è trasmessa anche alla SIM.

Nelle operazioni di aumento di capitale o altre operazioni che comportino variazioni nelle partecipazioni azionarie, la comunicazione può essere effettuata anche al termine dell'operazione nel caso in cui si venga a detenere, in conseguenza dell'esito complessivo dell'operazione medesima, una partecipazione superiore alle soglie rilevanti; in tal caso il diritto di voto inerente alle azioni che eccedono le predette soglie è sospeso fino al decorso del suindicato termine di 90 giorni.

Nel caso di offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione riguardanti le azioni di SIM, stante il carattere irrevocabile e incondizionato delle accettazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 149/92, i soggetti che intendono aderire all'offerta devono effettuare tempestivamente la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia al fine di consentirle, tenuto conto dei tempi di svolgimento dell'operazione, di rendere nota anche prima del decorso del termine di 90 giorni previsto dalla legge l'assenza di condizioni ostative all'acquisizione della partecipazione.

Per l'acquisizione di partecipazioni nel capitale delle SIM che comportano l'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui all'articolo 10 della legge n. 149/92, i soggetti interessati non possono promuovere l'offerta se non sia decorso il suindicato termine di 90 giorni. Analoga procedura va seguita per la partecipazione alle operazioni per le quali si fa ricorso a trattative plurime nella contrattazione (ad esempio, sistemi d'asta).

Nel caso in cui la Banca d'Italia abbia fissato un termine massimo per l'acquisizione della partecipazione, l'esercizio del diritto di voto inerente alle azioni acquistate oltre il termine prescritto è sospeso. Il diritto di

voto è inoltre sospeso quando non siano state effettuate le prescritte comunicazioni, quando sia intervenuto espresso divieto della Banca d'Italia ovvero non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione.

Nell'ipotesi in cui non si intenda più concludere l'operazione se ne dovrà dare apposita comunicazione alla Banca d'Italia.

3. Comunicazione preventiva per la cessione della partecipazione

I soggetti indicati al precedente punto 1 che intendono cedere una partecipazione possono procedere al compimento dell'operazione solo dopo aver effettuato la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia. La comunicazione in questione dovrà, tra l'altro, indicare la presumibile data di conclusione dell'operazione, i nominativi dei soggetti acquirenti e la percentuale del capitale della SIM oggetto di cessione.

4. Comunicazioni successive

I soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni preventive ai sensi dei precedenti paragrafi 2 e 3 inviano alla Banca d'Italia e alla SIM entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto perfezionamento dell'operazione, il modello 19/L (cfr. allegato 2), da compilare secondo le modalità indicate in dettaglio nelle istruzioni al modello stesso.

I soggetti che partecipano in misura superiore alle soglie rilevanti in una SIM di nuova costituzione che chiede l'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Decreto sono tenuti ad inviare il modello 19/L alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione medesima.

Il modello è inviato in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia ove ha sede legale la SIM cui si riferisce l'operazione.

SEZIONE II ADEMPIMENTI DELLE SIM

1. Adempimenti delle SIM in materia di partecipanti al capitale

Le SIM forniscono ai soggetti interessati ogni utile informazione – in particolare in occasione di complesse operazioni, quali quelle di aumento del capitale – nonché i modelli già stampati nella parte riguardante i dati delle SIM stesse.

L'articolo 11 del Decreto prevede che il diritto di voto inerente alle azioni acquisite non può essere esercitato in caso di omissione delle comunicazioni prescritte, di acquisizione della partecipazione in violazione del divieto della Banca d'Italia ovvero prima che sia decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o oltre il termine massimo dalla stessa eventualmente fissato.

Spetta al presidente dell'assemblea, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di comunicazione.

Dai verbali assembleari deve risultare:

- a) la dichiarazione del presidente che ai partecipanti all'assemblea è stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
- b) la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto;
- c) l'indicazione⁽¹⁾ per le singole delibere:
 - dei nominativi partecipanti all'assemblea, anche tramite soggetti delegati, e delle relative partecipazioni;
 - dei voti favorevoli, contrari, nulli e astenuti, con la specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti, eccezion fatta ovviamente per le votazioni effettuate, ai sensi dello statuto, a scrutinio segreto.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori specifiche informazioni; in relazione a ciò le SIM conservano per ogni delibera la documentazione inerente alle modalità di formazione della volontà assembleare.

¹ Tali informazioni possono risultare, se ritenuto più agevole, anche da apposita comunicazione del presidente.

Titolo I:	Costituzione delle SIM e operatività all'estero	
Capitolo 3:	Partecipazione al capitale delle SIM – Allegati	1

Allegato 1

Alla
Banca d'Italia
Filiale di

Oggetto: Comunicazione preventiva di acquisizione di partecipazione qualificata in Società di Intermediazione Mobiliare ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

DICHIARANTE	
<i>Se persona fisica:</i>	<i>Se persona giuridica:</i>
Cognome _____	Denominazione sociale _____
Nome _____	Eventuale sigla sociale _____
Luogo di nascita _____	Codice fiscale _____
Data di nascita _____	Comune sede legale _____
Codice fiscale _____	Indirizzo _____
Comune di residenza _____	Stato _____
Indirizzo _____	
Stato _____	

SIM DI CUI SI INTENDE ACQUISIRE UNA PARTECIPAZIONE	
Denominazione della SIM di cui si intende assumere la partecipazione _____	
Percentuale di azioni con diritto di voto che si intende acquisire (specificando se si tratta di partecipazione di controllo).....	
<i>di cui:</i>	
– direttamente.....	_____ %
– indirettamente.....	_____ %
<i>(indicare la denominazione e la sede sociale del soggetto che intende acquisire direttamente la partecipazione nella SIM nonché dei soggetti interposti):</i>	

Percentuale di azioni con diritto di voto già possedute nella SIM _____ %	
<i>di cui:</i>	
– direttamente.....	_____ %
– indirettamente.....	_____ %

Si trasmette allegata la seguente documentazione:

(data)

(firma del dichiarante)

(nell'ipotesi di partecipazione indiretta, firma degli eventuali soggetti che verrebbero a detenere direttamente partecipazioni superiori alle soglie rilevanti)

Allegato 2

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del D.lgs. 415/96

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di _____
 Alla SIM _____

Riservato alla BANCA D'ITALIA		
Filiale	Data	Numero
G G M M A A		

Mod. 19/L

Protocollo Banca d'Italia

DICHIARANTE		quadro A
Se persona fisica cognome _____ nome _____ luogo di nascita _____ data di nascita G G M M A A _____ codice fiscale _____		Se persona giuridica o società di persone o ente denominazione sociale _____ eventuale sigla sociale _____ specie _____ eventuale codice _____ codice fiscale _____
comune sede legale o residenza _____ via _____		sigla provincia _____ stato _____
Causale della dichiarazione <input type="checkbox"/>		Data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione G G M M A A _____

SIM PARTECIPATA		quadro B
denominazione _____	codice fiscale _____	
capitale sociale in azioni con diritto di voto _____	codice identificativo _____	
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____		

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE			quadro C
N. azioni possedute _____			N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante _____
titolo del possesso proprietà 1 riportato 2 riportatore 3 pegno 4 usufrutto 5 deposito o altro 6	N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto _____	_____	di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA			quadro D
N. azioni possedute _____			N. azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone _____
titolo del possesso proprietà 1 riportato 2 riportatore 3 pegno 4 usufrutto 5 deposito o altro 6	N. azioni possedute per le quali le società controllate, fiduciarie e interposte persone, sono private del diritto di voto _____	_____	di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI			quadro E
N. azioni possedute _____			N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante _____
N. fiduciari 1 _____ 2 _____	% 1 _____ 2 _____	_____	di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____

RIEPILOGO			
N. azioni totali possedute _____	_____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto _____
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____	_____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____
N. azioni con diritto di voto possedute _____	_____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto _____
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____	_____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____

N. azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale) _____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto _____
N. azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale) _____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto _____

data della dichiarazione _____

firma del dichiarante o del legale rappresentante _____

N° fogli complessivi _____

Indirizzo _____ CAP _____

N. Tel. _____

Eventuali osservazioni _____

Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone per il tramite delle quali sono possedute le azioni (solo se è stato riempito il quadro D)

Riservato alla BANCA D'ITALIA		
Filiale	Data	Numero
G G M M A A		

Mod. 19/L

quadro F

Foglio n.

SOCIETÀ CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA, TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO		
<p>Se persona fisica</p> <p>cognome <input type="text"/></p> <p>nome <input type="text"/></p> <p>luogo di nascita <input type="text"/></p> <p>data di nascita <input type="text"/></p> <p>codice fiscale <input type="text"/></p>	<p>Se persona giuridica o società di persone</p> <p>denominazione sociale <input type="text"/></p> <p>eventuale sigla sociale <input type="text"/></p> <p>specie <input type="text"/> eventuale codice <input type="text"/></p> <p>codice fiscale <input type="text"/></p> <p>firma del legale rappresentante <input type="text"/></p>	
<p>comune sede legale o residenza <input type="text"/></p> <p>via <input type="text"/></p> <p>sigla provincia <input type="text"/> stato <input type="text"/></p>	<p>fiduciario <input type="checkbox"/> A</p> <p>rapporto con il soggetto dichiarante</p> <p>di controllo <input type="checkbox"/> B diretto tramite il <input type="text"/> , <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> C ed indiretto tramite il <input type="text"/> , <input type="text"/> %</p> <p><input type="checkbox"/> D tramite patto di sindacato di voto</p> <p><input type="checkbox"/> E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro</p>	
<p>N. azioni possedute</p> <p>titolo del possesso</p> <p>proprietà <input type="text"/></p> <p>riportato <input type="text"/></p> <p>riportatore <input type="text"/></p> <p>pegno <input type="text"/></p> <p>usufrutto <input type="text"/></p> <p>deposito o altro <input type="text"/></p>	<p>N. azioni possedute per le quali il soggetto è privato del diritto di voto</p> <p><input type="text"/></p>	<p>N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto</p> <p><input type="text"/></p> <p>di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria <input type="text"/></p>
SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL SOGGETTO TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO		
<p>Avvertenza: da riempire solo nel caso che tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto intercorrono rapporti di controllo indiretto o comunque tramite altri soggetti</p>		
<p>denominazione sociale <input type="text"/></p> <p>eventuale sigla sociale <input type="text"/></p> <p>specie <input type="text"/> eventuale codice ABI <input type="text"/></p> <p>codice fiscale <input type="text"/></p> <p>comune sede legale o residenza <input type="text"/></p> <p>via <input type="text"/></p> <p>sigla provincia <input type="text"/> stato <input type="text"/></p>	<p>fiduciario <input type="checkbox"/> A</p> <p>rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al precedente quadro)</p> <p>di controllo <input type="checkbox"/> B diretto tramite il <input type="text"/> , <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> C ed indiretto tramite il <input type="text"/> , <input type="text"/> %</p> <p><input type="checkbox"/> D tramite patto di sindacato di voto</p> <p><input type="checkbox"/> E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro</p>	<p>Quadro F1</p>
<p>denominazione sociale <input type="text"/></p> <p>eventuale sigla sociale <input type="text"/></p> <p>specie <input type="text"/> eventuale codice ABI <input type="text"/></p> <p>codice fiscale <input type="text"/></p> <p>comune sede legale o residenza <input type="text"/></p> <p>via <input type="text"/></p> <p>sigla provincia <input type="text"/> stato <input type="text"/></p>	<p>fiduciario <input type="checkbox"/> A</p> <p>rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro</p> <p>di controllo <input type="checkbox"/> B diretto tramite il <input type="text"/> , <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> C ed indiretto tramite il <input type="text"/> , <input type="text"/> %</p> <p><input type="checkbox"/> D tramite patto di sindacato di voto</p> <p><input type="checkbox"/> E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro</p>	<p>Quadro F2</p>
<p>denominazione sociale <input type="text"/></p> <p>eventuale sigla sociale <input type="text"/></p> <p>specie <input type="text"/> eventuale codice ABI <input type="text"/></p> <p>codice fiscale <input type="text"/></p> <p>comune sede legale o residenza <input type="text"/></p> <p>via <input type="text"/></p> <p>sigla provincia <input type="text"/> stato <input type="text"/></p>	<p>fiduciario <input type="checkbox"/> A</p> <p>rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro</p> <p>di controllo <input type="checkbox"/> B diretto tramite il <input type="text"/> , <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> C ed indiretto tramite il <input type="text"/> , <input type="text"/> %</p> <p><input type="checkbox"/> D tramite patto di sindacato di voto</p> <p><input type="checkbox"/> E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro</p>	<p>Quadro F3</p>
<p>denominazione sociale <input type="text"/></p> <p>eventuale sigla sociale <input type="text"/></p> <p>specie <input type="text"/> eventuale codice ABI <input type="text"/></p> <p>codice fiscale <input type="text"/></p> <p>comune sede legale o residenza <input type="text"/></p> <p>via <input type="text"/></p> <p>sigla provincia <input type="text"/> stato <input type="text"/></p>	<p>fiduciario <input type="checkbox"/> A</p> <p>rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro</p> <p>di controllo <input type="checkbox"/> B diretto tramite il <input type="text"/> , <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> C ed indiretto tramite il <input type="text"/> , <input type="text"/> %</p> <p><input type="checkbox"/> D tramite patto di sindacato di voto</p> <p><input type="checkbox"/> E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro</p>	<p>Quadro F4</p>

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

Istruzioni per la compilazione del modello 19/L

AMBITO DI APPLICAZIONE

a) Soggetti tenuti all'invio del modello 19/L

Sono tenuti a trasmettere il modello 19/L alla Banca d'Italia e alla SIM partecipata i soggetti che hanno:

- 1) acquisito, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:
 - a una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SIM o al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50%;
 - al controllo della SIM, indipendentemente dall'entità della partecipazione ⁽¹⁾;
- 2) ceduto, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo.

L'inoltro del modello è dovuto anche, ove si verifichino i presupposti, dalle società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi nonché dalle società di gestione di fondi comuni con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con i patrimoni gestiti.

La comunicazione deve essere effettuata sia quando la partecipazione al capitale della SIM è acquisita o ceduta in via diretta, sia quando essa è acquisita o ceduta in via indiretta. In quest'ultimo caso le comunicazioni possono essere effettuate solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che il modello sia sottoscritto anche da chi ha acquisito o ceduto direttamente le azioni della SIM (cfr. parte superiore del quadro F), quando la partecipazione diretta abbia superato, in aumento o in diminuzione, le soglie rilevanti ⁽²⁾.

Non è tenuto ad effettuare la comunicazione il Ministero del Tesoro.

b) Modalità di calcolo della percentuale

Nel calcolo della percentuale non si tiene conto delle azioni di risparmio; si tiene invece conto delle azioni privilegiate che attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea straordinaria.

¹ Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del D.Lgs. 385/93.

² Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa, ai soggetti interposti o ai titolari diretti delle azioni (cfr. quadro F).

Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, l'obbligo di comunicazione, ove ne sussistano i presupposti, fa capo sia al riportato sia al riportatore.

Si adottano le seguenti modalità di calcolo:

- *al numeratore* si considerano: *a)* le azioni in proprietà e quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; *b)* le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;
- *al denominatore* si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della SIM.

Nel caso di aumenti di capitale, dovrà farsi riferimento: *al numeratore*, al numero di azioni sottoscritte, cumulate con quelle già eventualmente possedute; *al denominatore*, all'ammontare complessivo delle azioni con diritto di voto che rappresentano il capitale della SIM al termine dell'operazione di aumento.

Le comunicazioni si considerano effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R..

Si precisa che l'obbligo di comunicazione si considera assolto esclusivamente mediante l'invio del modello 19/L.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche, le società di persone e gli enti di diversa natura, la ragione o denominazione sociale, nonché l'eventuale sigla sociale.

Qualora il dichiarante sia un'istituzione creditizia o una SIM andrà indicato anche il relativo codice.

Per la specie, andranno riempite le relative caselle con uno dei seguenti codici:

SPECIE

08 Società semplice

41 Società in accomandita per azioni

42 Società in accomandita semplice

43 Società in nome collettivo

51 Società per azioni

52 Società a responsabilità limitata

61 Società cooperativa a responsabilità limitata

62 Società cooperativa a responsabilità illimitata

14 Enti vari

74 Enti e Società non residenti

- *Causale della dichiarazione*: andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi seguenti:
 1. Dichiarazione da effettuare nei casi di superamento del limite del 5% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto, sempreché tale superamento non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 4.
 2. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie del 10%, 20% e 33%, sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alle successive causali 3 e 4.
 3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 5%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione *mortis causa*, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).

In ipotesi di successione *mortis causa* o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.
 4. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, della soglia del 50% e in ogni altro caso di acquisto o di perdita del controllo sulla SIM ai sensi dell'art. 23 del T.U. bancario.
 5. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo del quadro F, come precisato nelle relative istruzioni.Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui al quadro F, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

- *Data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione*: andrà indicata la data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione. Da tale data decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere effettuata la comunicazione.

Quadro B: SOCIETÀ PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi:

- la denominazione della società partecipata, il codice fiscale e il codice identificativo;
- il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni;
- il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

- *N. Azioni possedute*: il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.
- *N. Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto*: in questo riquadro – che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero relativamente ad azioni oggetto di contratto di riporto – va indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.
- *N. Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante*: andrà indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.
- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

N.B. Nell'ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alla partecipazione posseduta direttamente dal dichiarante facciano capo ai soggetti del quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone), le relative azioni non vanno indicate nel quadro C (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprietà per le quali il dichiarante abbia ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto ad una propria società controllata). Al fine di evitare duplicazioni, tali partecipazioni andranno indicate esclusivamente nel quadro D, secondo le relative istruzioni.

Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

- *N. Azioni possedute*: andrà riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate⁽¹⁾, fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso. Per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro F secondo le relative istruzioni.

Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a uno o più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate secondo il titolo di possesso.

- *N. Azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e le interposte persone sono private del diritto di voto*: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto, a meno che il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona.

¹ Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del T.U. bancario.

- *N. Azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone:* andrà riportato il numero complessivo delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali tali soggetti siano privati del voto.
- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

N.B. Nelle ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni possedute dai soggetti di cui al quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone) facciano capo al soggetto dichiarante (quadro C), le relative azioni non vanno indicate nel quadro D (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprietà per le quali le società controllate abbiano ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto al proprio controllante). Al fine di evitare duplicazioni, tali azioni o quote andranno indicate esclusivamente nel quadro C, secondo le relative istruzioni.

Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti nonché dalle società di gestione di fondi comuni con riferimento all'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei patrimoni gestiti ⁽¹⁾.

- *N. Azioni possedute:* andrà indicato il numero complessivo di azioni con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria o dalla società di gestione dichiarante per conto di altri soggetti.
- *N. Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* andrà riportato il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria o dalla società di gestione.
- *N. Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria o la società di gestione sia privata del diritto di voto.
- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.
- *Numero dei fiducianti:* ove il dichiarante sia una società fiduciaria, andrà indicato il numero dei fiducianti come segue:
 1. caselle 1: andrà indicato il fiduciante con azioni in misura superiore al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale posseduta da tale soggetto;
 2. caselle 2: andrà indicato il numero dei fiducianti con azioni in misura superiore al 5% e fino al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale complessivamente posseduta da tali soggetti.

¹ In ogni caso, l'obbligo di comunicazione non sussiste per i controllanti le fiduciarie e le società di gestione con riferimento alle azioni detenute per conto dei fiducianti e dei fondi.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie o dalle società di gestione che posseggano azioni per conto di terzi.

Riepilogo

- *N. Azioni totali possedute*: andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra le azioni possedute ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.

Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
- *N. Azioni con diritto di voto possedute*: andrà riportato il numero delle azioni calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra le azioni possedute ed il capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.
- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, sia titolare del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
- *N° Azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)*: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.
- *N° Azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)*: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero delle azioni per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto e il capitale con diritto di voto.
- *Numero fogli complessivi*: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la comunicazione.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), ed il numero telefonico.

Quadro F: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede partecipazioni in SIM.

Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa o ai titolari diretti delle azioni. Negli altri casi di modifiche nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando il soggetto interposto venga a detenere una partecipazione superiore alle soglie rilevanti.

Non vanno in alcun caso segnalate le modifiche riguardanti:

- l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della società interposta;
- il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta della partecipazione andrà riempito un quadro F su separati fogli secondo le seguenti modalità:

- *Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto*: il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andrà poi riportata la partecipazione posseduta dal soggetto suddivisa per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D. Il riquadro andrà sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della società qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza.
- *Rapporto con il soggetto dichiarante*: andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalla partecipazione detenuta in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Andranno invece barrate:

- la casella D, se il rapporto di controllo è determinato dall'esistenza di sindacati di voto;
- la casella E, se il rapporto di controllo derivi dal diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o da altre ipotesi previste dall'art. 23 del T.U. bancario.

Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle partecipazioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri relativi ai soggetti interposti (F1, F2, ecc.), del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene la maggiore partecipazione nella società controllata. Pertanto, i riquadri dei soggetti interposti non andranno compilati ove la maggiore partecipazione nella società controllata sia detenuta direttamente dal dichiarante.

- *Soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto*: nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio (riquadri F1 e segg.) i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare della partecipazione. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare della partecipazione si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene la maggiore partecipazione nel soggetto interposto controllato.

Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

CAPITOLO 4

APERTURA DI SUCCURSALI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO ⁽¹⁾

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

Art. 13 del Decreto.

2. Definizioni

Ai fini del presente capitolo si definiscono:

- “servizi ammessi al mutuo riconoscimento”, i servizi di cui alle sezioni A e C della tabella allegata al Decreto, autorizzati ai sensi del Decreto stesso (art. 1, comma 5, lett. *h*);
- “servizi di investimento” e “servizi accessori”, i servizi previsti all'art. 1, rispettivamente, commi 3 e 4 del Decreto;
- “succursale”, una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una SIM e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le attività della SIM;
- “prestazione di servizi senza stabilimento”, la prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori nel territorio di uno Stato estero in assenza di succursali.

Non costituisce prestazione di servizi senza stabilimento l'attività pubblicitaria che non contenga elementi informativi tali che consentano la conclusione del contratto anche a distanza;

- “libera prestazione di servizi”, lo svolgimento dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio di uno Stato appartenente all'UE, effettuato con le modalità della prestazione di servizi senza stabilimento;

¹ Le disposizioni contenute in questo capitolo sono state emanate con Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 29 novembre 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1996).

Titolo I:	Costituzione delle SIM e operatività all'estero	
Capitolo 4:	Apertura di succursali e prestazione di servizi all'estero	2

- “ufficio di rappresentanza”, una struttura che la SIM utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio dei mercati nonché attività non ricomprese nella prestazione di servizi senza stabilimento.

SEZIONE II

STABILIMENTO DI SUCCURSALI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI AMMESSI AL MUTUO RICONOSCIMENTO

1. Succursali in Paesi dell'UE

1.1. Primo insediamento di una succursale in un Paese dell'UE

Condizione necessaria perché una SIM possa stabilire una propria succursale in un altro Paese membro dell'UE per la prestazione di servizi ammessi al mutuo riconoscimento, è il ricevimento da parte della Banca d'Italia di una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato membro dell'UE nel cui territorio la SIM intende stabilire una succursale;
- 2) un programma di attività, nel quale sono indicati il tipo di operazioni che la SIM intende effettuare nel Paese ospitante e la struttura organizzativa della succursale;
- 3) il recapito della succursale nello Stato ospitante, ovvero della sede principale qualora la succursale si articoli in più sedi di attività, dove possono essere richiesti i documenti;
- 4) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.

Entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia provvede a effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante. La Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.

La Banca d'Italia comunica altresì all'Autorità del Paese ospitante precisazioni in ordine al sistema di indennizzo riconosciuto ai sensi dell'art. 35 del Decreto che garantisce i diritti dei clienti della succursale.

Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del Paese ospitante è data comunicazione alla SIM interessata.

La Banca d'Italia può rifiutare di effettuare la notifica all'Autorità competente dello Stato membro ospitante per motivi attinenti

Titolo I:	Costituzione delle SIM e operatività all'estero	
Capitolo 4:	Apertura di succursali e prestazione di servizi all'estero	3

all'adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM ⁽¹⁾. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SIM possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

Entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva, la Banca d'Italia comunica alla SIM le ragioni del rifiuto di notifica all'Autorità competente del Paese ospitante, chiarendo gli aspetti tecnici che lo motivano e illustrando i problemi che la SIM deve risolvere per poter procedere allo stabilimento di succursali.

La succursale può stabilirsi e operare quando riceve apposita comunicazione da parte dell'Autorità competente del Paese ospitante ovvero quando siano trascorsi 60 giorni dal momento in cui tale Autorità ha ricevuto la notifica della Banca d'Italia riguardante lo stabilimento della succursale.

Le SIM comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio dell'attività della succursale.

1.2. Modifiche delle informazioni comunicate

La SIM comunica alla Banca d'Italia e alla competente Autorità del Paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.1, punti 2), 3) e 4) della presente sezione almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.

La Banca d'Italia provvede, entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, a effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante e ne informa la SIM.

Qualora la Banca d'Italia rifiuti di effettuare la notifica di cui al precedente capoverso, la stessa comunica – entro 30 giorni dalla ricezione della richiamata comunicazione – le motivazioni del rifiuto alla SIM interessata.

2. Succursali in Paesi extracomunitari

2.1. Richiesta di autorizzazione

Le SIM possono stabilire succursali in Paesi extracomunitari previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob.

Le SIM presentano alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

¹ Ove la SIM appartenga a gruppi bancari si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza.

- 1) lo Stato estero nel cui territorio la SIM intende stabilire una succursale;
- 2) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione sull'estero della SIM;
- 3) l'attività che la SIM intende effettuare nello Stato ospitante e la struttura organizzativa che assumerà la succursale;
- 4) il recapito della succursale nello Stato estero, ovvero della sede principale qualora la succursale si articoli in più sedi di attività, dove possono essere richiesti i documenti;
- 5) i nominativi e un curriculum informativo dei dirigenti responsabili della succursale;
- 6) l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione. La Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.

La Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'Autorità competente del paese estero. In tal caso il termine di 90 giorni è interrotto. La Banca d'Italia comunica alla SIM interessata l'interruzione dei termini.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) esistenza, nel Paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti Autorità dello Stato estero volte, tra l'altro, ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte della Banca d'Italia e della Consob anche attraverso l'espletamento di controlli in "loco";
- c) possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni della succursale.

La Banca d'Italia, inoltre, può non rilasciare l'autorizzazione allo stabilimento di succursali in Stati extracomunitari per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM ⁽¹⁾. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SIM possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

La Banca d'Italia comunica alla SIM interessata gli aspetti tecnici che motivano il mancato rilascio dell'autorizzazione e illustra i problemi che la SIM deve risolvere per poter procedere allo stabilimento di succursali.

¹ Ove la SIM appartenga a gruppi bancari si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza.

Titolo I:	Costituzione delle SIM e operatività all'estero	
Capitolo 4:	Apertura di succursali e prestazione di servizi all'estero	5

Le SIM comunicano alla Banca d'Italia la data di effettivo inizio dell'attività entro 15 giorni dall'apertura della succursale.

3. Uffici di rappresentanza all'estero

Le SIM possono aprire in altri Stati dell'UE e in Stati extracomunitari uffici di rappresentanza.

L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero è sottoposta alle procedure previste dall'autorità competente del Paese ospitante.

Le SIM comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia l'inizio dell'attività dell'ufficio di rappresentanza indicando lo Stato estero di insediamento, il recapito dell'ufficio e l'attività svolta dallo stesso.

SEZIONE III

PRESTAZIONE DI SERVIZI AMMESSI AL MUTUO

RICONOSCIMENTO SENZA STABILIMENTO

1. Libera prestazione di servizi da parte delle SIM in Stati membri dell'UE

1.1. Comunicazione preventiva

Le SIM che intendono operare per la prima volta in un altro Paese membro dell'UE in regime di libera prestazione di servizi inviano alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attività;
- 2) un programma di attività nel quale sono indicati i servizi che la SIM intende prestare nel Paese ospitante;
- 3) le modalità con le quali la SIM intende operare.

La predetta comunicazione è inviata alla Banca d'Italia almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia provvede a effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante. La Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.

Dell'avvenuta notifica all'Autorità competente del Paese ospitante è data comunicazione alla SIM interessata.

1.2. Modifiche delle informazioni comunicate

La SIM comunica alla Banca d'Italia e all'Autorità competente del Paese ospitante ogni modifica del contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 1.1, punti 2) e 3) della presente sezione, almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.

2. Prestazione di servizi senza stabilimento in Paesi extracomunitari

2.1. Richiesta di autorizzazione

Le SIM possono operare in un Paese extracomunitario senza stabilimento di succursali previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, e nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del Paese ospitante.

Le SIM presentano alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attività;
- 2) un programma di attività nel quale sono indicati i servizi che la SIM intende prestare nel Paese ospitante;
- 3) le modalità con le quali la SIM intende operare.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. La Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.

La Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'Autorità competente del paese estero. In tale caso il termine di 60 giorni è interrotto. La Banca d'Italia comunica alla SIM interessata l'interruzione dei termini.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) esistenza nel paese ospitante di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti autorità dello stato estero.

La Banca d'Italia non rilascia l'autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari quando non ricorrano le condizioni richiamate al precedente capoverso e per motivi attinenti

Titolo I:	Costituzione delle SIM e operatività all'estero	
Capitolo 4:	Apertura di succursali e prestazione di servizi all'estero	7

all'adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM (¹).

La Banca d'Italia comunica alla SIM interessata gli aspetti tecnici che motivano il mancato rilascio dell'autorizzazione.

SEZIONE IV
SVOLGIMENTO ALL'ESTERO DI ATTIVITÀ
NON AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

Le SIM possono svolgere all'estero attività non ammesse al mutuo riconoscimento con o senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob. Lo svolgimento di tali attività è sottoposto alle disposizioni vigenti nell'ordinamento del Paese ospitante.

1. Attività in Stati membri dell'U.E.

Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività in altri Stati membri dell'U.E. è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti autorità dello Stato estero;
- b) possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni presso la succursale.

L'autorizzazione è rilasciata secondo le procedure indicate:

- nella Sezione II, paragrafo 2 ove la SIM intenda svolgere le attività con stabilimento di succursali;
- nella Sezione III, paragrafo 2 ove la SIM intenda svolgere le attività senza stabilimento.

2. Attività in Paesi extracomunitari

Per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività in Paesi extracomunitari si applicano le disposizioni previste nella Sezione II, paragrafo 2 ove la SIM intenda svolgere attività attraverso succursali, e nella Sezione III, paragrafo 2 ove la SIM intenda svolgere attività senza stabilimento.

¹ Ove la SIM appartenga a gruppi bancari si tiene conto anche della situazione tecnico – organizzativa del gruppo di appartenenza.

Titolo I: Costituzione delle SIM e operatività all'estero

Capitolo 4: Apertura di succursali e prestazione di servizi all'estero

8

SEZIONE V

*DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI E CHIUSURA
DI SUCCURSALI DI SIM*

Decorso il termine di 12 mesi senza che le SIM abbiano dato attuazione alle iniziative per operare all'estero subordinate all'autorizzazione della Banca d'Italia, le relative autorizzazioni si considerano decadute.

Su motivata richiesta della SIM interessata può essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 6 mesi.

La chiusura di succursali è comunicata tempestivamente alla Banca d'Italia.

TITOLO II
VIGILANZA

CAPITOLO 1

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SIM (¹)

1. Premessa

Attraverso l'acquisizione di partecipazioni nel capitale di altre imprese, le SIM possono sviluppare la propria posizione strategica, assumere un assetto organizzativo configurato in forma di gruppo, entrare in nuovi settori operativi senza modificare la propria struttura aziendale, rafforzare i legami di collaborazione strategica o commerciale con altri soggetti.

In tale quadro, le partecipazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, nonché quelle di natura strumentale, sono liberamente assumibili da tutte le SIM.

Avuto presente che alle SIM non è consentito svolgere attività diverse da quelle finanziarie nonché connesse e strumentali, è invece previsto un limite pari al quindici per cento del capitale della società partecipata all'assunzione di interessenze in società che operano prevalentemente in settori non finanziari.

Nell'acquisire partecipazioni le SIM dovranno porre particolare attenzione al fine di evitare un grado eccessivo di immobilizzo dell'attivo, salvaguardare l'equilibrio della struttura finanziaria e osservare un adeguato frazionamento delle posizioni.

L'acquisizione di partecipazioni comporta infatti l'assunzione di rischi connessi non solo con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, ma anche con la possibile fluttuazione del valore delle azioni o delle quote in relazione alle prospettive economiche dell'impresa partecipata e con i rischi di illiquidità di tali investimenti.

Ove l'attività in questione assuma carattere rilevante, è opportuno che le SIM si dotino di strutture e procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di finanza di impresa.

2. Fonti normative

Art. 25, comma 1, lett. a) del Decreto.

¹ Le disposizioni contenute in questo capitolo sono state emanate con Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 30 settembre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1997).

3. Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si definiscono:

- “partecipazione”, il possesso di azioni o quote nel capitale di altre imprese, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (1);
- “controllo”, il rapporto indicato nell’art. 23 del T. U. bancario;
- “società finanziarie”:
 - le SIM e le imprese di investimento;
 - gli intermediari finanziari di cui al Titolo V del T.U. bancario;
 - le società di gestione previste dalle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344 e 25 gennaio 1994, n. 86;
 - le società, con sede in Italia o all’estero, esercenti, in via esclusiva o prevalente, altre attività finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lett. b) del T.U. bancario.

Rientrano tra le società finanziarie le “società di partecipazione” che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore finanziario, nonché quelle che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale quando il loro ruolo è di “merchant banking” e quindi si caratterizza per l’attività di consulenza e assistenza finanziaria all’impresa.

Le “società di partecipazione” che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l’attività delle imprese partecipate, rientrano nella definizione di “impresa non finanziaria”;

- “imprese di assicurazione”, l’impresa italiana autorizzata ai sensi delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742, nonché quelle estere ritenute tali dal rispettivo ordinamento;
- “società strumentali”, le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività non finanziarie che hanno carattere ausiliario dell’attività della SIM, quali ad esempio la gestione di immobili o di servizi anche informatici;
- “società non finanziarie”, le società che svolgono attività diversa da quella bancaria, finanziaria o assicurativa, ovvero non siano società strumentali;
- “patrimonio rettificato di secondo livello”, l’aggregato costituito dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare di secondo livello, come definiti dall’art. 46, commi 3 e 4 del Regolamento del 2 luglio

¹ Art. 4, comma 1, D.Lgs. 87/92: “Ai fini del presente decreto per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l’attività del partecipante. Si ha partecipazione quando un soggetto è titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.”

1991, dedotte le componenti indicate alle lettere *a)* e *d)* del comma 6 del medesimo articolo.

4. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano su base individuale a tutte le SIM.

5. Partecipazioni di natura finanziaria e strumentale

Le SIM possono assumere partecipazioni anche di maggioranza in banche ⁽¹⁾, società finanziarie e imprese di assicurazione nonché in società strumentali, con sede legale in Italia o all'estero.

L'acquisizione di interessenze della specie, qualora comporti l'assunzione del controllo sulla società partecipata, è preventivamente comunicata alla Banca d'Italia secondo quanto indicato al successivo paragrafo 9.

6. Partecipazioni di natura non finanziaria

Le SIM non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione in società non finanziarie:

- a)* superiori al 15 per cento del capitale con diritto di voto;
- b)* tali che consentano di esercitare il controllo dell'impresa, anche attraverso la partecipazione ad accordi di voto.

7. Limite all'assunzione di partecipazioni

Le SIM non possono assumere partecipazioni per un ammontare complessivo superiore al "patrimonio rettificato di secondo livello".

8. Partecipazioni acquisite nell'ambito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non si applicano ai titoli di capitale detenuti nell'ambito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento da parte delle SIM autorizzate a prestare il servizio di cui all'art. 1, comma 3, lett. *c)* del Decreto, fino al giorno di chiusura del collocamento stesso.

¹ In proposito, si richiamano le disposizioni in materia di partecipazione al capitale delle banche previste nelle vigenti "Istruzioni di Vigilanza per gli Enti Creditizi".

A partire da tale data, i titoli rimasti nel portafoglio di proprietà delle SIM sono da imputare – secondo i termini stabiliti dall’art. 33, comma 5 del Regolamento del 2 luglio 1991 – nel portafoglio non immobilizzato ovvero, qualora ne presentino le caratteristiche, tra le partecipazioni. In quest’ultimo caso, i titoli in questione ricadono nella disciplina di cui al presente capitolo.

9. Comunicazione preventiva alla Banca d’Italia

Le SIM che intendono assumere partecipazioni di controllo ⁽¹⁾ in società finanziarie, imprese di assicurazione, banche o società strumentali effettuano almeno 60 giorni prima dell’acquisizione dell’interessenza apposita comunicazione alla Banca d’Italia.

La comunicazione è corredata dello statuto e degli ultimi due bilanci approvati della società di cui si intende assumere la partecipazione nonché di ogni notizia utile a inquadrare l’operazione nell’ambito della complessiva strategia aziendale.

Sono, inoltre, fornite informazioni concernenti l’impatto dell’operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante nonché sul rispetto dei coefficienti di adeguatezza patrimoniale.

La Banca d’Italia, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione esprime il proprio parere sull’operazione, valutando gli effetti della stessa sulla situazione tecnica della SIM.

10. Informativa alla Banca d’Italia

Le SIM comunicano alla Banca d’Italia entro dieci giorni dall’acquisto le partecipazioni assunte.

¹ La comunicazione deve essere effettuata sia in caso di assunzione diretta o indiretta del controllo sia in caso di adesione a sindacati di voto.

CAPITOLO 2

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI DEGLI INTERMEDIARI DEL MERCATO MOBILIARE ⁽¹⁾

1. Fonti normative

La materia è disciplinata dall'art. 25, comma 1, lett. a) del Decreto.

2. Disposizioni di carattere generale

Lo sviluppo dei mercati finanziari, l'elevato ritmo cui procede l'innovazione e la variabilità del contesto ambientale in cui si muovono gli intermediari in valori mobiliari rendono il fattore organizzativo sempre più importante nel determinare il grado di competitività dei medesimi e la loro capacità di operare in modo efficiente e secondo criteri di sana e prudente gestione.

La Banca d'Italia annette particolare rilevanza ai profili organizzativi degli intermediari – esigenza confermata anche dagli orientamenti emersi nelle sedi internazionali – e sollecita l'attenzione delle SIM sulla necessità che si dotino di strutture e sistemi organizzativi adeguati in relazione all'attività svolta e ai rischi assunti.

Le disposizioni che seguono costituiscono, pertanto, requisiti organizzativi minimali e non esauriscono gli interventi che possono essere adottati dai competenti organi aziendali.

2.1. Sistemi informativo-contabili

La disponibilità di informazioni complete, affidabili e tempestive rappresenta una condizione essenziale per il buon funzionamento degli intermediari del mercato mobiliare e consente alle varie componenti della struttura aziendale di assumere decisioni consapevoli e idonee al conseguimento degli obiettivi assegnati.

A tal fine, le SIM devono dotarsi di sistemi informativi adeguati alla complessità del contesto operativo in cui agiscono, alla varietà e alla natura dei servizi da svolgere, nonché alla dimensione e all'articolazione territoriale dell'impresa.

¹ Le disposizioni contenute in questo capitolo sono state emanate con Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 30 settembre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1997).

Il sistema delle rilevazioni contabili e gestionali interne deve avere un elevato grado di attendibilità, registrare correttamente e con tempestività i fatti di gestione e fornire una rappresentazione fedele della situazione economico-patrimoniale, finanziaria e di rischio dell'impresa. Va inoltre assicurata la congruità delle caratteristiche quali-quantitative delle risorse tecniche e umane destinate alla gestione e al funzionamento del sistema stesso.

Si raccomanda l'adozione di strumenti di pianificazione e di controllo della gestione (*budget*, piani di spesa, ecc.) in grado di orientare i comportamenti nei diversi comparti dell'operatività aziendale attraverso la fissazione di obiettivi, la misurazione degli scostamenti e la valutazione dei livelli di economicità conseguiti.

Particolare rilevanza assume l'idoneità delle procedure volte ad assicurare il raccordo tra le evidenze contabili ed extra-contabili, il bilancio di esercizio e le segnalazioni da rendere alle autorità di vigilanza.

I sistemi informativo-contabili devono inoltre essere strutturati tenendo conto dell'esigenza di:

- 1) attuare le norme in materia di separazione patrimoniale, predisponendo le misure necessarie affinché sia possibile distinguere, in ogni momento, gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti da quelli della SIM;
- 2) ricostruire il complesso delle operazioni poste in essere per conto di ciascun cliente e la posizione globale dello stesso;
- 3) conoscere il volume di attività sviluppato con riferimento a ciascuno dei servizi di investimento prestati, nonché i costi e i ricavi specifici di pertinenza di ciascuno di essi.

I sistemi informativi adottati devono infine essere caratterizzati da elevati livelli di sicurezza; sotto questo profilo rilevano l'idoneità dei presidi tecnico-organizzativi posti a tutela del patrimonio informativo aziendale, tra i quali:

- la correttezza delle procedure e l'adeguata documentazione delle stesse;
- il buon funzionamento delle apparecchiature e la continuità delle prestazioni elaborative;
- la possibilità di ripristino delle condizioni antecedenti un evento accidentale e l'esistenza di apposite procedure di *back up* e di *recovery*;
- la riservatezza e l'integrità delle informazioni, che va assicurata mediante misure sia di tipo fisico (previsione di criteri di accesso alle apparecchiature e ai documenti, modalità di conservazione e distribuzione dei supporti, ecc.) sia di tipo logico (livelli di abilitazione degli utenti, assegnazione di *passwords*, eventuale uso di codici crittografici, tecniche di autenticazione delle informazioni teletrasmesse, ecc.).

2.2. Controlli interni

Le SIM devono dotarsi di strutture di controllo interno autonome rispetto a quelle operative; i compiti ad esse attribuiti devono essere definiti in modo puntuale e approvati dal consiglio di amministrazione della SIM, facendo riferimento almeno ai seguenti criteri:

- 1) alla funzione di controllo interno devono essere attribuiti compiti di verifica del rispetto della normativa applicabile ai servizi prestati, sia per conto proprio che per conto degli investitori. In particolare, il controllo deve riguardare:
 - il rispetto delle regole prudenziali;
 - il rispetto delle regole di comportamento nei confronti della clientela;
 - il rispetto delle procedure stabilite per lo svolgimento dei servizi;
 - il rispetto delle disposizioni in materia di separatezza amministrativa e contabile;
 - la corretta applicazione del principio della separazione patrimoniale;
 - la corretta tenuta delle evidenze contabili;
 - l'efficacia delle procedure che disciplinano i flussi informativi tra i settori aziendali;
 - l'adeguatezza dei sistemi informativi rispetto ai servizi prestati e della loro affidabilità.

In particolare, al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza del complessivo "apparato informativo" aziendale è opportuno che il processo di produzione, trattamento e distribuzione delle informazioni sia oggetto di periodiche verifiche da parte degli organi di controllo interno, volte a:

- individuare e rimuovere eventuali inefficienze e/o ridondanze;
 - verificare l'adeguatezza degli output, per qualità e tempestività, alle necessità degli utenti;
 - valutare la rispondenza dell'iter amministrativo-contabile a criteri di correttezza e di ordine nella tenuta della contabilità;
- 2) qualora la SIM svolga attività che comportino l'assunzione di rischi in proprio, alla funzione di controllo interno deve essere attribuito anche il compito di verificare l'efficacia dei sistemi di controllo dei rischi.

Deve inoltre essere previsto l'obbligo di riferire periodicamente al consiglio di amministrazione sui risultati delle verifiche effettuate.

3. Gestione del rischio

3.1. Procedure di gestione dei rischi e ruolo dei vertici aziendali

Le SIM devono disporre di procedure per la gestione dei rischi e definire con chiarezza i limiti alla loro assunzione, nonché le competenze e le responsabilità aziendali in ordine a tali profili. Le procedure in questione devono riguardare l'attività complessivamente svolta dalla SIM ed essere approvate dal consiglio di amministrazione della SIM stessa.

L'alta direzione della SIM deve accertare che siano chiaramente definite le linee di responsabilità nella gestione del rischio e che siano previsti adeguati sistemi di misurazione del rischio stesso, limiti di esposizione opportunamente strutturati, efficaci controlli interni e un processo analitico di segnalazione, anche mediante adeguati *reports* periodici, dell'esposizione al rischio da parte delle strutture operative della SIM all'alta direzione e al consiglio di amministrazione.

3.2. Misurazione e controllo del rischio

Per le SIM che assumono rischi in proprio è essenziale che i sistemi informativi siano in grado di determinare con continuità l'ammontare del patrimonio di vigilanza e dei requisiti patrimoniali richiesti dai coefficienti prudenziali nonché il rispetto degli altri limiti posti all'operatività aziendale, in particolare per quanto riguarda la concentrazione dei rischi.

Ove l'ambito operativo delle SIM si estenda ai comparti più complessi e innovativi (strumenti derivati, operazioni strutturate, ecc.), è opportuno che i sistemi informativi siano integrati da adeguati sistemi di monitoraggio e segnalazione dei rischi, i quali devono essere misurati secondo le tecniche più appropriate alla natura di ciascuno di essi (ad esempio mediante modelli del tipo "value at risk").

La metodologia di misurazione dell'esposizione deve essere condivisa dai settori operativi della SIM e da quelli che si occupano del controllo.

La presenza di un sistema dettagliato di limiti, criteri e altri parametri per regolare l'assunzione dei rischi da parte delle singole unità operative costituisce una componente essenziale per garantire una prudente gestione dei rischi assunti dalla SIM.

Nelle organizzazioni più complesse, una prudente gestione dei rischi presuppone, inoltre, l'esistenza di un'"unità di controllo del rischio", autonoma rispetto alle strutture operative della SIM, che risponda direttamente all'alta direzione e al consiglio di amministrazione dell'intermediario.

4. Regole di organizzazione amministrativa e contabile

Il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi (di seguito denominato, per brevità, “servizio di gestione”) deve essere tenuto separato dagli altri servizi di investimento esercitati dalla SIM nonché dalle altre attività svolte dalla SIM medesima.

Il servizio di gestione può essere prestato congiuntamente con quello di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.

A tal fine la SIM si attiene alle seguenti regole:

a) regole amministrative:

- gli addetti al servizio di gestione devono operare in modo indipendente e senza vincoli di subordinazione rispetto agli altri settori aziendali;
- il servizio di gestione non deve essere posto in posizione di subordinazione – in termini di autonomia funzionale, decisionale e operativa – rispetto alle altre strutture aziendali, comprese quelle previste per l’esercizio degli altri servizi di investimento;
- i rapporti tra il servizio di gestione e gli altri servizi devono prendere avvio ad esclusiva iniziativa e sotto la responsabilità del primo;

b) regole contabili:

- gli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione devono essere protetti per evitare l’accesso di operatori appartenenti ad altri settori;
- le operazioni in valori mobiliari concluse tra la struttura addetta al servizio di gestione e le altre strutture aziendali devono trovare evidenza in specifiche rilevazioni interne.

Gli obblighi di separatezza sopra descritti non si applicano alle strutture operative dell’intermediario deputate unicamente al contatto con la clientela, sempreché l’attività svolta dalle medesime sia tale da escludere l’esistenza di un potere discrezionale in capo a tale struttura.

Il rispetto delle regole di separatezza amministrativa e contabile sopra individuate lascia comunque impregiudicata la facoltà di accentrare l’organizzazione amministrativa dei servizi generali (quali, ad esempio, i servizi di *back-office*) e la funzione di contabilità generale.

5. Comunicazioni alla Banca d’Italia

Le SIM devono inviare alla Banca d’Italia con cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulla struttura organizzativa e sull’assetto contabile adottati, redatta secondo lo schema indicato nell’Allegato A.

Titolo II:	Vigilanza	
Capitolo 2:	Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni	6

La relazione non va inviata nel caso non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente.

Per le SIM di nuova costituzione, la relazione deve essere inviata entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

I. INFORMAZIONI GENERALI

Fornire un organigramma aziendale. Se la SIM dispone di sedi periferiche indicarne il numero e la localizzazione.

A. I SISTEMI INFORMATIVO-CONTABILI

1. Descrivere, in sintesi, l'architettura dei sistemi informativi utilizzati per ciascuna attività svolta
2. Descrivere i principali contenuti del sistema di rilevazione delle diverse tipologie di rischio (di mercato, di controparte, ecc.)
3. Descrivere, in sintesi, le soluzioni contabili adottate per conoscere, con riferimento a ciascun servizio di investimento esercitato: il volume di attività sviluppato, i costi e i ricavi specifici di pertinenza
4. Fornire riferimenti in ordine alle metodologie di controllo della gestione (quali, ad esempio, l'esistenza di *budget*, di piani di spesa, ecc.)
5. Indicare le misure di sicurezza informatica poste in essere a tutela del patrimonio informativo aziendale, con particolare riferimento ai criteri di protezione degli accessi e alle procedure di *back up* e di *recovery* previste

B. CONTROLLI INTERNI

a) Strutture e procedure di controllo interno

1. Descrivere la collocazione della funzione di controllo interno della SIM e indicare il responsabile
2. Indicare la frequenza e la modalità di svolgimento dei compiti in materia di controllo:
 - dei rischi assunti;
 - del rispetto delle regole prudenziali;
 - del rispetto delle regole di comportamento nei confronti della clientela;
 - del rispetto delle procedure stabilite per lo svolgimento dei servizi;
 - del rispetto delle disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile;
 - della corretta applicazione del principio della separazione patrimoniale;

- della corretta tenuta delle evidenze contabili;
 - dell'efficacia delle procedure per la disciplina dei flussi informativi tra i settori aziendali
 - dell'adeguatezza dei sistemi informativi rispetto ai servizi prestati e della loro affidabilità
3. Indicare gli strumenti informatici di controllo di cui la SIM dispone
 4. Se esiste un'unità di controllo del rischio autonoma rispetto alle strutture operative sui mercati, si comunichi:
 - a chi risponde l'unità
 - qual è il ruolo dell'unità
 - quali sono gli strumenti di cui dispone
 - se viene predisposta una apposita manualistica relativa alle procedure di controllo del rischio, inviandone, in tal caso, una copia
 - se è prevista una regolare segnalazione da parte dell'unità di controllo al consiglio di amministrazione e alla direzione sull'esposizione al rischio

b) Sistema dei limiti

Si indichi:

1. quali sono le modalità di definizione e di formalizzazione dei limiti operativi, con quale periodicità viene controllato il loro rispetto e con quale frequenza vengono rivisti
2. qual è l'articolazione dei limiti in relazione a:
 - tipologia di servizio prestato;
 - unità operative coinvolte;
 - livelli di autonomia dei responsabili
3. quale procedura viene attivata e quali interventi sono previsti in caso di sconfinamento dei limiti assegnati

c) Sistema delle deleghe

1. Descrivere l'articolazione delle deleghe all'interno dell'azienda con riferimento ai diversi servizi prestati
2. Descrivere gli strumenti utilizzati per rendere noti alla struttura i poteri delegati
3. Descrivere i meccanismi di controllo previsti per verificare il rispetto delle deleghe e indicare se esiste una procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti

C. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTA DIREZIONE

Si indichi:

1. se sono stabilite dal consiglio di amministrazione le linee generali sul tipo di attività (prodotti, mercati, funzioni) da svolgere e sulle relative politiche di controllo del rischio nonché con quali modalità vengono comunicate all'interno dell'azienda (qualora esista un documento contenente le linee-guida, allegarne copia)
2. se sono state delegate competenze in materie di controllo dei rischi ad un apposito comitato all'interno del consiglio di amministrazione
3. con quale frequenza viene rivisto il livello aggregato di rischio
4. quali organi aziendali partecipano alla decisione di entrare in nuovi mercati o in nuovi prodotti
5. quale tipo di informativa viene fornita al consiglio di amministrazione, all'alta direzione e agli altri dirigenti responsabili e con quale periodicità (allegare copia dei *reports* prodotti)
6. quali sono gli altri livelli gerarchici coinvolti nel processo di gestione e controllo del rischio e di quale tipo di deleghe sono investiti

II. INFORMAZIONI SUI SINGOLI SERVIZI

A. NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI

1. Descrivere l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto, ecc.)
2. Indicare il numero di *desks* esistenti e i mercati nei quali la SIM opera

B. COLLOCAMENTO

1. Descrivere l'articolazione della rete distributiva utilizzata, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche
2. In caso di collocamento con garanzia, indicare se esiste all'interno della SIM una unità ad hoc preposta all'analisi delle operazioni e alla loro valutazione in termini di rischio. In caso di risposta negativa, descrivere le modalità utilizzate per l'analisi e la valutazione delle operazioni di collocamento

C. GESTIONE

1. Descrivere la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.), indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito
2. Descrivere i sistemi utilizzati per:

- garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori
 - evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione
3. Descrivere i sistemi utilizzati per garantire il rispetto:
 - delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa
 - delle istruzioni impartite dai clienti
 4. Indicare se all'unità sono attribuiti compiti in materia di:
 - scelta delle strategie di investimento dei portafogli
 - scelta dei titoli da immettere nella gestione
 5. In caso di risposta negativa alla domanda precedente, indicare l'unità amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione.
 6. Nel caso di delega della gestione a soggetti esterni, indicare l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati.
 7. Indicare i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela

D. RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

1. Descrivere:
 - le modalità di reperimento degli ordini (canale bancario, reti di vendita, ecc.)
 - le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (es. trasferimento a SIM di negoziazione del gruppo, ecc.)

CAPITOLO 3

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO

1. Rinvio alle disposizioni del Regolamento del 2 luglio 1991

Fino all'emanazione delle disposizioni di attuazione dell'art. 25, comma 1, lett. *a*) del Decreto, si applica – ai sensi dell'art. 67, comma 1 del Decreto stesso – la disciplina di cui al Titolo IV del Regolamento del 2 luglio 1991 (in Appendice).

Con riferimento all'art. 30, comma 4 del Regolamento del 2 luglio 1991, si riporta nell'allegato A una nota esplicativa della metodologia di base maggiormente diffusa che potrà essere utilizzata per il calcolo del coefficiente “delta” nella determinazione del valore delle opzioni ai fini dell'applicazione dei “ratios” patrimoniali.

Si raccomanda agli intermediari che intendono operare sul mercato delle opzioni di avere accesso a sistemi informativi che consentano di calcolare il coefficiente “delta” da applicare alle opzioni utilizzando modelli appropriati ai vari strumenti negoziati. Resta rimessa alla prudente valutazione di ciascun operatore – avuto riferimento alla tipologia di opzioni in considerazione – la scelta del modello ritenuto più idoneo.

Gli operatori fanno tenere alla Banca d'Italia una descrizione dei sistemi concretamente utilizzati.

Allegato A

Il modello fondamentale di riferimento per la valutazione delle opzioni è quello di Black e Scholes del 1973, sviluppato per opzioni call europee su azioni che non pagano dividendi prima della scadenza dell'opzione. La formula per la determinazione del valore dell'opzione call è la seguente:

$$C = S N(d_1) - Ke^{-rt} N(d_2)$$

$$\text{dove } d_1 = \frac{\log(F / K) + (\sigma^2 / 2)t}{\sigma \sqrt{t}} \quad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{t}$$

C = valore dell'opzione

S = prezzo dell'attività sottostante

K = prezzo di esercizio della call

r = tasso di interesse esente da rischio ⁽¹⁾

σ = volatilità del prezzo dell'attività sottostante ⁽²⁾

t = tempo intercorrente fino alla scadenza dell'opzione

e^{-rt} = fattore di sconto tra la data di determinazione prezzo e la data di scadenza dell'opzione

$N(x)$ è la funzione di distribuzione per una variabile normale standardizzata.

La volatilità del rendimento del titolo sottostante può essere stimata in due modi:

- 1) come volatilità storica, in base all'analisi delle serie temporali di prezzi del titolo in un periodo precedente la data di valutazione ⁽²⁾;
- 2) come volatilità implicita. Partendo dalla quotazione corrente dell'opzione call e dai valori degli altri fattori si risolve con procedimento iterativo la formula di Black e Scholes in funzione di σ .

Come noto, il modello di Black e Scholes ipotizza:

- che l'andamento dei prezzi dell'attività sottostante possa essere approssimato da un processo log-normale;
- l'esistenza di un mercato perfettamente efficiente e senza frizioni;
- che il tasso di interesse del mercato e la varianza del valore di riferimento siano costanti per il periodo di durata dell'opzione.

¹ Operativamente, come tasso di interesse esente da rischio può essere adottato il rendimento dei BOT a sei mesi.

² La volatilità del prezzo dell'attività sottostante di un'opzione può essere determinata calcolando la deviazione standard delle differenze percentuali del valore giornaliero dell'attività medesima rilevata nei sei mesi precedenti.

Se il mercato risponde a queste caratteristiche il modello in esame offre una base rigorosa per calcolare il rischio di una posizione in opzioni. Il fattore fondamentale per tale calcolo sono le variazioni del prezzo del titolo.

La sensibilità rispetto al fattore prezzo è misurata dal coefficiente “delta” – derivata prima di C rispetto a S – che misura il rapporto tra le variazioni di C e quelle di S in costanza degli altri fattori. Il coefficiente “delta” consente quindi di stimare l’impatto su C di una variazione del prezzo:

$$\text{variazione di } C = \text{delta} \cdot \text{variazione di } S$$

Matematicamente il “delta” si ricava dalla formula di Black e Scholes:

$$\text{delta} = N(d_1)$$

Il “delta” varia in un intervallo compreso fra 0 e 1. Il suo valore è minimo quando S è molto inferiore a K (prezzo di esercizio) e la scadenza dell’opzione è prossima. In tal caso la probabilità di aumenti di prezzo tali da portare l’opzione call “in the money” ⁽¹⁾ alla scadenza sono molto remote: il mercato si attende che l’opzione scada senza valore e pertanto il legame col prezzo del titolo è molto debole. Il “delta” tende all’unità per prezzi (S) molto superiori a K , in quanto è molto probabile che l’opzione venga esercitata ⁽²⁾.

Opzioni put

Nel caso di opzioni put di tipo europeo il valore di equilibrio coerente con il modello sopra descritto si ottiene dalla relazione di parità call-put.

Il valore (P) del put europeo sarà:

$$P = Ke^{-rt} N(-d_2) - S N(-d_1)$$

Il tal caso il “delta” risulta pari al complemento a 1 del “delta” di un’opzione call uguale per condizioni, vale a dire:

$$\text{delta} = 1 - N(d_1)$$

o

o o

Avendo a riferimento la formula di Black e Scholes sono stati elaborati nella teoria finanziaria numerosi adattamenti per tener conto di situazioni specifiche; si riportano di seguito i più diffusi.

¹ Un’opzione è detta “in the money” quando il prezzo di mercato dell’attività sottostante è maggiore del prezzo di esercizio dell’opzione, “at the money” se i due prezzi sono uguali e “out of the money” se il prezzo di esercizio è maggiore di quello di mercato dell’attività.

² Per una esemplificazione della procedura di calcolo del coefficiente “delta” cfr. Tav 1.

Opzioni su valute

Nel caso di opzioni su valute la formula di riferimento richiede una modifica per tener conto del rendimento associato alla valuta (che non viene riconosciuto al detentore dell'opzione).

In tali casi è sufficiente sostituire nelle citate formule il valore S con Se^{-qt} , dove q è il tasso di interesse della valuta oggetto del contratto (quella acquistabile nel caso di call, quella vendibile nel caso di put)

Le formule base diventano pertanto (¹):

$$C = Se^{-qt} N(d_1) - Ke^{-rt} N(d_2)$$

$$P = Ke^{-rt} N(-d_2) - Se^{-qt} N(-d_1)$$

dove:
$$d_1 = \frac{\log(S/K) + (r - q - \sigma^2/2)t}{\sigma \sqrt{t}} \qquad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{t}$$

pertanto: “delta” per opzioni call = $e^{-qt} \cdot N(d_1)$

“delta” per opzioni put = $e^{-qt} \cdot |N(d_1) - 1|$

Opzioni su obbligazioni

Nel caso di opzioni su obbligazioni la formula tradizionale di Black e Scholes richiede i seguenti aggiustamenti:

- ove non vi siano stacchi di cedole durante la vita dell'opzione: sia il prezzo dell'obbligazione sottostante sia quello di esercizio dell'opzione sono espressi tel-quel;
- per le opzioni con scadenza successiva allo stacco di una o più cedole, il prezzo dell'attività sottostante è calcolato sottraendo al corso tel-quel dell'obbligazione il valore attualizzato delle cedole in scadenza nel periodo di vita dell'opzione (²).

Opzioni su futures

Nel caso di opzioni su contratti a termine e futures, si può fare riferimento alla formula di Black:

$$C = (F N(d_1) - K N(d_2)) \cdot e^{-rt}$$

¹ L'approccio proposto per le opzioni su valute è adottabile anche per le opzioni su indici di borsa purché tali indici non siano di capitalizzazione. In tali casi (indici non di capitalizzazione) q sarà il tasso medio annualizzato di dividendo delle azioni presenti nell'indice.

² Tale metodologia può essere adottata anche per le opzioni su azioni nel caso di stacco dividendi durante la vita dell'operazione.

$$P = (K N(-d_2) - F N(-d_1)) \cdot e^{-rt}$$

$$\log(F/K) + (\sigma^2/2) t$$

$$\text{dove: } d_1 = \frac{\log(F/K) + (\sigma^2/2) t}{\sigma \sqrt{t}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{t}$$

pertanto: “delta” per opzioni call = $e^{-rt} \cdot N(d_1)$

“delta” per opzioni put = $e^{-rt} \cdot [N(d_1) - 1]$

F = prezzo a termine o futures.

Opzioni su tassi di interesse (caps, floors) ⁽¹⁾

Il modello delle opzioni europee su futures può essere esteso alle opzioni su tassi di interesse, vale a dire quei contratti che prevedono il pagamento dall'emittente al detentore a una o più scadenze periodiche future:

- nel caso del cap, della differenza positiva tra un tasso corrente di mercato, scelto come indice, e un tasso di esercizio (strike rate) fissato nel contratto;
- nel caso del floor, della differenza positiva tra lo strike rate e il livello corrente dell'indice.

In proposito, si osserva che i contratti in questione andranno considerati come un paniere di opzioni che dà vita ad una serie di possibili pagamenti. In particolare, ad ogni singolo pagamento previsto nella vita del contratto è applicata la formula di Black sostituendo al prezzo future il valore forward del tasso di mercato (scelto come indice) relativo al periodo compreso tra la data di determinazione del medesimo e quella del possibile pagamento. Come prezzo di esercizio andrà computato lo strike rate.

Opzioni americane

Le opzioni americane danno al detentore, rispetto a quelle europee, la facoltà aggiuntiva di anticipare l'esercizio rispetto alla data di scadenza. In generale, la valutazione di tali opzioni prende come punto di partenza il valore di una corrispondente opzione europea, alla quale viene aggiunto il valore di esercizio anticipato, che può essere più o meno rilevante a seconda dei casi.

Per le opzioni call occorre distinguere il caso di titoli con distribuzione di dividendi nel periodo di validità da quello senza distribuzione di dividendi; in pratica, in un mercato efficiente solo il primo tipo si differenzia da un'opzione di tipo europeo in quanto dà la possibilità di esercitare il diritto prima che si abbia la diminuzione di prezzo connessa alla distribuzione del dividendo.

Per le opzioni put la diversità tra opzioni europee e americane è in funzione della differenza tra valore corrente e prezzo di esercizio.

¹ Ai fini che qui interessano i contratti cc.dd. “collar” possono essere scomposti in due opzioni: un cap e un floor.

Per valutare le opzioni americane si possono utilizzare:

- 1) adattamenti empirici delle formule analitiche valide per le europee;
- 2) formule analitiche complesse;
- 3) procedimenti numerici basati ad esempio sulla costruzione di alberi binomiali che descrivono l'evoluzione del prezzo del titolo sottostante al trascorrere del tempo.

Dei tre approcci, quello di più generale applicazione è il terzo, in quanto consente di simulare, nell'arco della vita dell'opzione, l'effetto sul prezzo della distribuzione dei proventi nonché le scelte assumibili dal detentore in relazione alla convenienza dell'esercizio anticipato. Uno svantaggio dei modelli binomiali è dato dalla lunghezza dei tempi di calcolo degli stessi.

Tavola 1

**ESEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CALCOLO DEL
COEFFICIENTE DELTA SECONDO LA FORMULA DI BLACK E SCHOLES
(opzioni call)**

1) Determinare la volatilità annualizzata (σ) del prezzo dell'attività sottostante:

Giorni	Prezzo dell'attività sottostante (a)	Variazioni del prezzo di ciascun giorno rispetto al precedente ⁽¹⁾ (b)	Media aritmetica dei valori di cui alla colonna b (c)	Scarto dei valori di cui alla colonna b rispetto alla media (d)	Volatilità giornaliera = deviazione standard (e)	Volatilità annualizzata ⁽²⁾ (f)
1	P_1	–		–		
2	P_2	$V_1 = \log \frac{P_2}{P_1}$		$S_1 = V_1 - \overline{M}$		
3	P_3	$V_2 = \log \frac{P_3}{P_2}$	$\overline{M} = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} V_i}{n-1}$	$S_2 = V_2 - \overline{M}$	$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n-1} S_i^2}{n-1}}$	$\sigma = \sigma_g \cdot \sqrt{\frac{\text{giorni lavorativi nell'anno}}{n}}$
...		
n	P_n	$V_{n-1} = \log \frac{P_n}{P_{n-1}}$		$S_{n-1} = V_{n-1} - \overline{M}$		

(1) Per il calcolo delle variazioni potrà essere utilizzata, per semplicità operativa, la formula:

$$V_n = (P_n - P_{n-1}) / P_{n-1}$$

che per variazioni dei prezzi non eccessive fornisce risultati sostanzialmente analoghi.

(2) Calcolata ipotizzando una crescita lineare della variabilità nell'anno.

- 2) calcolare il rapporto tra prezzo corrente dell'attività cui l'opzione fa riferimento e prezzo di esercizio dell'opzione;
- 3) determinare il logaritmo naturale del risultato dell'operazione di cui al punto 2;
- 4) elevare al quadrato il valore della volatilità (punto 1) e dividerlo per 2;

- 5) aggiungere al risultato di cui al precedente punto 4 il valore assoluto del tasso di interesse dei BOT a 6 mesi in essere alla data di valutazione (es. tasso BOT 10%, andrà aggiunto 0,10);
- 6) moltiplicare il risultato ottenuto al punto 5 per il periodo di tempo intercorrente fino alla scadenza dell'opzione (numero giorni alla scadenza/365);
- 7) calcolare la radice quadrata del dato relativo al tempo intercorrente fino alla scadenza dell'opzione;
- 8) moltiplicare il dato ottenuto al precedente punto 7 per la volatilità del prezzo dell'attività sottostante (punto 1);
- 9) il valore indicato nella formula con d_1 si ottiene sommando il risultato di cui al punto 3 con quello del punto 6 e dividendo per il dato ottenuto al punto 8;
- 10) il coefficiente "delta" è pari al valore assoluto assunto dalla funzione di distribuzione normale in corrispondenza del dato ottenuto al precedente punto 9 (d_1 nella formula).

I valori della distribuzione normale sono rilevabili dalle "tavole" della distribuzione normale in genere allegate ai manuali di statistica ovvero calcolabili con appositi programmi elaborativi.

CAPITOLO 4

VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA ⁽¹⁾

1. Fonti normative

- Art. 25, comma 1, lett. *a*) del Decreto;
- art. 107, comma 2 del T.U. bancario.

2. Ambito di applicazione

Sono escluse dall'applicazione della presente normativa le SIM appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del T.U. bancario o a un gruppo sottoposto a vigilanza consolidata in un altro Paese dell'Unione Europea ⁽²⁾.

3. Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si definiscono:

- “gruppo”, l'insieme costituito dalle società, con sede in Italia o all'estero, che:
 - a*) controllano la SIM;
 - b*) sono controllate dalla SIM;
 - c*) sono controllate dalla stessa società che controlla la SIM;
 - d*) sono partecipate almeno per il 20 per cento del capitale con diritto di voto, anche congiuntamente, dalla SIM o dalle società di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).
- Per la nozione di controllo si fa riferimento all'art. 23 del T.U. bancario; si computano anche le partecipazioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposta persona;
- “enti finanziari”:
 - le SIM e le imprese di investimento;

¹ Le disposizioni contenute in questo capitolo sono state emanate con Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 25 febbraio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 1997).

² Tenuto conto che nei Paesi aderenti al Comitato di Basilea vengono applicate regole di vigilanza consolidata sostanzialmente equivalenti a quelle definite dalle direttive comunitarie, si fa presente che possono richiedere di essere esentate dall'osservanza della presente normativa anche le SIM appartenenti a gruppi vigilati su base consolidata in ambito “G-10”, a condizione che l'istanza sia corredata dalla documentazione necessaria a comprovare l'effettiva sottoposizione a tale forma di controllo nel Paese di origine.

- gli intermediari finanziari di cui al titolo V del T.U. bancario;
- le società di gestione previste dalle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344 e 25 gennaio 1994, n. 86;
- le società, con sede in Italia o all'estero, esercenti, in via esclusiva o prevalente, altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b) del T.U. bancario;
- “enti finanziari vigilati”:
 - le SIM e le imprese di investimento;
 - gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. bancario;
 - le società di gestione previste dalle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344 e 25 gennaio 1994, n. 86;
- “gruppo vigilato”: l'insieme degli enti finanziari sottoposti a vigilanza su base consolidata o sub-consolidata ai sensi del successivo paragrafo 4.

4. Sottoposizione a vigilanza consolidata

Le SIM – non ricomprese in un gruppo bancario né sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Paese dell'Unione Europea ⁽¹⁾ – che facciano parte di un gruppo nel cui ambito rientrano anche altri enti finanziari, sono sottoposte a vigilanza su base consolidata ove ricorrano le condizioni seguenti:

- 1) tutti gli enti finanziari del gruppo siano enti finanziari vigilati. Nel caso in cui siano ricompresi nel gruppo enti finanziari non vigilati, le attività e i proventi di questi ultimi devono essere di importo trascurabile rispetto al totale delle attività e dei proventi degli enti finanziari dell'intero gruppo;
- 2) gli enti finanziari del gruppo siano controllati, direttamente o indirettamente, da un unico ente finanziario vigilato posto al vertice del gruppo stesso o in posizione di *sub-holding* rispetto alla capogruppo. Tale ente o la SIM svolge funzione di referente della vigilanza su base consolidata (“ente referente”) nei confronti della Banca d'Italia ⁽²⁾. Nella catena partecipativa che unisce gli enti finanziari del gruppo non devono essere compresi soggetti diversi dagli enti finanziari medesimi.

¹ Cfr. nota precedente.

² La funzione di ente “referente” della vigilanza su base consolidata può essere svolta dalla SIM (o da una qualunque SIM del gruppo ove questo ne ricomprenda più di una) anche se essa non sia posta al vertice del gruppo o del “sottogruppo”. Tale circostanza deve essere indicata nella comunicazione prevista dal paragrafo 5.1.

La vigilanza su base consolidata o sub-consolidata è esercitata nei confronti dell'ente referente e degli altri enti finanziari vigilati del gruppo secondo le disposizioni indicate di seguito.

Tali soggetti rimangono sottoposti a vigilanza su base consolidata o sub-consolidata fino a quando non venga meno una delle condizioni indicate ai precedenti punti 1) e 2).

Le SIM ricomprese in gruppi non bancari che dispongono – secondo quanto previsto nel successivo capitolo 5 – di sistemi e procedure informative per la conoscenza delle fonti di capitale e di finanziamento degli altri enti finanziari del gruppo possono richiedere alla Banca d'Italia di essere esonerate dal rispetto delle disposizioni in materia di vigilanza consolidata previste dal presente capitolo.

5. Esercizio della vigilanza su base consolidata

5.1. Comunicazioni alla Banca d'Italia

Ove ricorrano le condizioni previste nel precedente paragrafo 4, l'ente referente comunica alla Banca d'Italia:

- a) l'articolazione complessiva del gruppo di appartenenza con l'indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti;
- b) l'elenco degli enti ricompresi nel perimetro del gruppo, con l'indicazione dei rapporti partecipativi.

L'ente referente può chiedere alla Banca d'Italia che siano esclusi dalla vigilanza consolidata gli enti finanziari:

- ricompresi nel gruppo e non legati alla SIM da rapporti di controllo verticale o controllati dalla stessa controllante (soggetti di cui alla lettera d) della definizione di gruppo riportata al paragrafo 3);
- che rivestono un interesse trascurabile rispetto allo scopo delle presenti disposizioni.

Per gli enti di cui si richiede l'esclusione, dovranno essere forniti gli elementi atti a valutare la rilevanza delle attività e dei proventi di questi ultimi rispetto al totale delle attività e dei proventi degli enti finanziari dell'intero gruppo nonché i riferimenti in ordine ai rapporti finanziari e operativi in essere con gli altri enti finanziari del gruppo;

- c) le soluzioni organizzative e i controlli interni adottati all'interno del gruppo per garantire il rispetto delle norme in materia di vigilanza su base consolidata;
- d) i sistemi e le procedure informative adottate per garantire che l'ente referente sia in grado di adempiere ai compiti di vigilanza su base consolidata e di conoscere con tempestività e completezza i rapporti intercor-

renti tra i soggetti per i quali si richiede l'esclusione e gli enti finanziari inclusi nella vigilanza consolidata.

L'ente referente comunica alla Banca d'Italia ogni aggiornamento delle predette informazioni.

Sulla base delle informazioni ricevute la Banca d'Italia valuta se ricorrano tutte le condizioni per l'applicazione della vigilanza su base consolidata ed accerta che la struttura del gruppo nel suo complesso non sia di ostacolo all'esercizio della vigilanza medesima.

5.2. *Obblighi dell'ente referente della vigilanza su base consolidata*

All'ente referente compete di verificare che gli enti finanziari ricompresi nel gruppo vigilato rispettino su base consolidata, secondo i criteri riportati nel successivo paragrafo 6, le disposizioni del Regolamento del 2 luglio 1991 in materia di:

- a) concentrazione dei rischi;
- b) coefficienti patrimoniali sui rischi di credito e di cambio;
- c) coefficienti patrimoniali sui rischi di posizione, di regolamento e di controparte ove nel gruppo vi sia almeno una SIM autorizzata all'esercizio dei servizi di negoziazione in conto proprio o di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia.

Il requisito minimo di patrimonializzazione del gruppo vigilato è pari alla somma delle coperture richieste ai sensi delle lettere b) e c) nonché dell'eventuale copertura patrimoniale aggiuntiva prevista dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi; il patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo è calcolato secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 8.

L'ente referente riceve dagli enti finanziari esclusi dalla vigilanza consolidata i dati previsti nell'allegato A del successivo capitolo 5.

L'ente referente deve tra l'altro disporre di strutture tecnico-organizzative idonee a consentire l'adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di vigilanza consolidata e verificare che all'interno del gruppo siano adottati presidi organizzativi e controlli interni adeguati a consentire il rispetto delle norme in materia di vigilanza su base consolidata.

6. **Rispetto delle regole prudenziali a livello consolidato**

L'ente referente provvede a verificare il rispetto delle regole prudenziali a livello consolidato secondo le istruzioni di seguito indicate.

6.1. Struttura dei coefficienti patrimoniali consolidati

La struttura dei coefficienti patrimoniali a livello consolidato è analoga a quella dei coefficienti patrimoniali individuali previsti nel titolo IV del Regolamento del 2 luglio 1991.

Pertanto, salvo quanto diversamente disposto nel presente capitolo, nel calcolo dei coefficienti consolidati si applicano le regole previste per il calcolo dei coefficienti individuali delle SIM.

6.2. Rischi di posizione, regolamento e controparte

I coefficienti patrimoniali sui rischi di posizione, regolamento e controparte a livello consolidato sono calcolati facendo riferimento al portafoglio non immobilizzato delle SIM e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del T.U. bancario autorizzati alla prestazione di servizi di investimento e ricompresi nel gruppo. Sono esclusi gli altri enti finanziari vigilati.

Le posizioni relative al portafoglio non immobilizzato detenute da ciascuna SIM e da ciascun intermediario finanziario di cui all'art. 107 del T.U. bancario autorizzato alla prestazione di servizi di investimento devono essere mantenute distinte per determinare il livello di copertura patrimoniale richiesto a ciascuno di essi in relazione ai rischi in questione.

Con riferimento ai rischi di regolamento e controparte sono escluse le posizioni nei confronti di altri enti finanziari vigilati del gruppo.

La copertura patrimoniale complessiva richiesta all'insieme degli enti ricompresi nell'area di consolidamento a fronte dei rischi di posizione, regolamento e controparte è pari alla somma delle coperture richieste a ciascuno degli intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento.

6.3. Rischi di credito, di concentrazione e di cambio

Per il calcolo dei coefficienti consolidati relativi ai rischi di credito, di concentrazione e di cambio, si procede preliminarmente al consolidamento dei conti degli enti finanziari vigilati del gruppo in base ai metodi previsti dalla disciplina in materia di bilancio consolidato di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 87, e alle relative disposizioni di attuazione. In particolare:

- a)* il metodo di consolidamento integrale si applica ai soggetti controllati;
- b)* il metodo di consolidamento proporzionale si applica ai soggetti sottoposti a controllo congiunto;
- c)* il metodo del patrimonio netto si applica ai soggetti collegati almeno al 20 per cento.

Tuttavia, qualora con riferimento ai soggetti di cui alla lettera *c*) si configurino, a giudizio della Banca d'Italia, situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante, può essere richiesta la sottoposizione di tali soggetti al metodo di consolidamento integrale o proporzionale.

Ai fini della disciplina sui rischi di credito, di concentrazione e di cambio si fa riferimento al complesso delle esposizioni degli enti finanziari facenti parte del gruppo vigilato come risulta dal consolidamento dei conti.

Per quanto riguarda il rischio di concentrazione, il superamento dei limiti previsti all'art. 41, commi 1, 2 e 3 del Regolamento del 2 luglio 1991 può riguardare le sole posizioni relative al portafoglio non immobilizzato delle SIM e degli altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento rientranti nell'area di consolidamento. In tal caso, la copertura patrimoniale aggiuntiva di cui all'art. 41, comma 5 del Regolamento del 2 luglio 1991 va calcolata individualmente per ciascun intermediario e quindi sommata alle altre coperture richieste su base consolidata per determinare il requisito minimo di patrimonializzazione del gruppo vigilato.

La disciplina sul rischio di concentrazione a livello consolidato non si applica ai crediti acquistati da terzi da parte degli intermediari finanziari del gruppo, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. bancario, e vantati nei confronti di società appartenenti al gruppo, a condizione che gli intermediari in questione non abbiano in essere operazioni di raccolta del risparmio presso il pubblico ai sensi dell'art. 11 del T.U. bancario.

7. Regole di vigilanza prudenziale su base individuale per le SIM e per gli altri enti finanziari sottoposti a vigilanza consolidata

La copertura patrimoniale minima richiesta su base individuale alle SIM sottoposte a vigilanza consolidata è ridotta di un terzo. La stessa agevolazione è riconosciuta alle SIM appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del T.U. bancario.

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. bancario sono esentati dal rispetto delle regole di vigilanza individuale previste nel capitolo V delle "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale".

8. Calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato

Per il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato si procede preliminarmente al consolidamento dei conti degli enti finanziari vigilati del gruppo in base ai metodi previsti dalla disciplina in materia di bilancio consolidato di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 87, e alle relative disposizioni di attuazione. In particolare:

a) il metodo di consolidamento integrale si applica ai soggetti controllati;

- b) il metodo di consolidamento proporzionale si applica ai soggetti sottoposti a controllo congiunto;
- c) il metodo del patrimonio netto si applica ai soggetti collegati almeno al 20 per cento.

Tuttavia, qualora con riferimento ai soggetti di cui alla lettera c) si configurino, a giudizio della Banca d'Italia, situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante, può essere richiesta la sottoposizione di tali soggetti al metodo di consolidamento integrale o proporzionale.

Il patrimonio di vigilanza consolidato è costituito, oltre che dalle componenti del patrimonio di vigilanza individuale, dalle poste caratteristiche che risultano dalle operazioni di consolidamento (differenze negative o positive di consolidamento, ecc.).

In particolare, il patrimonio di vigilanza consolidato è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, secondo quanto riportato nell'allegato 12 del Regolamento del 2 luglio 1991.

Il capitale versato, le riserve, escluse quelle di rivalutazione, e il fondo per rischi finanziari generali costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità primaria. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni di propria emissione in portafoglio, delle attività immateriali, delle perdite di esercizi precedenti, nonché delle perdite di rilevante entità registrate in comparti dell'attività aziendale diversi dalla negoziazione per conto proprio nell'esercizio in corso, costituisce il "patrimonio di base". Tale aggregato viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione.

I gruppi che esercitano l'attività di locazione finanziaria computano inoltre tra gli elementi del patrimonio di base – secondo il pertinente segno algebrico – l'effetto netto che deriverebbe sulla situazione patrimoniale aziendale dall'applicazione del c.d. "metodo finanziario" ai contratti della specie (c.d. "riserva finanziaria"), come determinato ai fini della redazione della nota integrativa del bilancio.

Le riserve di rivalutazione, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le passività subordinate con durata originaria non inferiore a 5 anni e i fondi rischi costituiscono, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'allegato 12 del Regolamento del 2 luglio 1991, gli elementi patrimoniali di qualità secondaria. Il totale dei suddetti elementi costituisce il "patrimonio supplementare di secondo livello". Tale aggregato è computabile entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del patrimonio di base; tuttavia, le passività subordinate di cui sopra non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di base.

Oltre agli elementi indicati nei commi precedenti, evitando duplicazioni nel computo, sono inclusi nel patrimonio di vigilanza i seguenti elementi che costituiscono il "patrimonio supplementare di terzo livello":

- a) i proventi netti ovvero le perdite nette nonché le plusvalenze e le minusvalenze sul portafoglio non immobilizzato delle SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, delle attività di negoziazione per conto proprio e collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia, dedotti gli eventuali oneri fiscali e gli ulteriori prevedibili oneri. Tale aggregato, che può assumere valore positivo o negativo, è computato senza alcuna limitazione nel patrimonio di vigilanza;
- b) le passività subordinate con durata originaria non inferiore a 2 anni, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'allegato 12 del Regolamento del 2 luglio 1991, emesse dalle SIM e dagli altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, appartenenti al gruppo vigilato. Esse sono computabili al massimo entro il 150 per cento del patrimonio di base che residua dopo la copertura del rischio di credito. In particolari circostanze, previo consenso della Banca d'Italia, il limite di cui sopra può essere elevato al 250 per cento. In luogo delle passività subordinate di cui alla presente lettera, è possibile includere nel patrimonio supplementare di terzo livello un pari ammontare di elementi del patrimonio supplementare di secondo livello.

Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e del patrimonio supplementare di secondo e terzo livello si deducono:

- le partecipazioni in banche, SIM ed altri enti finanziari nonché le attività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione detenuti in tali enti, non elisi nel processo di consolidamento, secondo quanto riportato nell'allegato 12 del Regolamento del 2 luglio 1991;
- un importo pari al 50 per cento dell'ammontare delle minusvalenze sui titoli del portafoglio immobilizzato degli enti finanziari vigilati.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE SIM APPARTENENTI A GRUPPI NON SOTTOPOSTI A VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA ⁽¹⁾

1. Fonti normative

Art. 25, comma 1, lett. *b*) del Decreto.

2. Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si definisce “gruppo” l’insieme delle società, con sede in Italia o all’estero, che:

- a*) controllano la SIM;
- b*) sono controllate dalla SIM;
- c*) sono controllate dalla stessa società che controlla la SIM;
- d*) sono partecipate almeno per il 20 per cento del capitale con diritto di voto, anche congiuntamente, dalla SIM o dalle società di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

3. Ambito di applicazione

Sono tenute al rispetto delle disposizioni del presente capitolo tutte le SIM appartenenti a gruppi che ricomprendono, oltre alla SIM medesima, altre società ed enti finanziari.

Sono escluse le SIM appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del T.U. bancario o a un gruppo sottoposto a vigilanza consolidata in un altro Paese dell’Unione Europea ⁽²⁾ nonché le SIM ricomprese in un gruppo non bancario che, ricorrendone le condizioni, rispettino le disposizioni in materia di vigilanza su base consolidata.

¹ Le disposizioni contenute in questo capitolo sono state emanate con Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 24 dicembre 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1997).

² Tenuto conto che nei Paesi aderenti al Comitato di Basilea vengono applicate regole di vigilanza consolidata sostanzialmente equivalenti a quelle definite dalle direttive comunitarie, si fa presente che possono richiedere di essere esentate dall’osservanza della presente normativa anche le SIM appartenenti a gruppi vigilati su base consolidata in ambito “G-10”, a condizione che l’istanza sia corredata dalla documentazione necessaria a comprovare l’effettiva sottoposizione a tale forma di controllo nel Paese di origine.

4. Caratteristiche dei sistemi di verifica delle fonti di capitale e di finanziamento

Le SIM che fanno parte di un gruppo devono stipulare accordi con la capogruppo affinché siano istituiti sistemi e procedure informative adeguati a consentire alle SIM medesime di conoscere in maniera tempestiva e completa le fonti di capitale e di finanziamento delle società ed enti finanziari appartenenti al gruppo nonché la composizione aggiornata del gruppo medesimo.

Tra le società e gli enti finanziari non sono ricomprese le società la cui attività consiste in via esclusiva nell'assunzione di partecipazioni, non a fini di successivo smobilizzo, in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria.

I sistemi e le procedure prevedono almeno che le SIM del gruppo:

- I) ricevano – con cadenza semestrale – dalle società ed enti finanziari del gruppo:
 - a) i dati sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria indicati nell'allegato A;
 - b) tutte le informazioni in ordine alle posizioni di rischio assunte dagli enti finanziari necessarie per determinare il grado di concentrazione dei rischi a livello aggregato secondo quanto previsto dal Regolamento del 2 luglio 1991;
- II) possano verificare la correttezza, completezza e tempestività delle informazioni ricevute.

5. Comunicazioni alla Banca d'Italia

5.1. Relazione illustrativa

Le SIM inviano alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e all'Amministrazione Centrale – Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria (Divisione Analisi e Interventi I) una relazione illustrativa dei sistemi e delle procedure adottati in ottemperanza alle presenti disposizioni.

La relazione contiene almeno indicazioni circa:

- a) le informazioni inviate dalle società del gruppo alle SIM e la periodicità delle stesse;
- b) le soluzioni adottate per garantire la completezza e tempestività delle segnalazioni ricevute, con particolare riguardo alle società del gruppo con sede all'estero;
- c) i controlli interni posti in essere per verificare l'efficacia dei sistemi e delle procedure adottate per comunicare alle SIM le informazioni relative alle società ed enti finanziari del gruppo.

Le SIM indicano altresì se siano stati eventualmente predisposti sistemi che consentono la misurazione e il controllo dei rischi su base consolidata o aggregata e la tipologia dei rischi considerati.

Alla relazione va allegato uno schema con l'articolazione del gruppo.

La relazione è inviata entro tre mesi dall'iscrizione all'albo di cui all'art. 9 del Decreto. Le variazioni intervenute nei sistemi di verifica delle fonti di capitale e di finanziamento o nell'articolazione del gruppo sono comunicate alla Banca d'Italia entro trenta giorni.

5.2. Comunicazioni periodiche

Le SIM inviano alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e all'Amministrazione Centrale – Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria (Divisione Analisi e Interventi I), entro quattro mesi dalla data di riferimento ⁽¹⁾:

- a) le informazioni di cui al precedente paragrafo 4, punto I), lett. a), ricevute dalle società ed enti finanziari del gruppo;
- b) le informazioni relative al grado di concentrazione dei rischi a livello aggregato, determinato facendo riferimento sia alle posizioni di rischio della SIM sia a quelle comunicate dalle società ed enti finanziari del gruppo.

5.3. Comunicazione dei rischi

Le SIM notificano tempestivamente alla Banca d'Italia la presenza, nelle società ed enti finanziari del gruppo, di rischi che potrebbero avere effetti negativi sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale delle SIM medesime.

¹ Nel caso di più SIM ricomprese nel medesimo gruppo, le informazioni richieste potranno essere trasmesse da una sola di esse, previa comunicazione alla Banca d'Italia sottoscritta da tutte le SIM del gruppo e fermo restando che queste ultime devono essere comunque in possesso di tutti i dati in questione. Inoltre, si precisa che:

- le informazioni di cui alla lettera a) devono essere rese in forma disaggregata per ciascun ente finanziario del gruppo. Ove il numero degli enti finanziari del gruppo sia particolarmente elevato, sarà bene predisporre anche una situazione aggregata;
- con riferimento alla lettera b), non è necessario trasmettere all'organo di Vigilanza tutte le informazioni ricevute dagli enti finanziari, ma solo le posizioni di rischio che eccedono i limiti (individuale e globale) previsti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Allegato A

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE ⁽¹⁾	
Crediti verso banche	Debiti verso banche
Crediti verso enti finanziari	Debiti verso enti finanziari
– appartenenti al gruppo	– appartenenti al gruppo
– non appartenenti al gruppo	– non appartenenti al gruppo
Crediti verso clientela	Debiti verso clientela
– appartenente al gruppo	– appartenente al gruppo
– non appartenente al gruppo	– non appartenente al gruppo
Obbligazioni e altri titoli di debito	Debiti rappresentati da titoli
– emessi da imprese finanziarie del gruppo	Altre passività
– emessi da imprese non finanziarie del gruppo	– verso imprese finanziarie del gruppo
– emessi da altri	– verso imprese non finanziarie del gruppo
Azioni, quote e altri titoli di capitale	– verso altri
– di imprese finanziarie del gruppo	Fondi per rischi ed oneri
– di imprese non finanziarie del gruppo	Fondo per rischi finanziari generali
– di altri	Fondi rischi su crediti
Partecipazioni in imprese non del gruppo	Passività subordinate
– finanziarie	Capitale versato
– non finanziarie	Riserve e sovrapprezzi di emissione
Partecipazioni in imprese del gruppo	
– finanziarie	
– non finanziarie	
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali	
Azioni o quote proprie	
Altre attività	
– verso imprese finanziarie del gruppo	
– verso imprese non finanziarie del gruppo	
– verso altri	

¹ Tra le società e gli enti finanziari non sono ricomprese le società la cui attività consiste in via esclusiva nell'assunzione di partecipazioni, non a fini di successivo smobilizzo, in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria; viceversa, le società in questione vanno ricomprese tra le imprese non finanziarie.

GARANZIE, IMPEGNI E OPERAZIONI FUORI BILANCIO (¹)

Garanzie rilasciate

- a imprese finanziarie del gruppo
- a imprese non finanziarie del gruppo
- ad altri

Impegni

1) Operazioni di acquisto e vendita di titoli e valute non ancora regolate

- con imprese finanziarie del gruppo
- con imprese non finanziarie del gruppo
- con altri

2) Operazioni in contratti derivati (²)

- con imprese finanziarie del gruppo
- con imprese non finanziarie del gruppo
- con altri

¹ Tra le società e gli enti finanziari non sono ricomprese le società la cui attività consiste in via esclusiva nell'assunzione di partecipazioni, non a fini di successivo smobilizzo, in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria; viceversa, le società in questione vanno ricomprese tra le imprese non finanziarie.

² Andranno indicati in questa categoria anche i contratti di opzione. Non devono essere computati i contratti derivati negoziati sui mercati regolamentati. I contratti devono essere valorizzati facendo riferimento all'equivalente creditizio, come definito dalle modalità di calcolo del rischio di controparte delle SIM.

INFORMAZIONI DI CONTO ECONOMICO ⁽¹⁾	
Interessi passivi e oneri assimilati	Interessi attivi e proventi assimilati
– ad imprese finanziarie del gruppo	– da imprese finanziarie del gruppo
– ad imprese non finanziarie del gruppo	– da imprese non finanziarie del gruppo
– ad altri	– da altri
Commissioni passive	Commissioni attive
– ad imprese finanziarie del gruppo	– da imprese finanziarie del gruppo
– ad imprese non finanziarie del gruppo	– da imprese non finanziarie del gruppo
– ad altri	– da altri
Perdite da operazioni finanziarie	Profitti da operazioni finanziarie
– con imprese finanziarie del gruppo	– con imprese finanziarie del gruppo
– con imprese non finanziarie del gruppo	– con imprese non finanziarie del gruppo
– con altri	– con altri
Spese amministrative	Dividendi e altri proventi
– corrisposte ad imprese del gruppo	– da imprese finanziarie del gruppo
– altre	– da imprese non finanziarie del gruppo
Altri oneri di gestione	– da altri
Altri costi	Altri proventi di gestione
	Altri ricavi

¹ Tra le società e gli enti finanziari non sono ricomprese le società la cui attività consiste in via esclusiva nell'assunzione di partecipazioni, non a fini di successivo smobilizzo, in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria; viceversa, le società in questione vanno ricomprese tra le imprese non finanziarie.

CAPITOLO 6

VIGILANZA INFORMATIVA

1. Fonti normative

Artt. 10 e 27 del Decreto.

2. Deliberazioni assembleari

Le SIM inviano alla Banca d'Italia la seguente documentazione:

- a) prima della convocazione dell'assemblea che deve discuterle, le proposte che importano modificazioni dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni e fusioni con altre società, insieme ad apposita relazione illustrativa degli amministratori;
- b) entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle materie indicate sub a), il verbale dell'assemblea e le deliberazioni adottate.

3. Bilancio e relazione semestrale

Le SIM fanno tenere alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale – Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria (Divisione Analisi e Interventi I):

- a) entro trenta giorni dall'approvazione dell'assemblea, copia del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato (ove tenute alla redazione dello stesso) unitamente alla delibera di approvazione;
- b) entro quattro mesi dalla fine del primo semestre, la relazione semestrale di cui all'art. 56 del Regolamento del 2 luglio 1991 (in appendice).

4. Partecipazioni qualificate al capitale

In relazione alla disciplina in materia di partecipazioni al capitale (cfr. titolo I, capitolo 3), si ricorda che l'art. 10, comma 4 del Decreto prevede che le SIM comunichino alla Banca d'Italia:

- a) gli acquisti e le cessioni di partecipazioni qualificate nel proprio capitale;
- b) almeno una volta all'anno, l'identità dei soci che possiedono partecipazioni qualificate e l'entità delle medesime.

Sull'argomento, si fa presente che le SIM:

- adempiono all'obbligo sub *a*) inviando di volta in volta alla Banca d'Italia una copia del modello 19L ricevuto dal soggetto che ha posto in essere l'operazione;
- ai fini di quanto previsto sub *b*), trasmettono con cadenza annuale – insieme alla documentazione di bilancio – le notizie richieste facendo riferimento alla compagine sociale alla data di approvazione del bilancio.

5. Comunicazioni a cura del presidente del collegio sindacale

I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti irregolarità nella gestione delle SIM, ovvero violazioni delle norme che ne disciplinano l'attività, sono tempestivamente trasmessi in copia alla Banca d'Italia, a cura del presidente del collegio sindacale.

Al riguardo, si precisa che non devono essere trasmessi i verbali relativi agli accertamenti effettuati dal collegio sindacale qualora da essi non risultino anomalie o irregolarità nella gestione della società ovvero non contengano proposte o contestazioni formulate dall'organo di controllo.

6. Segnalazioni su supporto magnetico

6.1. Obblighi di segnalazione

Le SIM inviano alla Banca d'Italia, con la cadenza indicata nel paragrafo 6.3, le segnalazioni statistiche e di vigilanza su supporto magnetico previste nell'apposito «Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare».

6.2. Criteri per la compilazione delle segnalazioni

Gli schemi segnaletici e le istruzioni per la rappresentazione dei fatti aziendali nelle segnalazioni su supporto magnetico sono contenute nel citato «Manuale».

Le responsabilità in ordine alla correttezza delle segnalazioni e, quindi, alla adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali (amministratori, sindaci, direttore generale, ecc.), ciascuno per quanto di propria competenza.

In tale ambito, può essere opportuno predisporre appositi strumenti di controllo interno volti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze dei sistemi informativo-contabili aziendali.

6.3. Contenuto delle segnalazioni e termini di invio

Le SIM sono tenute a produrre periodicamente alla Banca d'Italia le segnalazioni di seguito indicate, nei termini ivi previsti:

DATI PATRIMONIALI (Sezione I) Tutte le SIM ⁽¹⁾ Periodicità: trimestrale	
Data di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di ricezione
31 marzo	25 aprile
30 giugno	25 luglio
30 settembre	25 ottobre
31 dicembre	25 febbraio dell'anno successivo

DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI (Sezione II) Tutte le SIM ⁽¹⁾ Periodicità: semestrale	
Periodo di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di ricezione
1° gennaio – 30 giugno	25 luglio
1° gennaio – 31 dicembre	25 febbraio dell'anno successivo

⁽¹⁾ Le SIM che chiudono il bilancio in data diversa dal 31 dicembre inviano le segnalazioni di cui alle Sezioni I e II con riferimento all'anno solare e non all'esercizio sociale.

PORTAFOGLIO E POSIZIONI IN CONTRATTI DERIVATI (Sezione III) Solo per le SIM che prestano il servizio di negoziazione in conto proprio o di collocamento "con garanzia" Periodicità: mensile	
Data di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di ricezione
ultimo giorno di calendario di ciascun mese	giorno 25 del mese successivo

PATRIMONIO DI VIGILANZA (Sezione IV)			
SIM che prestano il servizio di negoziazione in conto proprio o di collocamento "con garanzia" Periodicità: mensile		Altre SIM Periodicità: trimestrale	
Data di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di ricezione	Data di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di ricezione
ultimo giorno di calendario di ciascun mese	giorno 25 del mese successivo	(come per la Sezione I)	

COEFFICIENTI PATRIMONIALI (Sezione V)			
SIM che prestano il servizio di negoziazione in conto proprio o di collocamento "con garanzia" Periodicità: mensile		Altre SIM (limitatamente alle sottosezioni 5, 8, 9, 10 e 11) Periodicità: trimestrale	
Data di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di ricezione	Data di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di ricezione
ultimo giorno di calendario di ciascun mese	giorno 25 del mese successivo	(come per la Sezione I)	

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ ESERCITATE (Sezione VI) E SEGNALAZIONI STATISTICHE (Sezione VII) Tutte le SIM ⁽²⁾ Periodicità: trimestrale (dati riferiti a ciascun mese del trimestre)	
Periodo di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di ricezione
mesi di gennaio, febbraio e marzo	25 aprile
mesi di aprile, maggio e giugno	25 luglio
mesi di luglio, agosto e settembre	25 ottobre
mesi di ottobre, novembre e dicembre	25 gennaio dell'anno successivo

⁽²⁾ Le SIM che prestano solo il servizio di raccolta ordini e/o mediazione non redigono la Sezione VII.

BILANCIO E SITUAZIONE SEMESTRALE DEI CONTI (Sezione VIII) Tutte le SIM, ivi comprese quelle non operative ⁽³⁾	
Periodo di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di ricezione
esercizio sociale	giorno 25 del mese successivo a quello in cui è approvato il bilancio
situazione semestrale	giorno 25 del quarto mese successivo alla fine del primo semestre dell'esercizio

⁽³⁾ La sottosezione 3 della Sezione VIII, relativa al bilancio consolidato, riguarda ovviamente solo le SIM tenute a redigere tale documento.

L'obbligo di invio delle sezioni dalla I alla VII sorge dal mese in cui l'intermediario inizia l'operatività di almeno una delle attività per le quali è stato autorizzato. A tal fine l'intermediario medesimo comunica alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente e alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale – Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria (Divisione Analisi e Interventi I), con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di inizio di ciascuna delle attività autorizzate, compilando lo schema di comunicazione di cui all'allegato A.

Le società in liquidazione coatta amministrativa sono tenute unicamente all'invio delle sezioni VI e VII, entro i termini sopra indicati.

6.4. Lettera di attestazione

Allo scopo di attestare la rispondenza dei dati segnalati a quelli della contabilità aziendale, le società trasmettono alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente una comunicazione, redatta secondo il facsimile di cui all'allegato B, sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale e dal direttore generale. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione

dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

7. Comunicazioni relative agli esponenti aziendali

Le SIM segnalano alla Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina, le variazioni intervenute nella compagine degli organi sociali e le sostituzioni dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza.

Le segnalazioni sono effettuate tramite supporto magnetico prodotto con la procedura informatica fornita dalla Banca d'Italia secondo le modalità previste nel «Manuale per la produzione delle segnalazioni OR.SO.».

I supporti magnetici sono accompagnati da una lettera, generata automaticamente dalla procedura e sottoscritta dal legale rappresentante della società segnalante che in tal modo attesta la veridicità delle informazioni.

Le SIM appartenenti a gruppi bancari iscritti all'albo previsto dall'art. 64 del T.U. bancario:

- inviano le segnalazioni in forma cartacea alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente nei termini sopra indicati;
- effettuano le segnalazioni su supporto magnetico tramite la capogruppo.

Allegato A

MODULO DI COMUNICAZIONE INIZIO OPERATIVITÀ

Denominazione società:

Codice fiscale:

Codice ABI:

TIPO SERVIZI AUTORIZZATI	DATA INIZIO OPERATIVITÀ (GIORNO, MESE ANNO)
1) Negoziazione per conto proprio
2) Negoziazione per conto terzi
3) Collocamento con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente
4) Collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente
5) Gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari
6) Ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione

(data)

(il legale rappresentante)

Allegato B

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla
Banca d'Italia
Filiale di

(denominazione della società)

(codice ente)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che questa società trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità aziendale.

Le suddette segnalazioni derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione.

(data)

(timbro della società)

Il presidente del consiglio di amministrazione

Il presidente del collegio sindacale

Il direttore generale

CAPITOLO 7

VIGILANZA ISPETTIVA

1. Fonti normative

Art. 29 del Decreto.

2. Accertamenti ispettivi

La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le SIM con facoltà di richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

La Banca d'Italia può inoltre chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM stabilite sul territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità per le verifiche, nonché concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di SIM insediate nei loro territori.

Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività degli enti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni regolanti l'esercizio dell'attività medesima. In particolare, l'accertamento ispettivo è volto a valutare la complessiva situazione tecnica e organizzativa dell'ente, nonché a verificare l'attendibilità delle informazioni fornite all'organo di Vigilanza.

Gli accertamenti possono essere generali ovvero rivolti a specifici settori dell'operatività dei soggetti ispezionati.

3. Rapporto ispettivo

A conclusione degli accertamenti viene redatto il "rapporto ispettivo" contenente la descrizione circostanziata (c.d. costatazioni) dei fatti ed atti aziendali riscontrati, non in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l'esercizio dell'attività⁽¹⁾.

Il rapporto ispettivo viene consegnato alla società ispezionata; nella circostanza, ove ne ricorrano i presupposti, si procede altresì alla contestazione formale delle irregolarità riscontrate.

¹ Qualora non siano state accertate carenze della specie, la chiusura del procedimento ispettivo viene comunicata alla SIM con apposita lettera.

Nel termine di trenta giorni dalla consegna del fascicolo ispettivo la società interessata deve far conoscere alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.

Entro il medesimo termine, sia la SIM sia i singoli esponenti aziendali interessati devono inviare le eventuali controdeduzioni in ordine alle singole irregolarità contestate.

TITOLO III

BILANCIO DI ESERCIZIO

CAPITOLO 1

BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Fonti normative

Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 87.

2. Disciplina

Il bilancio individuale e consolidato delle SIM è redatto secondo le disposizioni contenute nell'allegato 9 del Regolamento del 2 luglio 1991 (in appendice).

TITOLO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

CAPITOLO 1

MODALITÀ DI DEPOSITO E SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEL DENARO DI PERTINENZA DELLA CLIENTELA

1. Rinvio alle disposizioni del Regolamento del 2 luglio 1991

Fino all'emanazione delle disposizioni di attuazione dell'art. 25, comma 1, lett. c) del Decreto, si applica – ai sensi dell'art. 67, comma 1 del Decreto stesso – la disciplina di cui al Titolo III, Capo II del Regolamento del 2 luglio 1991 (in appendice).

CAPITOLO 2

GESTIONE DEL PATRIMONIO DEI FONDI PENSIONE DA PARTE DI SIM

1. Fonti normative

Artt. 6, comma 4, *6-bis* e 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di disciplina delle forme pensionistiche complementari.

2. Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si definiscono:

- “fondi pensione”, le forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 124/93;
- “patrimonio libero”, il patrimonio di vigilanza eccedente l’importo necessario per il rispetto dei requisiti patrimoniali richiesti per la prestazione di servizi di investimento.

3. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle SIM autorizzate all’esercizio dell’attività di cui all’art. 1, comma 3, lett. *d*) del Decreto (gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi) e alle imprese di investimento estere che intendono istituire e/o gestire fondi pensione.

4. Requisiti per la gestione del patrimonio dei fondi pensione

Possono svolgere l’attività di gestione del patrimonio di fondi pensione le SIM che abbiano un patrimonio di vigilanza non inferiore a 5 miliardi di lire e almeno pari allo 0,5 per cento del valore complessivo netto dei patrimoni di terzi gestiti; quest’ultimo requisito non si applica quando l’ammontare del patrimonio di vigilanza della SIM raggiunge i 20 miliardi di lire.

Nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, le SIM devono inoltre disporre di un patrimonio libero almeno pari all’ammontare delle risorse necessarie per fare fronte all’impegno assunto in relazione alla garanzia prestata. I criteri e le procedure adottati per la determinazione degli impegni sono definiti dal consiglio di amministrazione della SIM, tenendo almeno conto:

- della congruenza tra le caratteristiche degli investimenti del fondo e degli impegni assunti nei confronti degli aderenti;
- dei rischi connessi agli investimenti in titoli;
- dei rischi connessi allo smobilizzo delle attività per far fronte a richieste di prestazioni anticipate degli aderenti.

I citati criteri e procedure sono sottoposti al parere della società di revisione e del collegio sindacale e portati a conoscenza della Banca d'Italia con la comunicazione di cui al paragrafo successivo .

5. Comunicazioni alla Banca d'Italia

Le SIM interessate a istituire e/o gestire fondi pensione provvedono ad inoltrare apposita comunicazione alla Banca d'Italia, corredandola di una relazione che illustri almeno:

- la struttura organizzativa adottata ovvero le modifiche che intendono apportare alla medesima per gestire le risorse dei fondi pensione;
- gli strumenti e le procedure predisposti al fine di verificare il rispetto dei requisiti patrimoniali minimi previsti al paragrafo precedente .

Tale comunicazione non esonera le SIM dall'adempimento di obblighi informativi nei confronti di altre autorità di controllo.

Ove vengano meno le condizioni previste per la gestione del patrimonio di fondi pensione indicate nel presente capitolo, le SIM sono tenute a darne immediata comunicazione alla Banca d'Italia.

6. Banca depositaria

Le risorse dei fondi pensione affidate in gestione alle SIM devono essere depositate presso una banca depositaria che presenti i requisiti previsti dalle "Istruzioni di vigilanza per gli organismi di investimento collettivo del risparmio".

CAPITOLO 3

FONDO NAZIONALE DI GARANZIA EX ART. 15 DELLA L. 1/91

1. Segnalazione delle commissioni e dei volumi intermediati relativi all'attività di negoziazione per conto terzi

Le SIM e le banche autorizzate a svolgere l'attività di negoziazione per conto terzi fanno tenere alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio, entro cinque giorni dalla fine del primo trimestre di ciascun anno, la segnalazione degli importi delle commissioni percepite e dei volumi intermediati per l'attività di negoziazione per conto terzi (con esclusione delle operazioni con soggetti non assistiti dalla garanzia del fondo ai sensi del D.M. 30.9.1991) nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre precedente ovvero dell'ultimo esercizio chiuso nel corso dell'anno precedente, utilizzando lo schema di cui all'allegato A.

Allegato A

SEGNALAZIONE DELLE COMMISSIONI E DEI VOLUMI INTERMEDIATI
RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE PER CONTO TERZI

Esercizio

Denominazione ente:

Codice fiscale:

Codice ABI:

VALORI ⁽¹⁾	COMMISSIONI	VOLUMI INTERMEDIATI ⁽²⁾
Azioni		
Obbligazioni		
Titoli di Stato		

(1) Le operazioni aventi ad oggetto i valori mobiliari diverse da azioni, obbligazioni e titoli di Stato andranno ricondotte in una di tali categorie sulla base di un criterio di assimilabilità dei valori trattati. A tal proposito, gli strumenti derivati su tassi e su titoli obbligazionari sono assimilabili alle obbligazioni; quelli su indici e su azioni vanno compresi nelle azioni; in quest'ultima categoria sono altresì convenzionalmente ricompresi gli strumenti derivati su valute. – (2) Somma degli acquisti e delle vendite effettuate nell'esercizio dell'attività di negoziazione per conto terzi, con esclusione delle operazioni riguardanti soggetti non assistiti dalla garanzia del Fondo ex art. 15 della L. 1/91, ai sensi del D.M. 30.9.91.

APPENDICE

REGOLAMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 2 LUGLIO 1991

Regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni

Gli articoli da 1 a 19 sono abrogati.

TITOLO III REGOLE ORGANIZZATIVE

.....

CAPO II DEPOSITO DEI VALORI MOBILIARI

Art. 20

Valori mobiliari consegnati alle SIM per l'esecuzione di incarichi ad esse conferiti dalla clientela

1. Le SIM non autorizzate all'esercizio dell'attività di custodia ed amministrazione dei valori mobiliari depositano, entro il giorno successivo a quello di ricezione, i valori mobiliari ricevuti dai clienti per l'esecuzione di incarichi ad esse conferiti, presso SIM autorizzate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge, presso aziende o istituti di credito ovvero presso la Monte Titoli S.p.A. o la gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia. Ove si tratti di valori mobiliari oggetto dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della Legge, le aziende ed istituti di credito devono essere muniti dell'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera f) della Legge.

2. Il deposito non è richiesto qualora l'esecuzione dell'incarico preveda la consegna materiale dei valori mobiliari ricevuti dal cliente e tale consegna sia imminente in relazione alla natura dell'incarico da espletare.

3. I valori mobiliari depositati sono rubricati presso i depositari in conti intestati alle SIM con indicazione che si tratta di beni di terzi. Detti conti sono tenuti distinti da quelli riguardanti i valori di proprietà della SIM e, con riferimento ai soli titoli nominativi, sono rubricati per singolo cliente qualora i depositari siano soggetti diversi dalla Monte Titoli S.p.A.

4. Le SIM tengono evidenza dei depositi effettuati in conti individuali intestati al cliente e suddivisi per tipologia di servizio prestato.

5. Le SIM verificano la corrispondenza tra la consistenza complessiva dei titoli di compendio dei conti individuali di cui al comma 4 e le risultanze degli estratti conto emessi dai depositari.

Art. 21

Modalità di deposito di somme di denaro

1. Le somme di denaro consegnate dalla clientela alle SIM per l'esecuzione di incarichi ad esse conferite, sono depositati dalle SIM medesime, entro il giorno successivo a quello di ricezione, presso aziende di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2, 3, 4 e 5.

Art. 22

Modalità di deposito di valori mobiliari presso la SIM

1. Nell'esercizio dell'attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari autorizzata ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge, le SIM stipulano con il cliente il contratto di deposito dei valori mobiliari di pertinenza di quest'ultimo. Nel contratto sono previste clausole in base alle quali:

- a) i valori mobiliari possono essere sub-depositati presso la Monte Titoli S.p.A. o presso la gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia;
- b) i valori mobiliari non ammessi alla gestione centralizzata presso gli organismi di cui alla lettera a) possono essere sub-depositati presso aziende ed istituti di credito ovvero presso altre SIM autorizzate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge. Ove si tratti di valori mobiliari oggetto dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della Legge, le aziende e istituti di credito dovranno essere muniti dell'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera f) della Legge.

2. Le SIM istituiscono conti individuali intestati ai clienti e suddivisi per tipologia di servizio prestato. In caso di sub-deposito ai sensi dell'art. 23, in ciascun conto è altresì riportata l'indicazione del sub-depositario.

Art. 23

Modalità di sub-deposito di valori mobiliari di pertinenza della clientela depositati presso la SIM

1. I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso le SIM.
2. I valori mobiliari sub-depositati sono rubricati presso i sub-depositari in conti, intestati alla SIM, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi, tenuti separati dai conti relativi ai valori mobiliari di proprietà delle SIM. Per i soli titoli nominativi, i conti presso i sub-depositari diversi dalla Monte Titoli S.p.A. sono rubricati per singolo cliente secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3.
3. Le SIM verificano la corrispondenza tra la consistenza complessiva dei titoli di compendio dei conti individuali di cui all'art. 22, comma 2, con le risultanze degli estratti conto emessi dai sub-depositari.

Art. 24

Aziende e istituti di credito

1. Le aziende e gli istituti di credito autorizzati ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera *f*) e 16, comma 1, della Legge, si attengono nello svolgimento dell'attività di intermediazione in valori mobiliari alle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23.

TITOLO IV
REGOLE DI VIGILANZA PRUDENZIALE

CAPO I
COEFFICIENTI MINIMI DI PATRIMONIO
E LIMITI ALLA CONCENTRAZIONE DEL RISCHIO

Art. 24-bis

Definizioni

1. Ai fini del presente Titolo, si intende:

- a*) per “portafoglio non immobilizzato”, i titoli e gli altri valori mobiliari non destinati a stabile investimento aziendale, ivi comprese le operazioni fuori bilancio nonché i contratti derivati detenuti a fini di negoziazione e quelli stipulati a copertura di rischi relativi a valori mobiliari del portafoglio non immobilizzato. Nel portafoglio non immobilizzato rientrano in particolare:
- l'intero portafoglio titoli – ad esclusione delle partecipazioni – delle SIM autorizzate all'attività ex art. 1, comma 1, lett. *a*) per conto proprio, della Legge;
 - i titoli assunti nell'ambito delle operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo o assunzione di garanzia dalle SIM autorizzate all'attività ex art. 1, comma 1, lettera *b*) della Legge, fermo restando quanto previsto nella successiva lettera *b*) del presente comma;
- b*) per “portafoglio immobilizzato”, le partecipazioni, incluse quelle in imprese del gruppo, nonché i titoli e gli altri valori mobiliari destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa, che siano cioè destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento. Le posizioni connesse agli investimenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 43 sono convenzionalmente ricomprese – ai soli fini del computo dei coefficienti patrimoniali di cui al presente Capo – tra quelle del portafoglio immobilizzato. Nel portafoglio immobilizzato rientrano altresì le operazioni fuori bilancio e i contratti derivati stipulati a copertura di rischi relativi a valori mobiliari del portafoglio immobilizzato;
- c*) per “patrimonio di vigilanza”, l'aggregato individuato ai sensi dell'articolo 46;
- d*) per “cliente”, il singolo soggetto ovvero il “gruppo di clienti connessi” nei cui confronti vengono assunti rischi, inclusi le banche, gli organismi internazionali e gli Stati;

- e) per “gruppo di clienti connessi”, due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto:
- uno di essi ha un potere di controllo sull’altro o sugli altri (connessione “giuridica”);
- ovvero,
- indipendentemente dall’esistenza di rapporti di controllo di cui al precedente alinea, esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie l’altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare difficoltà di rimborso dei debiti (connessione “economica”);
- f) per “esposizione del portafoglio non immobilizzato”, la somma di tutte le esposizioni nei confronti di un cliente costituite:
- dalla somma delle posizioni nette lunghe, determinate ai sensi dell’art. 28, in ciascuno degli strumenti emessi dal cliente o dal gruppo di clienti connessi in questione, che fanno parte del portafoglio non immobilizzato;
 - dalle esposizioni relative al rischio di regolamento di cui all’art. 38 e al rischio di controparte di cui all’art. 38-*bis*;
- g) per “esposizione totale”, l’esposizione del portafoglio non immobilizzato e la somma di tutte le attività di rischio per cassa – ivi compresi i finanziamenti, le partecipazioni, i titoli, i prestiti subordinati – e “fuori bilancio” nei confronti di un cliente calcolata ai sensi dell’Allegato 7/B;
- h) per “posizione di rischio”, l’esposizione totale ponderata secondo le regole indicate nell’Allegato 7/B, in considerazione della natura della controparte debitrice e delle eventuali garanzie acquisite;
- i) per “grandi rischi”, le posizioni di rischio di importo pari o superiore al 10 per cento del patrimonio di vigilanza;
- j) per “soggetti collegati”:
- l’“azionista rilevante”, vale a dire il soggetto che, in via diretta o indiretta, detiene almeno il 15 per cento del capitale sociale, o comunque il controllo, dell’ente o della società capogruppo del gruppo bancario di appartenenza;
- ovvero,
- le “società partecipate in misura rilevante”, vale a dire le società partecipate dall’ente in misura non inferiore al 20 per cento del capitale o comunque controllate.

Art. 25

Disposizioni generali

1. Le SIM nello svolgimento delle attività autorizzate rispettano i coefficienti patrimoniali e i limiti di concentrazione come definiti agli articoli 26 e 41 del presente Capo.

2. Le banche nello svolgimento delle attività autorizzate rispettano i coefficienti minimi patrimoniali e i limiti di concentrazione come definiti agli articoli 27, 38, 38-*bis* e 41 – limitatamente alla parte del portafoglio titoli non immobilizzati destinata all’esercizio dell’attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) in conto proprio della Legge nonché ai titoli e agli impegni assunti nell’esercizio dell’attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della Legge

con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia – e all'art. 37 del presente Capo.

3. La Banca d'Italia, nell'ambito della disciplina della vigilanza su base consolidata e nel rispetto delle disposizioni comunitarie, può stabilire per le banche e per le SIM ricomprese nella vigilanza su base consolidata coefficienti patrimoniali più bassi e limiti di concentrazione in misura più elevata di quelli previsti nel presente Capo.

4. La Banca d'Italia, nell'ambito della disciplina della vigilanza su base consolidata e nel rispetto delle disposizioni comunitarie, può consentire per le banche e per le SIM ricomprese nella vigilanza su base consolidata la compensazione delle posizioni del portafoglio non immobilizzato e delle posizioni in cambi con le corrispondenti posizioni di altri soggetti ricompresi nel medesimo gruppo sottoposto a vigilanza consolidata.

Art. 26

Coefficienti patrimoniali

1. I coefficienti patrimoniali si riferiscono alle seguenti categorie di rischio:

- rischio di posizione come definito all'art. 27;
- rischio di cambio come definito all'art. 37;
- rischio di regolamento come definito all'art. 38;
- rischio di controparte come definito all'art. 38-bis;
- rischio di credito come definito all'art. 38-ter;
- altri rischi come definiti all'art. 39.

Art. 27

Rischio di posizione

1. Il rischio di posizione esprime il rischio che deriva all'intermediario dall'oscillazione del corso dei valori mobiliari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione dell'ente emittente.

2. Il rischio di posizione riguarda le posizioni relative al portafoglio non immobilizzato e si calcola separatamente per:

- a) titoli di debito in conformità a quanto previsto agli articoli 32 e 33;
- b) titoli di capitale in conformità a quanto previsto agli articoli 34, 35, 35-bis e 36;
- c) parti di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) in conformità a quanto previsto all'articolo 36-bis.

Art. 28

Posizioni in titoli

1. Le posizioni in titoli possono essere:

- a) creditorie (lunghe) o debitorie (corte) lorde;

b) compensate;

c) creditorie o debitorie nette.

2. Le posizioni creditorie lorde sono costituite dai titoli in portafoglio, dai titoli da ricevere per operazioni da regolare e dalle altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, tassi o indici.

3. Le posizioni debitorie lorde sono costituite dai titoli da consegnare per operazioni non regolate e dalle altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, tassi o indici.

4. Le posizioni compensate sono costituite dal minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria e ad una posizione creditoria.

5. Le posizioni creditorie o debitorie nette sono quelle che residuano dalla compensazione tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde.

6. Le posizioni creditorie o debitorie lorde e nette nonché le posizioni compensate possono essere riferite a singoli titoli, a categorie di titoli o di emittenti.

7. Nel calcolo delle posizioni creditorie e debitorie nette, non è consentita la compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante.

Art. 29

Imputazione alle posizioni di particolari contratti su titoli di debito e tassi

1. I futures con titolo sottostante fittizio non devono essere computati nella determinazione della posizione netta di specifici titoli.

2. I futures su titoli e tassi di interesse, i "forward rate agreements" (di seguito Fras), gli acquisti e le vendite a termine di titoli di debito, le opzioni su titoli di debito danno luogo, per ciascuna operazione, a due posizioni contrapposte (metodo della doppia entrata) di cui una relativa all'attività negoziata con durata pari a quella dell'attività stessa, incrementata – per i Fras e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio – del periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione e l'altra di segno opposto, di durata pari al periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione dell'operazione.

3. Un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito determina:

a) una posizione creditoria (debetoria) sul titolo sottostante;

b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto.

4. Un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito fittizi determina:

a) una posizione creditoria (debetoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto più la durata del titolo fittizio oggetto del contratto;

b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto.

5. La negoziazione di un Fra che prevede la riscossione (il pagamento) del differenziale positivo (negativo) tra tasso corrente e il tasso fissato contrattualmente determina:

a) una posizione debitoria (creditoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto più il periodo di riferimento previsto per il calcolo degli interessi;

b) una posizione creditoria (debitoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto.

6. Un acquisto (vendita) a termine di un titolo di debito determina:

a) una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;

b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione.

6-bis. Un'operazione di acquisto (vendita) di titoli di debito con patto di rivendita (riacquisto) determina una posizione creditoria (debitoria) con scadenza pari alla data di liquidazione dell'operazione.

7. L'acquisto (vendita) di una opzione call o la vendita (acquisto) di una opzione put determinano:

a) una posizione creditoria (debitoria) sull'attività sottostante;

b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto.

8. Per i warrant si applicano le medesime disposizioni relative alle opzioni di cui al precedente comma 7.

9. I "cap" ed i "floor" sono assimilati ad una serie di opzioni ciascuna imputata secondo quanto previsto al precedente comma 7.

10. Uno swap su tassi di interesse in cui l'ente riceve (paga) un tasso d'interesse variabile e paga (riceve) un tasso d'interesse fisso è equiparato ad una posizione creditoria (debitoria) in un titolo a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla prossima data di revisione del tasso e ad una posizione debitoria (creditoria) in un titolo a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.

Art. 29-bis

Imputazione alle posizioni di particolari contratti su titoli di capitale e indici

1. Le operazioni a termine e i futures con titolo sottostante reale sono equiparati a posizioni creditorie o debitorie sui titoli cui fanno riferimento.

2. L'acquisto di una opzione call o la vendita di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni creditorie sul titolo cui fanno riferimento. La vendita di una opzione call o l'acquisto di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni debitorie sul titolo cui fanno riferimento.

3. Gli acquisti di futures su indici di borsa sono considerati posizioni creditorie, le vendite come posizioni debitorie.

4. L'acquisto di una opzione call o la vendita di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni creditorie. La vendita di una opzione call o l'acquisto di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni debitorie.

Art. 30

Criteri di valutazione delle attività

1. I titoli di debito e di capitale quotati in mercati regolamentati sono valutati al valore di mercato.
2. I titoli di debito e di capitale non quotati in mercati regolamentati sono valutati al loro presumibile valore di realizzo, tenendo conto per i primi anche dell'andamento dei tassi di interesse.
3. Le opzioni sono valutate ad un valore pari a "delta" volte quello dell'attività sottostante o del valore nominale del capitale di riferimento.
4. Il coefficiente "delta" di cui al comma 3 esprime la relazione tra la variazione del prezzo dell'opzione e la variazione del prezzo (o del livello corrente) dell'attività sottostante. La Banca d'Italia fornisce le metodologie di base maggiormente diffuse sul mercato da adottare per il calcolo del coefficiente "delta". Gli enti possono tuttavia utilizzare coefficienti "delta" calcolati secondo ulteriori metodologie, a condizione che queste ultime siano comunicate preventivamente alla Banca d'Italia.
5. Per i warrant si applicano le medesime disposizioni relative alle opzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.
6. I Fras e gli Interest rate swaps sono valutati ad un valore pari al valore nominale del capitale di riferimento.

Art. 31

Rilevazione del rischio di posizione

1. Il rischio di posizione relativo a titoli di debito e di capitale si articola in:
 - a) rischio generico, quello connesso con le variazioni del tasso di interesse per i titoli di debito ovvero all'andamento dei corsi dell'insieme dei titoli azionari quotati (indice di mercato) per i titoli di capitale;
 - b) rischio specifico, quello connesso con i fattori relativi al singolo emittente.
2. La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su titoli di debito è pari alla somma delle singole coperture patrimoniali di cui all'art. 32, comma 14 ed all'art. 33, comma 8.
3. La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su titoli di capitale è pari alla somma delle singole coperture patrimoniali di cui agli articoli 34, comma 6, 35, comma 8, 35-bis e 36, comma 4.
4. La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su parti di o.i.c.v.m. è pari alla copertura patrimoniale di cui all'art. 36-bis, comma 4.

Art. 32

Rischio generico su titoli di debito

1. La misurazione del rischio generico su titoli di debito è effettuata secondo le disposizioni dei commi successivi.

2. Nella determinazione della posizione debitoria o creditoria netta i titoli assunti nell'ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente non sono computati durante il periodo del collocamento. A partire dal giorno di chiusura del collocamento stesso sono computati – al netto degli impegni irrevocabili di acquisto assunti da terzi sulla base di un contratto formale – per importi ridotti delle seguenti percentuali:

- | | |
|---|---------------|
| – giorno di chiusura del collocamento | 100 per cento |
| – 1° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento | 90 per cento |
| – 2°-3° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento | 75 per cento |
| – 4° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento | 50 per cento |
| – 5° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento | 25 per cento |
| – dal 6° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento i titoli in questione devono essere computati per l'intero importo. | |

3. Gli enti possono compensare le posizioni in contratti a termine e strumenti derivati dello stesso tipo a condizione che:

- le posizioni siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella stessa valuta;
- il tasso di riferimento, per le posizioni a tasso variabile, o il tasso nominale, per le posizioni a tasso fisso, sia strettamente allineato;
- la successiva data di revisione del tasso di interesse, per le posizioni a tasso variabile, o la vita residua, per le posizioni a tasso fisso:
 - cadano nello stesso giorno, se inferiori ad un mese;
 - differiscano per non più di sette giorni, se comprese tra un mese e un anno;
 - differiscano per non più di trenta giorni, se superiori ad un anno.

4. L'ente suddivide le proprie posizioni nette in relazione alla valuta in cui sono denominate e calcola la copertura patrimoniale per il rischio generico separatamente per ciascuna valuta. A tal fine, tutte le posizioni nette sono aggregate distintamente per valuta di denominazione e ciascun aggregato è convertito in lire italiane.

5. «*omissis*»

6. Per ciascun aggregato di cui al comma 4, la posizione debitoria o creditoria netta di ciascun titolo viene imputata ad una delle fasce di vita residua di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, tenendo presente che:

- deve essere operata una distinzione tra titoli senza cedola o con cedola in corso avente un rendimento su base annua inferiore al 3 per cento e titoli con cedola in corso avente un rendimento su base annua pari o maggiore del 3 per cento;
- i titoli a tasso variabile sono imputati alla fascia di vita residua corrispondente alla prossima data di revisione del tasso;

c) le rate di ammortamento dei titoli di debito a tasso fisso con piano di ammortamento rateale sono imputate alla fascia di vita residua relativa alla scadenza di ciascuna rata;

d) le posizioni relative a futures, Fras, opzioni, warrant e swaps su tassi d'interesse o titoli fittizi sono imputate alle fasce di vita residua secondo quanto previsto nell'art. 29.

7. Alla somma delle posizioni creditorie e a quella delle posizioni debitorie di ciascuna fascia si applicano le ponderazioni dell'Allegato 2 del presente provvedimento.

8. Nell'ambito di ciascuna fascia si distinguono le posizioni compensate da quelle residue.

9. Sulle posizioni compensate (colonna f) all'interno delle singole fasce si applica il coefficiente patrimoniale della colonna g) e si determina così la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna fascia di scadenza (colonna h).

10. Le posizioni residue (colonne i ed l) in ciascuna fascia si compensano all'interno della rispettiva zona di appartenenza. Sulle posizioni compensate si applica il coefficiente patrimoniale della colonna n) e si determina la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna zona (colonna o).

11. Le posizioni residue (colonne p e q) all'interno della prima zona si compensano con quelle della seconda zona. Le posizioni residue all'interno della terza zona si compensano con le posizioni non compensate all'interno della seconda zona. Le posizioni non compensate della prima e della terza zona si compensano tra loro.

12. Sulle posizioni compensate tra le diverse zone si applicano i coefficienti della colonna u e si determina la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni compensate tra zone diverse (colonna v).

13. Sulle posizioni non compensate tra le diverse zone (colonna z) si applicano i coefficienti della colonna aa e si determina la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni non compensate (colonna bb).

14. L'obbligo di copertura patrimoniale globale relativa al rischio generico è pari alla somma dei totali di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 (colonna cc).

Art. 33

Rischio specifico sui titoli di debito

1. Le posizioni nette sono determinate con riferimento a ciascun titolo e aggregate per categorie di emittenti sulla base dei criteri che seguono.

2. I titoli di debito sono classificati nelle seguenti tre categorie:

I) titoli di Amministrazioni pubbliche: valori emessi o garantiti da governi e banche centrali di Paesi OCSE o di Paesi che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB) nonché dalle Comunità Europee;

II) titoli qualificati: valori emessi o garantiti da imprese di investimento rientranti nel campo di applicazione della Direttiva CEE 93/22 nonché di Paesi del "Gruppo dei Dieci", enti del settore pubblico (centrali e locali) ed enti creditizi di Paesi OCSE o di Paesi che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB), Banca Europea per gli investimenti

(BEI), banche multilaterali di sviluppo nonché gli altri valori emessi o garantiti da enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b*) della Direttiva CEE 89/647; valori di emittenti CEE quotati nei mercati dei Paesi d'origine, valori di emittenti OCSE quotati in mercati le cui regole di ammissione alla quotazione siano equivalenti – sulla base dei criteri determinati dalla Consob – a quelle previste nei Paesi CEE. La Banca d'Italia, nel rispetto della disciplina comunitaria, emana disposizioni di carattere generale in ordine alle caratteristiche che tali valori devono presentare;

III) altri titoli: valori diversi da quelli di cui ai precedenti punti *I)* e *II)*.

3. I futures e le opzioni con titolo sottostante reale sono imputati nella categoria emittente pertinente al titolo cui fanno riferimento. Non vanno computati gli swaps, i futures e le opzioni senza titolo sottostante o con titolo fittizio nonché i Fras.

4. Le posizioni di cui all'art. 29, lett. *b*) dei commi 3, 6 e 7, di durata pari al periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione dell'operazione non sono computate.

5. Nella determinazione della posizione debitoria o creditoria netta i titoli assunti nell'ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente non sono computati durante il periodo del collocamento. A partire dal giorno di chiusura del collocamento stesso sono computati – al netto degli impegni irrevocabili di acquisto assunti da terzi sulla base di un contratto formale – per importi ridotti delle seguenti percentuali:

– giorno di chiusura del collocamento	100 per cento
– 1° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento	90 per cento
– 2°-3° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento	75 per cento
– 4° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento	50 per cento
– 5° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento	25 per cento
– dal 6° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento i titoli in questione devono essere computati per l'intero importo.	

6. Le posizioni nette in titoli ricompresi nella categoria II del comma 2 sono ripartite nelle seguenti fasce di vita residua:

I) fino a 6 mesi;

II) da oltre 6 mesi a 24 mesi;

III) oltre 24 mesi.

7. Sulle posizioni determinate come indicato nei commi precedenti si applicano i coefficienti dell'Allegato 3 in relazione alla categoria di riferimento ed alla vita residua e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per ciascuna categoria (colonna *g*).

8. La copertura patrimoniale richiesta è pari alla somma degli importi della colonna *g* dell'Allegato 3.

Art. 34

Rischio generico su titoli di capitale quotati in mercati regolamentati

1. Ai fini della misurazione del rischio generico si determina la posizione netta generale con i criteri che seguono.

2. Per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria.

3. Si sommano tutte le posizioni creditorie nette e dal totale si sottraggono tutte le posizioni debitorie nette. La differenza determina la posizione netta generale.

4. In alternativa a quanto previsto dall'art. 29-bis, commi 3 e 4, ai fini della determinazione della posizione netta generale, i futures su indici di borsa, le opzioni su indici di borsa e su futures su indici di borsa possono essere scomposti in posizioni in ciascuno dei titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice oggetto dei contratti medesimi. Le posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice, pertanto, possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale ai fini della determinazione delle posizioni creditorie e debitorie nette. È ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproducono la composizione dell'indice oggetto del contratto, purché il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice. La parte del contratto su indice che non viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione creditoria o debitoria. Il ricorso a tale opzione deve avere carattere continuativo.

5. Le posizioni rivenienti da operazioni di collocamento e da impegni irrevocabili di acquisto di titoli di capitale sono calcolate in conformità con quanto previsto dall'art. 32, comma 2.

6. Sulla posizione netta generale si applica il coefficiente previsto dall'Allegato 4 e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per il rischio generico su titoli di capitale quotati (riga d dell'Allegato 4).

Art. 35

Rischio specifico su titoli di capitale quotati in mercati regolamentati

1. Ai fini della misurazione del rischio specifico vengono determinate le posizioni lorde generali riferite distintamente ai titoli qualificati e ai restanti titoli.

2. Rientrano tra i titoli qualificati quei valori mobiliari per i quali siano verificate tutte le seguenti condizioni:

a) sono emessi dai soggetti indicati nell'art. 33, comma 2, punto II);

b) presentano, secondo disposizioni di carattere generale emanate dalla Banca d'Italia sentita la Consob, un elevato grado di liquidità;

c) nessuna posizione rappresenta più del 5 per cento del portafoglio titoli di capitale dell'ente. Sono ammesse posizioni in singoli titoli superiori al 5 per cento e fino ad un massimo del 10 per cento purché il complesso di tali posizioni non superi il 50 per cento del portafoglio titoli di capitale dell'ente.

3. Per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria.

4. Al totale delle posizioni creditorie nette viene sommato il totale delle posizioni debitorie nette e si determina così la posizione lorda generale.

5. Le posizioni rivenienti da operazioni di collocamento e da impegni irrevocabili di acquisto di titoli di capitale sono calcolati in conformità con quanto previsto dall'art. 33, comma 5.

6. Ai fini della determinazione della posizione lorda generale gli enti possono non tenere conto dei contratti di cui all'art. 29-bis, commi 3 e 4, qualora essi siano negoziati su mercati regolamentati e riguardino indici ampiamente diversificati. Il ricorso a tale facoltà è subordinato al nullaosta da parte della Banca d'Italia.

7. In alternativa a quanto previsto dall'art. 29-bis, commi 3 e 4 nonché dal precedente comma 6, ai fini della determinazione della posizione lorda generale, i futures su indici di borsa, le opzioni su indici di borsa e su futures su indici di borsa possono essere scomposti in posizioni in ciascuno dei titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice oggetto dei contratti medesimi. Le posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice, pertanto, possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale ai fini della determinazione delle posizioni creditorie e debitorie nette. È ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproducono la composizione dell'indice oggetto del contratto, purché il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice. La parte del contratto su indice che non viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione creditoria o debitoria. Il ricorso a tale opzione deve avere carattere continuativo.

8. Sulle posizioni lorde generali si applicano i coefficienti previsti dall'Allegato 4 e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per il rischio specifico su titoli di capitale quotati (riga d dell'Allegato 4).

Art. 35-bis

Copertura patrimoniale aggiuntiva per contratti derivati su indici

1. Qualora gli enti effettuino una compensazione ai sensi dell'art. 34, comma 4 e 35, comma 7, applicano una copertura patrimoniale aggiuntiva pari al due per cento del valore di mercato delle posizioni compensate.

Art. 36

Rischio specifico e generico su titoli di capitale non quotati in mercati regolamentati

1. Ai fini della misurazione dei rischi specifico e generico su titoli di capitale non quotati viene determinata la posizione lorda generale con i criteri che seguono.

2. Per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria.

3. Al totale delle posizioni creditorie nette viene sommato il totale delle posizioni debitorie nette e si determina così la posizione lorda generale.

4. Sulla posizione lorda generale si applica il coefficiente del 12 per cento e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per i rischi specifico e generico su titoli di capitale non quotati secondo quanto riportato nell'Allegato 4/B.

Art. 36-bis

Rischio di posizione su parti di o.i.c.v.m.

1. Ai fini della misurazione del rischio su parti di o.i.c.v.m. vengono considerate le sole posizioni creditorie.

2. Gli enti aggregano le posizioni lunghe su quote di o.i.c.v.m. nelle seguenti categorie facendo riferimento al tipo di titoli più rischiosi acquisibili dagli o.i.c.v.m. sulla base dei relativi regolamenti di gestione o dei documenti costitutivi della società di investimento:

I) categoria A: titoli di cui all'art. 33, comma 2, punto I);

II) categoria B: titoli di cui all'art. 33, comma 2, punto II);

III) categoria C: titoli di cui all'art. 33, comma 2, punto III) nonché titoli di capitale.

3. Sulle posizioni determinate come indicato al comma precedente si applicano i coefficienti dell'Allegato 4/C in relazione alla categoria di riferimento e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per ciascuna categoria (colonna d).

4. La copertura patrimoniale richiesta è pari alla somma degli importi della colonna d dell'Allegato 4/C.

Art. 37

Rischio di cambio

1. Il rischio di cambio esprime l'esposizione dell'intermediario alle oscillazioni dei corsi delle valute. Ai fini del presente capo rileva la somma delle posizioni creditorie e debitorie nette in ciascuna valuta esclusa quella nazionale.

2. Sono da assimilare ai rapporti in valuta le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione collegate all'andamento dei tassi di cambio con una determinata valuta.

3. Le posizioni creditorie e debitorie lorde sono costituite dalla somma di tutte le attività e di tutte le passività espresse in valuta, ivi comprese le operazioni "fuori bilancio". Ai fini della determinazione delle posizioni creditoria e debitoria lorda non sono computate:

a) le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo;

b) le attività che costituiscono elementi negativi del patrimonio utile a fini di vigilanza;

c) le partecipazioni e le attività materiali.

Le esclusioni in questione non sono operate nei casi in cui si tratti di operazioni o attività coperte globalmente o specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine.

4. Gli acquisti di futures su valuta sono considerati posizioni creditorie, le vendite posizioni debitorie.

5. L'acquisto di una opzione call e la vendita di una opzione put sono equiparate a posizioni creditorie su valuta di importo pari al valore corrente del capitale di riferimento moltiplicato per il coefficiente "delta". Per la definizione del coefficiente "delta" si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 4.

6. La vendita di una opzione call e l'acquisto di una opzione put sono equiparate a posizioni debitorie su valuta di importo pari al valore corrente del capitale di riferimento moltiplicato per il coefficiente "delta".

7. I contratti a termine che prevedono lo scambio di valuta contro valuta sono equiparati alla combinazione di una posizione creditoria sulla valuta da ricevere e una posizione debitoria sulla valuta da consegnare.

8. La posizione netta (creditoria o debitoria) in ciascuna valuta è determinata dalla differenza tra la posizione creditoria e debitoria di cui al comma 3.

9. Nel calcolo della posizione netta di cui al comma 8 le valute la cui posizione creditoria e debitoria lorda, comprese le operazioni "fuori bilancio", espressa in moneta nazionale non supera il 2 per cento del totale delle attività e delle passività in valuta dell'ente, comprese le operazioni "fuori bilancio", sono convertite in valuta nazionale e aggregate fra loro come se si trattasse di un'unica valuta.

10. Le posizioni nette in ciascuna valuta sono convertite in valuta nazionale. Nella conversione sono adottati i tassi di cambio a pronti correnti. Per le operazioni a termine è possibile adottare il cambio a termine.

11. Le posizioni nette (creditorie o debitorie) in ciascuna valuta nonché la posizione netta (creditoria o debitoria) di cui al comma 9 sono sommate separatamente per formare, rispettivamente, il totale delle posizioni nette creditorie e il totale delle posizioni nette debitorie. Il più elevato di questi due totali rappresenta la posizione netta generale in valuta estera.

12. La copertura patrimoniale richiesta per il rischio di cambio è determinata applicando alla posizione netta generale di cui al comma 11 il coefficiente di copertura patrimoniale dell'8 per cento, secondo quanto riportato nell'Allegato 5, colonna g).

13. Nella determinazione della copertura patrimoniale richiesta per il rischio di cambio, le banche sommano alla posizione netta generale di cui al comma 11 la posizione netta generale in oro e altri metalli preziosi.

Art. 38

Rischio di regolamento

1. Il rischio di regolamento è quello connesso con la mancata consegna da parte della controparte alla scadenza del contratto dei titoli o degli importi di denaro dovuti per operazioni relative al portafoglio non immobilizzato. Sono ricomprese le operazioni relative a contratti derivati su titoli e tassi di interesse nonché a contratti su tassi di cambio conclusi a fini di negoziazione o per coprire componenti del portafoglio non immobilizzato.

2. Sulle operazioni indicate nel comma 1 (ad eccezione dei contratti di riporto e assimilati nonché di quelli di concessione o assunzione di titoli in prestito) non regolate dalla controparte alla scadenza si calcola la differenza tra il valore convenuto alla scadenza ed il valore corrente dei titoli o degli strumenti negoziati.

3. Nel caso in cui il mancato adempimento determina una perdita per l'ente, a partire dal 5° giorno lavorativo successivo a quello di scadenza si determina la copertura patrimoniale moltiplicando la differenza di cui al comma 2 per i coefficienti indicati nell'Allegato 6.

4. In alternativa a quanto disposto al comma 3 è possibile, per il periodo compreso tra il 5° ed il 45° giorno lavorativo successivo alla data di scadenza della negoziazione, determinare la copertura patrimoniale moltiplicando il prezzo della negoziazione per i coefficienti indicati nell'Allegato 6/B. Il ricorso a tale opzione deve avere carattere continuativo e deve essere comunicato alla Banca d'Italia.

Art. 38-bis
Rischio di controparte

1. Il rischio di controparte è quello dell'eventuale inadempimento della controparte in operazioni relative al portafoglio non immobilizzato.

2. Sulle negoziazioni di valori mobiliari per le quali non è ancora decorso il termine di liquidazione, è calcolata una copertura patrimoniale nel caso in cui sia stato versato il corrispettivo senza ricevere i titoli ovvero consegnati i titoli senza ricevere il corrispettivo.

3. La copertura patrimoniale è determinata applicando al corrispettivo versato ovvero al valore corrente dei titoli consegnati i coefficienti previsti nello schema dell'Allegato 6/C in funzione della categoria della controparte definita come segue:

- I) categoria A: governi e banche centrali di Paesi OCSE o di Paesi che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB) nonché le Comunità Europee;
- II) categoria B: imprese di investimento rientranti nel campo di applicazione della Direttiva CEE 93/22 nonché di Paesi del "Gruppo dei Dieci", enti del settore pubblico (centrali e locali), mercati regolamentati e stanze di compensazione nazionali e di Paesi esteri riconosciuti ai sensi dell'articolo 20, comma 8 della Legge, enti creditizi di Paesi OCSE o di Paesi che hanno concluso speciali accordi di prestito con il fondo monetario internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB), Banca Europea per gli Investimenti (BEI), banche multilaterali di sviluppo nonché gli altri enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) della Direttiva CEE 89/647;
- III) categoria C: controparti diverse da quelle di cui ai precedenti punti I) e II).

4. Per le operazioni di riporto passivo, di vendita di titoli con patto di riacquisto e di concessione di titoli in prestito, si determina la differenza tra il prezzo di mercato dei titoli e l'importo del finanziamento ottenuto o il valore della garanzia ricevuta.

5. Per le operazioni di riporto attivo, di acquisto di titoli con patto di rivendita e di assunzione di titoli in prestito, la SIM determina la differenza tra il finanziamento concesso o il valore della garanzia rilasciata ed il prezzo di mercato dei titoli ricevuti (¹).

6. Ai fini del calcolo delle differenze di cui ai precedenti commi 4 e 5, gli interessi maturati sono da includere nel calcolo del valore di mercato dei titoli nonché dell'importo del finanziamento concesso o ottenuto e delle garanzie.

7. Si escludono dalla determinazione del rischio di controparte le differenze di cui:

- a) ai precedenti commi 4 e 5 ove esse siano relative ad operazioni effettuate su mercati regolamentati in cui sono operanti meccanismi di compensazione e garanzia;

¹ Per le banche continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di coefficiente creditizio.

b) al precedente comma 4 se relative a titoli lasciati in deposito dalla controparte per tutta la durata del contratto presso la banca o la SIM venditrice del titolo a condizione che i titoli siano costituiti a garanzia reale dell'operazione.

8. Le SIM nel caso in cui il risultato delle differenze calcolate ai sensi dei commi 4 e 5 sia positivo determinano la copertura patrimoniale a fronte del rischio di controparte applicando a tali importi i coefficienti previsti nello schema dell'Allegato 6/C in funzione della categoria della controparte definita ai sensi del precedente comma 3.

9. Le banche, nel caso in cui il risultato delle differenze calcolate ai sensi del comma 4 sia positivo, determinano la copertura patrimoniale a fronte del rischio di controparte applicando a tali importi i coefficienti previsti nello schema dell'Allegato 6/C in funzione della categoria della controparte definita ai sensi del precedente comma 3.

9-bis. Il requisito per la copertura del rischio di controparte si applica anche alle esposizioni – in forma di diritti, commissioni, interessi, crediti, dividendi e depositi di garanzia inerenti contratti futures o a premio trattati su mercati regolamentati – connesse a voci comprese nel portafoglio non immobilizzato.

9-ter. Le SIM e le banche determinano la copertura patrimoniale di cui al comma *9-bis* applicando a tali esposizioni i coefficienti previsti nello schema dell'Allegato 6/C in funzione della categoria della controparte definita ai sensi del precedente comma 3.

10. Le SIM determinano la copertura patrimoniale a fronte del rischio di controparte relativa ai contratti derivati negoziati al di fuori di mercati regolamentati applicando i coefficienti previsti nell'Allegato 6/C agli equivalenti creditizi calcolati secondo la procedura indicata nell'Allegato 6/D, sezione II ⁽¹⁾.

11. Nella determinazione della copertura patrimoniale di cui al presente articolo le SIM e le banche tengono conto delle eventuali garanzie ricevute.

Art. 38-ter *Rischio di credito*

1. Il rischio di credito esprime il rischio di perdita per inadempimento dei debitori relativo alle attività di rischio, in bilancio e fuori bilancio, diverse da quelle che attengono al portafoglio non immobilizzato. Non costituiscono attività di rischio le attività dedotte dal patrimonio di vigilanza.

2. Sul complesso delle attività di rischio, ponderate secondo quanto previsto dall'Allegato 6/D, si applica il coefficiente dell'otto per cento e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per il rischio di credito.

3. L'ammontare del patrimonio di base e supplementare di secondo livello di cui ai commi rispettivamente 3 e 4 dell'art. 46, al netto degli elementi di cui al comma 6, lettere *a)* e *d)*, del medesimo articolo, deve essere uguale o superiore alla copertura patrimoniale richiesta ai sensi del comma 2.

¹ Per le banche continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di coefficiente creditizio.

Art. 39
Altri rischi

1. Sui costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento secondo quanto riportato nell'Allegato 7. La Banca d'Italia ha facoltà di ridurre tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività rispetto all'esercizio precedente.

2. I costi operativi fissi, ove nella nota integrativa nel bilancio non ne siano dettagliatamente indicati gli importi e i criteri seguiti per la loro determinazione, sono rappresentati dalla somma delle voci "80. Spese amministrative" e "110. Altri oneri di gestione" dello schema di conto economico individuale di cui all'Allegato n. 9.

3. Nel primo esercizio di attività si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento dei costi operativi fissi previsti nel bilancio di previsione annuale.

Articolo 40: *abrogato*

Art. 41
Concentrazione del rischio

1. L'ammontare complessivo dei grandi rischi va contenuto entro il limite globale di otto volte il patrimonio di vigilanza.

2. Ciascuna posizione di rischio va contenuta entro il limite individuale del 25 per cento del patrimonio di vigilanza.

3. Il limite individuale di cui al comma 2 è ridotto al 20 per cento quando il cliente è un soggetto collegato.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, i limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere superati a condizione che:

- il superamento sia dovuto esclusivamente a posizioni di rischio relative ad esposizioni del portafoglio non immobilizzato;
- qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione del portafoglio non immobilizzato non superi cinque volte il patrimonio di vigilanza;
- qualora siano trascorsi oltre 10 giorni, il complesso dei superamenti di cui si tratta sia contenuto entro sei volte il patrimonio di vigilanza.

5. Per ciascun superamento di cui al comma 4 è richiesta una copertura patrimoniale aggiuntiva calcolata secondo quanto riportato nell'Allegato 7/B, sezione II.

6. Le posizioni di rischio relative alle sole esposizioni diverse da quelle del portafoglio non immobilizzato non possono mai eccedere i limiti di cui ai commi 1, 2 e 3, calcolati utilizzando come denominatore il patrimonio di base e supplementare di secondo livello di cui ai commi rispettivamente 3 e 4 dell'art. 46, al netto degli elementi di cui al comma 6, lettere a) e d), del medesimo articolo.

Art. 41-bis

Disposizioni transitorie relative al coefficiente di concentrazione

1. Fino al 31 dicembre 1998:

- in deroga all'art. 24-bis, lettera i), per "grandi rischi" si intendono le posizioni di rischio pari o superiori al 15 per cento del patrimonio di vigilanza;
- il limite individuale di cui al comma 2 dell'art. 41 è elevato al 40 per cento.

Art. 42

Ambiti di applicazione

1. Alle SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, delle attività di cui all'art. 1, comma 1 della Legge, lettere a) per conto proprio e b) con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia, si applicano i coefficienti e i limiti di cui agli articoli 26 e 41.

2. Alle SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, di attività diverse da quelle indicate al comma 1 si applicano i coefficienti e i limiti di cui agli articoli 37, 38-ter, 39 e 41.

3. ...omissis...

Art. 43

Modalità di investimento del patrimonio

1. Le SIM autorizzate solo alle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) per conto terzi, b), c), d), e) ed f) della Legge investono il proprio patrimonio in beni ad uso funzionale e nelle partecipazioni ammesse ai sensi del titolo II. È altresì consentito l'investimento in:

- a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato, titoli emessi o garantiti da Stati esteri appartenenti all'area OCSE; obbligazioni emesse da banche multilaterali di sviluppo; obbligazioni o altri titoli di credito emessi da banche aventi sede in Paesi OCSE; obbligazioni di emittenti CEE quotate nei mercati regolamentati dei Paesi di origine;
- b) parti di o.i.c.v.m. le cui politiche d'investimento, quali risultano dal regolamento del fondo comune o dai documenti costitutivi della società di investimento, non abbiano ad oggetto titoli diversi da quelli indicati sub lettera a) del presente comma.

2. Al solo fine di coprirsi dai rischi di mercato connessi con i valori mobiliari di cui al comma 1, lettere a) e b), le SIM di cui al comma 1 possono acquistare i valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 2 della Legge.

Art. 44

Adeguatezza patrimoniale

1. L'ammontare del patrimonio utile a fini di vigilanza delle SIM deve essere uguale o superiore alla copertura patrimoniale richiesta per il rispetto dei coefficienti indicati nell'art. 42 secondo lo schema riportato nell'Allegato 7/C.

1-*bis*. L'ammontare del patrimonio utile a fini di vigilanza delle SIM non può comunque essere inferiore alla copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente patrimoniale di cui all'articolo 39.

2. Le SIM verificano quotidianamente il rispetto dei coefficienti minimi di patrimonio e dei limiti alla concentrazione del rischio.

Articolo 45: *abrogato*

CAPO II

PATRIMONIO UTILE AI FINI DI VIGILANZA

Art. 46

Patrimonio di vigilanza

1. Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, secondo quanto riportato nell'Allegato 12.

2. Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

3. Il capitale versato, le riserve, escluse quelle di rivalutazione, e il fondo per rischi finanziari generali costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità primaria. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni di propria emissione in portafoglio, delle attività immateriali, delle perdite di esercizi precedenti nonché delle perdite di rilevante entità verificatesi in comparti dell'attività aziendale diversi dalla negoziazione per conto proprio nell'esercizio in corso, costituisce il "patrimonio di base". Tale aggregato viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione.

4. Le riserve di rivalutazione, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le passività subordinate con durata originaria non inferiore a 5 anni e i fondi rischi costituiscono, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Allegato 12, gli elementi patrimoniali di qualità secondaria. Il totale dei suddetti elementi costituisce il "patrimonio supplementare di secondo livello". Tale aggregato è computabile entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del patrimonio di base; tuttavia, le passività subordinate di cui sopra non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di base.

5. Oltre agli elementi indicati nei commi precedenti, evitando duplicazioni nel computo, sono inclusi nel patrimonio di vigilanza i seguenti elementi che costituiscono il "patrimonio supplementare di terzo livello":

a) per le SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, delle attività di cui all'art. 1, comma 1 della Legge, lettere a) per conto proprio e b) con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia, i proventi netti ovvero le perdite nette nonché le plusvalenze e le minusvalenze sul portafoglio non immobilizzato, dedotti gli eventuali oneri

fiscali e gli ulteriori prevedibili oneri. Tale aggregato, che può assumere valore positivo o negativo, è computato senza alcuna limitazione nel patrimonio di vigilanza;

- b) per tutte le SIM, le passività subordinate con durata originaria non inferiore a 2 anni, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Allegato 12. Esse sono computabili al massimo entro il 150 per cento del patrimonio di base che residua dopo la copertura del requisito patrimoniale previsto dal coefficiente sul rischio di credito di cui all'art. 38-ter. In particolari circostanze, previo consenso della Banca d'Italia, il limite di cui sopra può essere elevato al 250 per cento. In luogo delle passività subordinate di cui alla presente lettera, le SIM possono includere nel patrimonio supplementare di terzo livello un pari ammontare di elementi del patrimonio supplementare di secondo livello.

6. Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e del patrimonio supplementare di secondo e di terzo livello si deducono:

- a) le partecipazioni possedute in banche, SIM e società finanziarie nonché le attività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione detenuti verso tali enti, secondo quanto riportato nell'Allegato 12. Le SIM rientranti in un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata non devono dedurre dal proprio patrimonio di vigilanza le partecipazioni detenute in banche, SIM e società finanziarie e consolidate nel patrimonio del gruppo di appartenenza;
- b) le seguenti componenti non negoziabili dell'attivo patrimoniale:
- beni mobili;
 - beni immobili ad esclusione degli immobili gravati da garanzia reale per finanziamenti ottenuti;
 - partecipazioni inclusi strumenti ibridi di patrimonializzazione e attività subordinate nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a);
 - crediti verso qualsiasi controparte con vita residua oltre 90 giorni, ad eccezione: di quelli rivenienti da operazioni di riporto attivo, di acquisto di titoli con patto di rivendita e di prestito di titoli; dei depositi versati presso casse di compensazione e garanzia a fronte di contratti futures e a premio stipulati in mercati regolamentati; dei crediti verso l'erario;
- c) un importo pari all'8 per cento della posizione lorda generale in titoli di capitale non quotati del portafoglio non immobilizzato;
- d) un importo pari al 50 per cento dell'ammontare delle minusvalenze sui valori mobiliari del portafoglio immobilizzato.

7. L'importo ottenuto ai sensi dei commi precedenti, di cui allo schema riportato nell'Allegato 8, costituisce il patrimonio di vigilanza.

Articoli 47 e 48: *abrogati*

TITOLO V
DOCUMENTAZIONE CONTABILE E STATISTICA

CAPO I
FORME TECNICHE DEI BILANCI E DELLE SITUAZIONI PERIODICHE

Art. 49
Forme tecniche dei bilanci

1. Le SIM redigono il bilancio individuale e il bilancio consolidato secondo gli schemi e le regole di compilazione riportati nell'Allegato 9.

Articoli da 50 a 55: *abrogati*

Art. 56
Relazione semestrale

1. Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, gli amministratori della SIM trasmettono al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione nel periodo. La relazione è costituita da una situazione dei conti e da un commento.

2. Nella situazione dei conti sono iscritte separatamente le voci previste nello schema riportato nell'Allegato 10. Per le modalità di redazione si applicano le disposizioni contenute nell'allegato 9.

3. Il commento illustra gli indirizzi aziendali seguiti nel semestre e l'andamento della gestione nel suo complesso e con riferimento a ciascuna delle diverse attività esercitate tenendo anche conto delle componenti reddituali in formazione. Esso contiene riferimenti sul prevedibile andamento del secondo semestre dell'esercizio e indica i fatti di rilievo verificatisi tra la fine del semestre e la data in cui la relazione è trasmessa al collegio sindacale.

4. La relazione, corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale, è resa pubblica entro il quarto mese successivo alla fine del primo semestre dell'esercizio mediante deposito presso la sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso, con obbligo di consegnarne copia a chiunque ne faccia richiesta.

5. Ai fini della redazione della relazione di cui al presente articolo, le SIM con azioni quotate in borsa si attengono altresì alle disposizioni emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 2429-bis, ultimo comma, del codice civile.

CAPO II
SEGNALAZIONI PER LA REDAZIONE DELLE STATISTICHE FINANZIARIE

Articolo 57: abrogato

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58: abrogato

Art. 59
Allegati

1. Gli allegati richiamati nel presente regolamento formano parte integrante del regolamento stesso.

Art. 60
Entrata in vigore

1. Fatto salvo quanto disposto negli articoli 2, comma 2, 19 e 45 il presente regolamento entra in vigore il 5 gennaio 1992.

Allegato 1

RISCHIO DI POSIZIONE SU TITOLI DI DEBITO

Rischio tasso di interesse (*general risk*)

VITA RESIDUA Fasce	TITOLI SENZA O CON CEDOLA INFERIORE AL 3%	TITOLI CON CEDOLA PARI O SUPERIORE AL 3%	POSIZIONI	
			Corte	Lunghe
1	0-1 mese	0-1 mese		
2	>1-3 mesi	>1-3 mesi		
3	>3-6 mesi	>3-6 mesi		
4	>6-12 mesi	>6-12 mesi		
5	>1-1,9 anni	>1-2 anni		
6	>1,9-2,8 anni	>2-3 anni		
7	>2,8-3,6 anni	>3-4 anni		
8	>3,6-4,3 anni	>4-5 anni		
9	>4,3-5,7 anni	>5-7 anni		
10	>5,7-7,3 anni	>7-10 anni		
11	>7,3-9,3 anni	>10-15 anni		
12	>9,3-10,6 anni	>15-20 anni		
13	>10,6-12 anni	>20 anni		
14	>12-20 anni			
15	>20 anni			

Allegato 3

Rischio di posizione

TITOLI DI DEBITO
RISCHIO SPECIFICO

CATEGORIA (a)	VITA RESIDUA (b)	POSIZIONI			COEFFICIENTE PATRIMONIALE (f)	COPERTURA PATRIMONIALE (g)=(e)x(f)
		CORTE (c)	LUNGHE (d)	TOTALE (e)=(c)+(d)		
TITOLI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					0,00	
TITOLI QUALIFICATI	0 – 6 mesi				0,0025	
	> 6 – 24 mesi				0,01	
	> 24 mesi				0,016	
ALTRI TITOLI					0,08	
TOTALE						

Allegato 4

Rischio di posizione

TITOLI DI CAPITALE QUOTATI

		TIPO DI RISCHIO			
		RISCHIO GENERICO	RISCHIO SPECIFICO		
			VOCI ORDINARIE	VOCI QUALIFICATE	
TITOLI DI PROPRIETÀ	corte lunghe				
OPERAZIONI "FUORI BILANCIO"	corte lunghe				
POSIZIONE NETTA GENERALE	(a)				
POSIZIONE LORDA GENERALE	(b)				
COEFFICIENTI	(c)	0,08	0,04	0,02	TOTALE
COPERTURA PATRIMONIALE	(d) = (a) x (c) (d) = (b) x (c)				
ULTERIORE COPERTURA PATRIMONIALE PER CONTRATTI DERIVATI SU INDICI	(e)				
COPERTURA PATRIMONIALE GLOBALE	(f) = (d) + (e)				

Allegato 4/B

Rischio di posizione

TITOLI DI CAPITALE NON QUOTATI

		POSIZIONI
TITOLI DI PROPRIETÀ	corte lunghe	
OPERAZIONI "FUORI BILANCIO"	corte lunghe	
POSIZIONE LORDA GENERALE	(a)	
COEFFICIENTE	(b)	0,12
COPERTURA PATRIMONIALE	(c) = (a) x (b)	

Allegato 4/C

Rischio di posizione

RISCHIO SU PARTI DI O.I.C.V.M.

CATEGORIA (a)	POSIZIONI (b)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (c)	COPERTURA PATRIMONIALE (d) = (b) x (c)
CATEGORIA A		0,00	
CATEGORIA B		0,016	
CATEGORIA C		0,08	
TOTALE			

Rischio di cambio

POSIZIONE COMPLESSIVA	VALUTE						
	DOLLARO USA (1)	MARCO TEDESCO (2)	FRANCO FRANCESE (3) (i)			
TITOLI							
corte							
lunghe							
CONTRATTI A TERMINE IN VALUTA							
corte							
lunghe							
CURRENCY FUTURES							
corte							
lunghe							
OPZIONI E CONTRATTI A PREMIO SU VALUTE							
corte							
lunghe							
SWAPS							
corte							
lunghe							
ALTRI							
corte							
lunghe							
POSIZIONE NETTA GENERALE (a)					TOTALI	COEFFICIENTE	COPERTURA PATRIMONIALE
corte					(d) = $\Sigma(c_i)corte$	(f)	(g) = $\max(d,e) \times (f)$
lunghe					(e) = $\Sigma(c_i)lunghe$		
TASSO DI CAMBIO (b)							
TOTALE IN LIRE (c) = (a) x (b)						0,08	
corte							
lunghe							

Allegato 6

RISCHIO DI REGOLAMENTO

NUMERO GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA DATA DI SCADENZA DELLA NEGOZIAZIONE	IMPORTO (a)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (b)	COPERTURA PATRIMONIALE (c) = (a) x (b)
dal 5° al 15° giorno		0,08	
dal 16° al 30° giorno		0,5	
dal 31° al 45° giorno		0,75	
dal 46° giorno in poi		1	
TOTALE			

Allegato 6/B

RISCHIO DI REGOLAMENTO

NUMERO GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA DATA DI SCADENZA DELLA NEGOZIAZIONE	IMPORTO (a)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (b)	COPERTURA PATRIMONIALE (c) = (a) x (b)
dal 5° al 15° giorno		0,005	
dal 16° al 30° giorno		0,04	
dal 31° al 45° giorno		0,09	
TOTALE			

Allegato 6/C

RISCHIO DI CONTROPARTE

CONTROPARTE	IMPORTO (a)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (b)	COPERTURA PATRIMONIALE (c) = (a) x (b)
CATEGORIA A		0,00	
CATEGORIA B		0,016	
CATEGORIA C		0,08	
TOTALE			

RISCHIO DI CREDITO

Sezione I Disposizioni generali

Calcolo delle attività di rischio

1. *Il sistema delle ponderazioni*

Il rischio di credito delle diverse attività viene valutato sulla base dei seguenti fattori:

- natura delle controparti debitorici;
- garanzie ricevute.

Nella tavola A è riportato l'elenco delle diverse tipologie di attività di rischio, in bilancio e fuori bilancio, distinte per fattori di ponderazione.

1.1. *Natura delle controparti debitorici*

Il sistema di ponderazione, che misura il rischio di inadempienza dei debitori in relazione alla loro natura, si articola nei seguenti fattori moltiplicativi, salvo quanto previsto nel seguito in relazione al "rischio Paese" e alle eventuali garanzie ricevute:

- a) 0 per cento per le attività di rischio verso i governi centrali, le banche centrali e l'Unione Europea;
- b) 20 per cento per le attività di rischio verso gli enti del settore pubblico (centrali e locali), le banche e le banche multilaterali di sviluppo nonché verso altre SIM o imprese di investimento di Paesi dell'Unione Europea o del "Gruppo dei Dieci", stanze di compensazione e mercati regolamentati nazionali ed esteri riconosciuti ai sensi dell'articolo 20, comma 8 della Legge;
- c) 100 per cento per le attività di rischio verso il settore privato; per le partecipazioni, le attività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non dedotti dal patrimonio di vigilanza e per gli altri titoli azionari;
- d) 200 per cento per le attività di rischio in sofferenza.

Nella misurazione del grado di rischio delle attività verso i governi centrali, le banche centrali, gli enti del settore pubblico e le banche, occorre distinguere due gruppi di Paesi:

- la c.d. "Zona A", che comprende i Paesi che sono membri a pieno titolo dell'O.C.S.E. e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (GAB);
- la c.d. "Zona B", che comprende tutti gli altri Paesi.

Le attività di rischio verso i governi centrali, le banche centrali, gli enti del settore pubblico e le banche dei Paesi rientranti nella c.d. “Zona A” hanno ponderazione 0 e 20 per cento, a seconda dei casi, come specificato in precedenza con riferimento alla natura delle controparti; qualora appartenenti alla c.d. “Zona B”, hanno ponderazione 100 per cento. Tuttavia, con riferimento ai soggetti della “Zona B”, deve applicarsi la ponderazione:

- dello 0 per cento, se la controparte è costituita da governi o banche centrali e purché si tratti di attività denominate in valuta del Paese del debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta;
- del 20 per cento, se la controparte è costituita da banche (anche in qualità di garanti) e le attività di rischio hanno durata residua inferiore all’anno.

1.2. Garanzie ricevute

Nella misurazione del grado di rischio degli attivi, le SIM tengono conto anche delle eventuali garanzie personali e reali ricevute, ad esclusione di quelle che assistono le partite in sofferenza.

Le garanzie ricevute devono essere esplicite e non devono essere soggette a condizione.

Alle attività di rischio, assistite in tutto o in parte da garanzie personali, si applica (rispettivamente, per intero o pro-quota) il fattore di ponderazione previsto per il soggetto garante se più favorevole di quello del debitore principale.

Ai fini della minore ponderazione sono prese in considerazione le garanzie personali solo se il garante assume l’impegno, giuridicamente vincolante, di soddisfare le obbligazioni relative a uno o più debiti facenti capo a un determinato soggetto.

I fattori di ponderazione dei garanti sono quelli indicati alle lettere *a)* e *b)* del punto 1.1

Nel caso di garanzie rilasciate da banche della c.d. “zona B”, si applica la ponderazione preferenziale del 20 per cento soltanto se l’operazione sottostante ha durata residua pari o inferiore a 1 anno.

Tra le garanzie reali sono prese in considerazione le seguenti:

- a) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalla SIM segnalante e depositati presso la stessa;
- b) valori emessi da governi o banche centrali della c.d. “zona A” o dall’Unione Europea;
- c) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo;
- d) valori emessi dagli enti del settore pubblico della c.d. “zona A”;
- e) depositi di contante presso banche della c.d. “zona A”;
- f) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche della c.d. “zona A”.

Le SIM applicano (per intero o pro-quota) alle attività di rischio, garantite (in tutto o in parte) dai valori sopra citati, la ponderazione:

- pari a 0 se si tratta di garanzie di cui alle lettere *a)* e *b)*;
- del 20 per cento se si tratta delle altre garanzie.

La ponderazione si applica ad un importo che non ecceda il valore di mercato della garanzia stessa al momento della stipula del contratto, ridotto degli scarti prudenziali di seguito indicati:

- 10 per cento per i titoli di Stato e i certificati di deposito;
- 20 per cento negli altri casi.

Fanno eccezione i valori di cui ai punti *a)* ed *e)* ai quali non si applica alcuno scarto prudenziale.

1.3. Altri elementi dell'attivo.

La cassa e gli altri valori assimilati hanno ponderazione uguale a 0.

I ratei attivi non imputati alle specifiche categorie di rischio per controparte hanno ponderazione uguale al 50 per cento.

Le attività materiali e le partecipazioni sono ponderate al 100 per cento, se non già dedotte dal patrimonio di vigilanza.

2. Settori economici di appartenenza delle controparti debtrici e dei garanti

Per l'individuazione delle diverse categorie di controparti e di garanti occorre fare riferimento ai criteri di seguito riportati.

2.1. Governi e banche centrali

Relativamente all'amministrazione pubblica italiana, nel settore "governi e banche centrali" (ponderazione 0 per cento) rientrano gli organi costituzionali, i Ministeri, la Cassa Depositi e Prestiti, le Casse di Risparmio postali, la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE), la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi.

2.2. Enti del settore pubblico centrale e locale

Tra gli "enti del settore pubblico centrale e locale" (ponderazione del 20 per cento) rientrano invece i seguenti soggetti:

- a) gli enti pubblici territoriali;
- b) gli enti pubblici, nazionali o locali, che svolgono in via principale attività amministrativa o di erogazione di servizi senza scopo di lucro;
- c) gli altri organismi pubblici, nazionali o locali, privi di personalità giuridica.

Non rientrano pertanto fra gli enti del settore pubblico gli organismi con personalità giuridica pubblica che svolgono attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, sia pure per obbligo di legge o a condizioni non remunerative.

Per l'individuazione dei soggetti da ricomprendere nei settori "governi e banche centrali" ed "enti del settore pubblico" di Paesi esteri della c.d. "zona A" si fa riferimento in via analogica ai criteri stabiliti per la pubblica amministrazione italiana.

2.3. Banche

Per banche nazionali si intendono le imprese, aventi sede legale in Italia, autorizzate dalla Banca d'Italia all'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Sono escluse le succursali in Italia di banche estere.

Per banche estere si intendono le banche comunitarie ed extracomunitarie, di cui all'art. 1, comma 2, rispettivamente, lett. *b)* e *c)*, del T.U., autorizzate dalle competenti autorità del Paese di origine all'attività bancaria così come definita ai sensi dell'art. 10 del T.U. Sono incluse anche le loro succursali all'estero, cioè le sedi di attività, sprovviste di personalità giuridica, costituite in Paesi diversi da quello di insediamento della casa madre, ivi incluse le succursali in Italia.

Sono assimilate alle banche le imprese di investimento di Paesi dell'Unione Europea e del "Gruppo dei Dieci", le stanze di compensazione e i mercati regolamentati nazionali e esteri riconosciuti ai sensi dell'art. 20, comma 8, della Legge.

2.4. Settore privato

Il settore privato è costituito da tutti i soggetti per i quali non si applicano ponderazioni pari allo 0 e al 20 per cento.

Nel settore privato vanno pertanto ricompresi anche gli enti pubblici diversi da quelli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del paragrafo 2.2.

3. Componenti delle attività di rischio

Tra le attività di rischio soggette alla copertura patrimoniale per il rischio di credito sono ricomprese, tra le altre:

- le posizioni in valori mobiliari che fanno parte del portafoglio immobilizzato;
- le esposizioni derivanti da diritti, commissioni, interessi, dividendi e depositi di garanzia inerenti contratti futures o a premio trattati su mercati regolamentati connesse con voci del portafoglio immobilizzato;
- le esposizioni derivanti da diritti, commissioni e crediti connessi a voci diverse da quelle comprese nel portafoglio non immobilizzato;
- le esposizioni derivanti dalle operazioni "pronti contro termine" attive e di prestito titoli concluse al di fuori dell'attività di negoziazione per conto proprio ed aventi ad oggetto valori mobiliari del portafoglio immobilizzato (cfr. seguente punto 4.2).

4. Trattamento di particolari operazioni

4.1. Operazioni fuori bilancio

Le operazioni fuori bilancio si articolano in due categorie:

- garanzie rilasciate ed impegni assunti;
- operazioni collegate ai tassi d'interesse e di cambio.

Le operazioni fuori bilancio vanno ponderate calcolando per ciascuna l'ammontare dell'"equivalente creditizio". Questo si ottiene moltiplicando il valore nominale delle singole operazioni per un fattore di conversione che tiene conto della probabilità che a fronte dell'operazione si determini una esposizione creditizia per cassa di cui viene stimata l'entità.

I fattori di conversione per determinare gli "equivalenti creditizi" di garanzie e impegni sono i seguenti:

- 100 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio pieno" nonché quelli in sofferenza;
- 50 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio medio";
- 0 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio basso".

I criteri per l'individuazione delle tipologie di rischio e per il calcolo degli equivalenti creditizi sono indicati nella sezione II.

4.2. Pronti contro termine e operazioni di prestito titoli aventi ad oggetto titoli del portafoglio immobilizzato

Le operazioni pronti contro termine attive sono trattate alla stregua di crediti garantiti da titoli. Pertanto, dette operazioni sono computate tra le attività a rischio per un importo pari all'operazione di acquisto a pronti aumentato degli interessi maturati ove questi non siano computati tra i ratei attivi. Nella ponderazione dell'esposizione si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei titoli posti a garanzia secondo le modalità previste dal punto 1.2.

Le operazioni di prestito titoli sono attività di rischio assistite da garanzia. Pertanto il coefficiente per il rischio creditizio si applica:

- per i titoli dati in prestito, alla differenza – se positiva – tra il valore dei titoli medesimi e quello della garanzia ricevuta;
- per i titoli ricevuti in prestito, alla differenza – se positiva – tra il valore della garanzia rilasciata e il valore dei titoli.

Tavola A

**FATTORI DI PONDERAZIONE:
CATEGORIE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO
(CREDITI PER CASSA E OPERAZIONI FUORI BILANCIO)**

1. Ponderazione 0%

- 1.1 Cassa.
- 1.2 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalla SIM segnalante e depositati presso la stessa.
- 1.3 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori emessi da governi o banche centrali della zona A o dall'Unione Europea.
- 1.4 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di governi o banche centrali della zona A o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.
- 1.5 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di governi o banche centrali della zona B denominati nella valuta nazionale del debitore ed erogati con provvista nella medesima valuta.
- 1.6 Crediti per cassa recanti l'esplicita garanzia di governi o banche centrali della zona B denominati nella comune valuta nazionale del garante e del debitore ed erogati con provvista nella medesima valuta.
- 1.7 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti dell'Unione Europea o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.

2. Ponderazione 20%

- 2.1 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo.
- 2.2 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori emessi da enti del settore pubblico della zona A.
- 2.3 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su depositi di contanti presso banche della zona A.
- 2.4 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche della zona A.
- 2.5 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di banche multilaterali di sviluppo o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.
- 2.6 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di enti del settore pubblico della zona A o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.
- 2.7 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di banche della zona A o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.
- 2.8 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio con durata residua fino ad 1 anno nei confronti di banche della zona B o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.

2.9 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di altre SIM o imprese di investimento di Paesi dell'Unione Europea o del "Gruppo dei Dieci", stanze di compensazione e mercati regolamentati nazionali ed esteri riconosciuti ai sensi dell'articolo 20, comma 8 della Legge, o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.

3. Ponderazione 50%

3.1 Contratti sui tassi d'interesse e di cambio nei confronti del settore privato.

3.2 Ratei attivi di cui non sia individuabile la controparte.

4. Ponderazione 100%

4.1 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di governi o banche centrali della zona B diversi da quelli denominati nella valuta nazionale del debitore ed erogati con provvista nella medesima valuta.

4.2 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di enti del settore pubblico della zona B.

4.3 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio con durata residua superiore ad 1 anno nei confronti di banche della zona B.

4.4 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti del settore privato (diversi da quelli di cui al punto 3.1).

4.5 Azioni, partecipazioni, attività subordinate e strumenti ibridi di patrimonializzazione non dedotti dal patrimonio di vigilanza.

4.6 Altre attività, ivi comprese le immobilizzazioni materiali non dedotte dal patrimonio di vigilanza.

5. 200%

5.1 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio in sofferenza.

Sezione II

Modalità di determinazione degli equivalenti creditizi per le attività di rischio fuori bilancio ai fini dei coefficienti sul rischio di credito e sul rischio di controparte

1. Garanzie rilasciate e impegni

1.1. Premessa

La controparte delle garanzie rilasciate cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto ordinante.

Dal computo di tale categoria di attività di rischio vanno escluse le seguenti voci degli “impegni e rischi”:

- i titoli e gli altri valori da consegnare per operazioni da regolare;
- le proposte di vendita di titoli e di altri valori;
- i depositi e i finanziamenti da ricevere;
- i depositi e i finanziamenti da effettuare, nonché i titoli e gli altri valori da ricevere per operazioni da regolare nel caso in cui costituiscano rinnovi di rapporti finanziari in essere;
- i contratti sui tassi d'interesse e di cambio.

1.2. Categorie di garanzie ed impegni

1.2.1. Garanzie rilasciate e impegni con “rischio basso”

Sono ricompresi gli impegni a fornire garanzie di durata originaria non superiore ad a un anno.

1.2.2. Garanzie rilasciate e impegni con “rischio medio”

Sono ricomprese le seguenti categorie di operazioni:

- 1) prestazioni di cauzioni;
- 2) attività cedute con obbligo di riacquisto su richiesta del cessionario ⁽¹⁾;
- 3) facilitazioni in appoggio all'emissione di titoli (N.I.F. e R.U.F.);
- 4) lettere di credito “stand-by” irrevocabili che non assumano il carattere di sostituti del credito;
- 5) “put options” emesse concernenti titoli e altri strumenti finanziari diversi dalle valute ⁽²⁾.

¹ La controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione o, in mancanza di un emittente, dal soggetto debitore.

1.2.3 Garanzie rilasciate e impegni con “rischio pieno”

Sono ricomprese le seguenti categorie di operazioni:

- 1) garanzie rilasciate e impegni irrevocabili assunti nell'esercizio dell'attività di negoziazione per conto terzi e di raccolta di ordini o mediazione;
- 2) garanzie con carattere di sostituti del credito;
- 3) lettere di credito “stand-by” irrevocabili che assumano il carattere di sostituti del credito;
- 4) impegni di acquisto a pronti e a termine di titoli e di altri strumenti finanziari diversi dalle valute ⁽¹⁾;
- 5) depositi (e finanziamenti) a pronti e a termine da effettuare;
- 6) parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti;
- 7) altri impegni di finanziamento ad utilizzo certo.

2. Contratti su tassi di interesse e di cambio

2.1 Premessa

Nel calcolo del coefficiente sul rischio di credito e di quello sul rischio di controparte non vengono considerate:

- le operazioni fuori bilancio su tassi di interesse e di cambio negoziate su mercati ufficiali, se soggette alla costituzione di margini di garanzia giornalieri;
- le operazioni fuori bilancio su tassi di interesse e di cambio di durata originaria non superiore a 14 giorni di calendario.

Inoltre, se fra la SIM e la sua controparte esiste un distinto contratto bilaterale di novazione, formulato in base a criteri di generale accettazione, riconosciuto dalla Banca d'Italia, in base al quale le obbligazioni reciproche di pagamento in una valuta e a una determinata data sono automaticamente compensate con altre obbligazioni riferite alla medesima valuta e scadenti alla medesima data, l'importo da considerare ai fini del calcolo del coefficiente sul rischio di credito o di controparte è pari all'ammontare netto delle obbligazioni.

Le operazioni fuori bilancio verso il settore privato, collegate ai tassi di interesse e di cambio, sono ponderate al 50 per cento.

2.2 Principali categorie di operazioni

Le principali categorie di operazioni collegate ai tassi da prendere in considerazione sono quelle di seguito riportate.

- A) Contratti su tassi di interesse
 - 1) swaps di tassi di interesse in una sola valuta;
 - 2) “basis swaps”;
 - 3) “forward rate agreements”;

² La controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione o, in mancanza di un emittente, dal soggetto debitore.

¹ La controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione

- 4) “futures” su titoli obbligazionari e su tassi di interesse;
 - 5) acquisti di opzioni “cap” e “floor” su tassi di interesse;
 - 6) acquisti di opzioni call e put su titoli obbligazionari e su indici di titoli obbligazionari;
 - 7) altre operazioni con caratteristiche analoghe.
- B) Contratti su tassi di cambio
- 1) swaps di tassi di interesse in più valute;
 - 2) contratti a termine in cambi;
 - 3) futures su valute;
 - 4) acquisti di opzioni su valute;
 - 5) altre operazioni con caratteristiche analoghe.

Le operazioni del tipo “futures” e le opzioni relative ad azioni o a indici azionari sono convenzionalmente ricomprese fra quelle collegate ai tassi di cambio.

2.3 *Calcolo degli equivalenti creditizi*

Nel calcolo degli equivalenti creditizi dei contratti su tassi d'interesse e di cambio gli enti possono seguire uno dei due metodi di seguito illustrati.

Una volta prescelto il metodo di calcolo, lo stesso viene applicato alla globalità dei contratti in parola e può essere modificato solo con l'assenso della Banca d'Italia.

2.3.1 *Metodo del valore corrente*

Tale metodo permette di calcolare il valore di mercato dei diritti che sorgono dal contratto a favore dell'ente. Il procedimento di calcolo approssima il costo che l'ente dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali dell'originaria controparte negoziale, qualora questa sia insolvente.

Il metodo del valore corrente si articola nelle due fasi di calcolo di seguito descritte.

2.3.1.1 *Calcolo del costo di sostituzione*

Il costo di sostituzione di ciascun contratto è dato dal suo valore intrinseco, se positivo. Il valore intrinseco è positivo se dal raffronto tra prezzo contrattuale dell'operazione e prezzo di mercato dell'attività oggetto di negoziazione emerge un risultato positivo per l'ente.

Per i “futures” e per le opzioni di tipo americano il valore intrinseco è dato dal differenziale a favore dell'ente segnalante fra tassi (o prezzi) correnti e tassi (o prezzi) concordati.

Invece, nei casi in cui l'esecuzione del contratto può avvenire soltanto alla scadenza concordata fra le parti (come, ad esempio, per gli “interest rate swaps” e i “futures rate agreements”, le opzioni di tipo europeo, i cambi a termine e i “cross currency swaps”) il valore intrinseco deve essere calcolato ricorrendo all'attualizzazione dei flussi di cassa futuri sulla base delle condizioni in vigore alla data di calcolo. Pertanto, nel caso ad esempio di una negoziazione a termine di dollari contro lire, il prezzo di esercizio (prezzo a termine del contratto) va attualizzato (in base al differenziale di tasso di interesse fra la lira e il dollaro) prima di essere confrontato con il cambio corrente a pronti lira-dollaro.

2.3.1.2 *Calcolo dell'esposizione creditizia futura*

L'esposizione creditizia futura approssima il cosiddetto “time value” che, in funzione della volatilità dei tassi di interesse o di cambio e della vita residua del contratto, tiene conto della probabilità che in futuro il valore intrinseco del contratto, se positivo, possa aumentare o, se negativo, possa trasformarsi in una posizione di segno positivo.

Essa si determina con riferimento a tutti i contratti – con valore intrinseco sia positivo sia negativo – moltiplicando il valore nominale di ciascun contratto per le seguenti percentuali applicate in base alla durata residua delle operazioni.

DURATA RESIDUA	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI INTERESSE	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI CAMBIO E ASSIMILATI
Fino a 1 anno	0 per cento	1 per cento
Oltre 1 anno	0,5 per cento	5 per cento

Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento.

L'esposizione creditizia futura non viene calcolata per i "basis swaps" in una sola valuta, cioè per quei contratti che prevedono lo scambio di due tassi d'interesse diversamente indicizzati.

2.3.2 Metodo dell'esposizione originaria

Tale metodo si differenzia dal precedente per il procedimento di calcolo. L'equivalente creditizio viene calcolato moltiplicando il capitale di riferimento di ciascun contratto per i seguenti fattori di conversione da determinarsi sulla base della durata originaria delle operazioni.

DURATA ORIGINARIA	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI INTERESSE	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI CAMBIO E ASSIMILATI
Fino a 1 anno	0,5 per cento	2 per cento
Oltre 1 anno e fino a 2 anni ..	1 per cento	5 per cento
Incremento per ogni anno successivo	1 per cento	3 per cento

Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento.

Tavola B

REQUISITO PATRIMONIALE PER RISCHIO DI CREDITO

	IMPORTO (a)	Coefficiente (b)	Copertura Patrimoniale (c)=(a)x(b)
Attività di rischio ponderate		0,08	

Allegato 7

ALTRI RISCHI

	IMPORTO (a)	COEFFICIENTE (b)	COPERTURA PATRIMONIALE (c) = (a) x (b)
COSTI OPERATIVI FISSI SOSTENUTI NELL'ULTIMO ESERCIZIO		0,25	

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Sezione I

Criteria per la determinazione delle posizioni di rischio

1. Determinazione delle attività a rischio

Nella determinazione dell'esposizione totale nei confronti di un singolo cliente o di un gruppo di clienti connessi, le attività a rischio sono valorizzate con i seguenti criteri:

- I. le esposizioni relative ai crediti per cassa, alle attività diverse da quelle di negoziazione per conto proprio e di collocamento, al portafoglio immobilizzato (ivi comprese le componenti reddituali connesse) nonché alle garanzie rilasciate e agli impegni sono computate al valore contabile;
- II. le esposizioni relative ai contratti su tassi di interesse e di cambio (ivi compresi quelli riconducibili al portafoglio immobilizzato) sono computate al valore dato dall'equivalente creditizio calcolato secondo quanto previsto dalla sezione II dell'Allegato 6/D;
- III. le posizioni nette relative al portafoglio non immobilizzato sono determinate seguendo le modalità indicate nel titolo IV del regolamento. A tal fine:
 - A. alle posizioni rivenienti da operazioni di collocamento si applicano i coefficienti di riduzione previsti dall'articolo 32, comma 2 del regolamento;
 - B. le posizioni nette sono valorizzate applicando i criteri di valutazione di cui all'articolo 30 del regolamento;
- IV. le esposizioni relative ai rischi di regolamento e controparte sono determinate con le modalità indicate negli articoli 38 e 38-*bis* del regolamento senza l'applicazione dei coefficienti in funzione della controparte.

2. Sistema delle ponderazioni

Le esposizioni individuate ai sensi del paragrafo 1 sono assunte al valore nominale (ponderazione del 100%) per costituire le posizioni di rischio. Tuttavia, al fine di tenere conto della minore rischiosità connessa alla natura della controparte debitrice e alle eventuali garanzie ricevute, si applicano i fattori di ponderazione elencati nella tavola A.

Per le attività di rischio nei confronti delle banche si applicano coefficienti di ponderazione articolati in relazione alla vita residua dell'attività e al Paese di appartenenza.

Le imprese di investimento rientranti nel campo di applicazione della direttiva 93/22 e di Paesi del "Gruppo dei Dieci" nonché le stanze di compensazione e i mercati regolamentati nazionali ed esteri riconosciuti ai sensi dell'articolo 20, comma 8 della Legge sono assimilati alle banche della zona A.

Le ponderazioni relative a garanzie ricevute sono applicabili solo se le garanzie sono esplicite e non soggette a condizione. Si applicano le norme relative alle garanzie ricevute previste dal punto 1.2 della sezione I dell'Allegato 6/D.

L'esposizione è riferita al debitore principale anche in presenza di attività assistite da garanzie personali. E' riconosciuta la facoltà di considerare l'esposizione in capo al soggetto garante purché questi non possa opporre il beneficio della preventiva escussione del garantito.

Le attività di rischio classificate tra le sofferenze sono ponderate al 100% a prescindere dalla garanzia che assiste l'operazione.

3. Ponderazioni delle attività di rischio nelle ipotesi di unico azionista

Le esposizioni nei confronti delle società controllate da un unico azionista sono sottoposte all'eventuale ponderazione più favorevole per questo prevista, valendo la garanzia di cui all'art. 2362 c.c.; tale principio non si estende ai crediti garantiti dalle suddette società né alle esposizioni nei confronti delle società indirettamente controllate, anche al 100%, dall'azionista unico.

Tavola A

FATTORI DI PONDERAZIONE: CLASSI DI ATTIVITÀ DI RISCHIO**A) *Attività di rischio a ponderazione 0***

- A.1) Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di governi o banche centrali della zona A e dell'Unione Europea e quelle assistite dall'esplicita garanzia di tali soggetti.
- A.2) Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio assistite da garanzia reale su valori emessi da governi o banche centrali della zona A o dall'Unione Europea.
- A.3) Le attività di rischio per cassa nei confronti di governi o banche centrali della zona B, se denominate nella valuta del Paese debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta.
- A.4) Le attività di rischio per cassa recanti l'esplicita garanzia di governi o banche centrali della zona B, se espresse nella comune valuta nazionale del garante e del debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta.
- A.5) Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio garantite da pegno su depositi di contante presso una banca del gruppo di appartenenza.
- A.6) Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio garantite da pegno su titoli emessi dalla SIM o altro soggetto del gruppo di appartenenza e depositati presso uno di tali soggetti.
- A.7) Le partecipazioni in compagnie di assicurazione.
- A.8) Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio di durata residua non superiore ad 1 anno nei confronti di banche della zona A e quelle assistite dall'esplicita garanzia di tali soggetti.

B) *Attività di rischio da considerare al 20% del loro valore nominale*

- B.1) Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio di durata residua superiore ad 1 anno ma non superiore a 3 anni nei confronti di o garantiti da banche della zona A.
- B.2) Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio di durata residua non superiore ad 1 anno nei confronti di o garantiti da banche della zona B.
- B.3) Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio assistite da garanzia reale su depositi di contante presso banche della zona A, o titoli di durata non superiore a 3 anni emessi da tali banche.

- B.4) Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di o assistite da garanzia di enti pubblici degli Stati dell'Unione Europea.
- B.5) Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di o assistite da garanzia di banche multilaterali di sviluppo o assistite da garanzia reale su valori emessi da tali banche.
- B.6) Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di o assistite da garanzia di altre SIM o imprese di investimento di Paesi dell'Unione Europea o del "Gruppo dei Dieci", stanze di compensazione e mercati regolamentati nazionali ed esteri riconosciuti ai sensi dell'articolo 20, comma 8 della Legge, o assistite da garanzia reale su valori emessi da tali soggetti.
- C) *Attività di rischio da considerare al 50% del loro valore nominale*

Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio rappresentate ovvero garantite da titoli (diversi dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche della zona A, con vita residua superiore a 3 anni, a condizione che tali titoli siano negoziabili in mercati ufficiali e soggetti a quotazione giornaliera ovvero la loro emissione sia stata autorizzata dalle competenti Autorità.

Con riferimento alle garanzie reali, le suindicate ponderazioni si applicano a un importo che non ecceda il valore di mercato della garanzia al momento della stipula del contratto e ridotto degli scarti prudenziali di seguito indicati:

- 10 per cento per titoli di Stato e certificati di deposito;
- 20 per cento negli altri casi.

Fanno eccezione i valori di cui ai precedenti punti A.5, A.6 e B.3, ai quali non si applica alcuno scarto prudenziale.

Sezione II

Calcolo della copertura patrimoniale aggiuntiva

1. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti per i grandi rischi nei confronti di un singolo cliente o gruppo di clienti connessi, alle posizioni di rischio nei confronti di detto cliente non collegate al portafoglio non immobilizzato vanno sommate quelle relative alle posizioni lunghe nette del portafoglio non immobilizzato e quelle relative ai rischi di controparte e regolamento verso il cliente medesimo.

Per i clienti (o gruppi di clienti connessi) per i quali si è verificato un superamento del limite di concentrazione dovuto all'esposizione del portafoglio non immobilizzato, le posizioni lunghe nette del portafoglio medesimo e quelle relative ai rischi di controparte e regolamento vengono ordinate in modo ascendente in funzione del coefficiente patrimoniale richiesto per il rischio di posizione specifico, di regolamento e di controparte, in modo tale che il superamento sia attribuito alle componenti che presentano un coefficiente più alto.

Per quanto riguarda il rischio di regolamento:

- a) le esposizioni calcolate con il metodo di cui all'articolo 38, comma 3 sono sempre considerate come quelle con il coefficiente più alto (infatti, il minimo coefficiente applicabile ai sensi dell'allegato 6 è quello dell'8 per cento, che dovrà essere aumentato in funzione dello scorrere del tempo dalla data di non adempimento);
- b) le esposizioni calcolate con il metodo di cui all'articolo 38, comma 4 sono trattate in funzione del coefficiente ad esse applicabile ai sensi dell'Allegato 6/B.

2. Qualora il superamento non si sia protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione è pari al doppio della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione specifico, del rischio di regolamento e del rischio di controparte per le posizioni individuate conformemente al punto 1 che costituiscono l'ammontare del superamento.

3. Qualora il superamento si sia protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione è determinata:

- imputando le singole componenti del superamento agli scaglioni indicati nella colonna della tavola B fino a concorrenza di ciascuno scaglione, nell'ordine determinato ai sensi del punto 1. La percentuale della terza colonna si riferisce al patrimonio di vigilanza. Pertanto, si consideri, a titolo di esempio, la seguente situazione: il limite di concentrazione individuale sia pari a 25; l'esposizione totale verso un singolo cliente sia pari a 80 lire, di cui 25 relative al portafoglio immobilizzato. In tale ipotesi, delle 55 lire che costituiscono il superamento globale:
 - 15 andranno inserite nella riga “fino al 40%”;
 - 20 andranno inserite nella riga “dal 40% al 60%”;
 - 20 andranno inserite nella riga “dal 60% all'80%”.
- moltiplicando le coperture patrimoniali relative alle componenti così classificate per i corrispondenti coefficienti indicati nella colonna relativa al coefficiente aggiuntivo della medesima tavola;

– sommando, infine, i requisiti patrimoniali risultanti dalla suddetta moltiplicazione.

4. La copertura patrimoniale aggiuntiva complessivamente richiesta a fronte del rischio di concentrazione è pari alla somma delle coperture patrimoniali aggiuntive determinate come sopra per ciascun superamento.

Tavola B

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE
Calcolo della copertura patrimoniale aggiuntiva

Cliente o gruppo di clienti connessi	Durata del superamento	Superamento del limite in percentuale del patrimonio di vigilanza	Tipo di rischio relativo alla componente del superamento	Importo (a)	Coefficiente per il tipo di rischio (b)	Copertura per il tipo di rischio (c)=(a)x(b)	Coefficiente aggiuntivo (d)	Copertura patrimoniale aggiuntiva (e)=(c)x(d)
Cliente A	Inferiore o uguale a 10 giorni						200%	
	Superiore a 10 giorni	Fino al 40%					200%	
								300%
								400%
								500%
				600%				
				900%				
Totale copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione su cliente A)								
Cliente B	Inferiore o uguale a 10 giorni						200%	
	Superiore a 10 giorni	Fino al 40%					200%	
								300%
								400%
								500%
				600%				
				900%				
Totale copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione su cliente B) (B)								
.....								
.....								
TOTALE COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA PER IL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE (A + B + ...)								

Allegato 7/C

REQUISITO PATRIMONIALE GLOBALE

	COPERTURE PATRIMONIALI		PATRIMONIO DI VIGILANZA		ECCEDEXA (+)
	TIPO COPERTURA	IMPORTO (a)	COMPONENTE	IMPORTO (b)	FABBISOGNO (-) (c)=(b)-(a)
1	Requisito rischio di credito (all. 6/D) (*)		PATRIMONIO DI BASE E SUPPL. DI II° LIV. (1)		
2	Requisito rischio generico per titoli di natura obbligazionaria (all. 2) (**)				
3	Requisito rischio specifico per titoli di natura obbligazionaria (all. 3) (**)				
4	Requisito rischio generico e specifico per titoli di capitale quotati (all. 4) (**)				
5	Requisito globale per titoli di capitale non quotati (all. 4/B) (**)				
6	Requisito globale per parti di o.i.c.v.m. (all. 4/C) (**)				
7	Requisito globale per rischio di cambio (all. 5) (*)				
8	Requisito rischio di regolamento (all. 6 o 6/B) (**)				
9	Requisito rischio di controparte (all. 6/C) (**)				
10	Requisito aggiuntivo per rischio di concentrazione (all. 7/B) (**)				
11			RESIDUO LIBERO (2)		
12			PATRIMONIO SUPPL. DI III° LIV. (3)		
13	Requisito totale rischi di mercato (somma da 2 a 10, col. a)		TOTALE (righe 11+12, col. b)		
14	Requisito per altri rischi (all. 7) (*)		TOTALE PATRIMONIO (4)		

NOTE

(*) Il requisito è calcolato da tutte le SIM.

(**) Il requisito è calcolato dalle sole SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, delle attività di cui all'art. 1, comma 1 della Legge, lettere a) per conto proprio e b) con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia.

(1) A riga 1, colonna b, va indicato il valore risultante dalla somma algebrica, se positivo, degli importi di cui alle righe 14, 22, 33 e 35 (questi ultimi con segno negativo) dell'allegato 8.

(2) A riga 11, colonna b, va indicato l'importo di cui a riga 1, colonna c, con il pertinente segno algebrico.

(3) A riga 12, colonna b, va indicato il valore risultante dalla somma algebrica degli importi di cui alle righe 29 o 30 meno gli importi di cui alle righe 34 e 36 dell'allegato 8.

(4) A riga 14, colonna b, va indicato il valore complessivo positivo del patrimonio di vigilanza di cui alla riga 38 dell'allegato 8.

Allegato 8

PATRIMONIO DI VIGILANZA

PATRIMONIO DI BASE		IMPORTO
Elementi positivi:		
1	capitale sociale sottoscritto	
2	riserve	
3	fondo per rischi finanziari generali	
4	Totale elementi positivi del patrimonio di base (somma righe da 1 a 3)	
Elementi negativi:		
5	importi da versare dagli azionisti a saldo azioni	
6	azioni di propria emissione in portafoglio	
7	avviamento	
8	altre attività immateriali	
9	perdite	
10	Totale elementi negativi del patrimonio di base (somma righe da 5 a 9)	
Patrimonio di base:		
14	valore positivo (riga 4 – riga 10, se positivo)	
15	valore negativo (riga 4 – riga 10, se negativo)	

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE DI II° LIVELLO		IMPORTO
Elementi positivi:		
16	riserve di rivalutazione	
17	fondi rischi	
18	strumenti ibridi di patrimonializzazione	
19	passività subordinate di II° livello	
Patrimonio supplementare di II° livello:		
20	valore positivo (somma righe da 16 a 19)	
21	eccedenza	
22	valore positivo ammesso (riga 20 – riga 21)	

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE DI III° LIVELLO		IMPORTO
Elementi positivi:		
23	proventi e plusvalenze del portafoglio non immobilizzato	
24	passività subordinate di III° livello o elementi del patrimonio supplementare di II° livello	
25	Totale elementi positivi del patrimonio supplementare di III° livello (somma righe 23 e 24)	
Elementi negativi:		
26	perdite/minusvalenze del portafoglio non immobilizzato ed eventuali oneri	
Patrimonio supplementare di III° livello:		
27	valore positivo (riga 25 – riga 26, se positivo)	
28	passività subordinate di III° livello eccedenti	
29	valore positivo ammesso (riga 27 – riga 28)	
30	valore negativo (riga 25 – righe 26 e 28, se negativo)	

PATRIMONIO DI BASE E SUPPLEMENTARE		IMPORTO
31	valore positivo	
32	valore negativo	

ELEMENTI DA DEDURRE		IMPORTO
33	partecipazioni inclusi strumenti ibridi di patrimonializzazione e attività subordinate verso banche e società finanziarie	
34	componenti non negoziabili dell'attivo	
35	minusvalenze sul portafoglio immobilizzato (50%)	
36	altri elementi da dedurre	
37	Totale elementi da dedurre (somma righe da 33 a 36)	

PATRIMONIO DI VIGILANZA		IMPORTO
38	valore positivo	
39	valore negativo	

Allegato 9

**I BILANCI DELLE SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
SCHEMI E REGOLE DI COMPILAZIONE**

aprile 1998

INDICE

CAPITOLO 1. PRINCIPI GENERALI

- 1. DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI**
- 2. CONTENUTO DEL BILANCIO**
- 3. SCHEMI DEL BILANCIO**
- 4. COLLEGAMENTO FRA CONTABILITÀ E BILANCIO**
- 5. DEFINIZIONI**

CAPITOLO 2 IL BILANCIO DELL'IMPRESA

- 1. DISPOSIZIONI GENERALI**
- 2. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI DETERMINATE OPERAZIONI**
- 3. LO STATO PATRIMONIALE**
- 4. IL CONTO ECONOMICO**
- 5. LA NOTA INTEGRATIVA**
- 6. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE**

CAPITOLO 3 IL BILANCIO CONSOLIDATO

- 1. DISPOSIZIONI GENERALI**
- 2. I METODI DI CONSOLIDAMENTO**
- 3. LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO**
- 4. IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO**
- 5. LA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO**

APPENDICE A SCHEMI DEL BILANCIO DELLA SIM

APPENDICE B SCHEMI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

APPENDICE C EQUITY RATIOS E DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO

Capitolo 1.
PRINCIPI GENERALI

1. Destinatari delle disposizioni

Le società di intermediazione mobiliare di cui alla L. 1/91 e le società fiduciarie di cui all'art. 17, comma 2 della medesima legge (di seguito definite "SIM") redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (di seguito "decreto") e le presenti istruzioni.

Le società di cui sopra redigono il bilancio consolidato ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 24 del decreto.

2. Contenuto del bilancio

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Essi sono corredati di una relazione degli amministratori sulla gestione, rispettivamente, della SIM o delle imprese incluse nel consolidamento.

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste dalle disposizioni del "decreto" e dalle istruzioni della Banca d'Italia, non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle suddette disposizioni e istruzioni è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, essa non deve essere applicata (art. 2, comma 5, del "decreto"). Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato per effetto di cessioni o di ammortamento.

3. Schemi del bilancio

Gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico relativi al bilancio dell'impresa sono indicati nell'appendice A delle presenti istruzioni, quelli relativi al bilancio consolidato nell'appendice B.

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono costituiti da voci (contrassegnate da numeri arabi), da sottovoci (contrassegnate da lettere) e da ulteriori dettagli informativi (i "di cui" delle voci e delle sottovoci). Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi costituiscono i conti del bilancio.

E' consentita l'aggiunta di nuove voci, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratti di importi di rilievo. Altre informazioni possono essere fornite nella nota integrativa. In particolare, nella nota integrativa

la SIM deve inserire le informazioni ritenute necessarie per una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate quando ricorra una delle due seguenti condizioni:

- a) l'importo delle sottovoci sia irrilevante;
- b) il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio; in questo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le sottovoci oggetto di raggruppamento.

Per ogni conto dello stato patrimoniale e del conto economico occorre indicare anche l'importo dell'esercizio precedente. Se i conti non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente devono essere adattati; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico non sono indicati i conti che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello stato patrimoniale, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua riferibilità anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

4. Collegamento fra contabilità e bilancio

Le modalità di tenuta del sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione, ecc.) adottate dalla SIM devono consentire il raccordo tra le risultanze contabili e i conti del bilancio.

A questo scopo occorre che nel sistema informativo-contabile siano presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo; in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze contabili sistematiche e i conti del bilancio deve essere assicurata, comunque, anche mediante apposite scritture di riclassificazione.

Analogamente, nel sistema informativo-contabile devono essere presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere la nota integrativa.

5. Definizioni

Di seguito sono indicate le definizioni dei termini e delle espressioni più ricorrenti nelle presenti istruzioni.

5.1. Clientela

Rientrano in questa categoria tutti i soggetti diversi dagli enti creditizi e dagli enti finanziari.

5.2. Crediti e debiti "a vista"

Sono considerati crediti e debiti "a vista" le disponibilità che possono essere ritirate da parte del creditore in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore o di un

giorno lavorativo. Il periodo di preavviso è quello compreso fra la data in cui il preavviso stesso viene notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso.

Rientrano tra i crediti e i debiti “a vista” anche quelli con vincolo contrattuale di scadenza pari a 24 ore o a un giorno lavorativo.

5.3. *Enti creditizi*

Rientrano in questa categoria:

- a) gli enti comunitari autorizzati dalle competenti autorità di vigilanza e inclusi nell'elenco di cui all'art. 3, comma 7, della direttiva 77/780/CEE;
- b) gli enti extracomunitari autorizzati dalle competenti autorità di vigilanza ad esercitare l'attività di ente creditizio come definita dall'art. 1 della direttiva 77/780/CEE;
- c) le banche centrali;
- d) gli organismi internazionali a carattere bancario (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Società Finanziaria Internazionale, Banca Interamericana di Sviluppo, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Africana di Sviluppo, Fondo di Ristabilimento del Consiglio d'Europa, Nordik Investment Bank, Banca di Sviluppo dei Caraibi, Banca Europea d'Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo).

5.4. *Enti finanziari*

Ai fini delle presenti istruzioni rientrano in questa categoria ⁽¹⁾:

- a) le società di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77;
- b) le società finanziarie capogruppo dei gruppi creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 28 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
- c) le società di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
- d) le società e gli enti che esercitano l'attività di cessione di crediti d'impresa di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52;
- e) i soggetti di cui all'art. 6 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, come modificato dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
- f) le imprese aventi forma di società o di enti, diverse da quelle di cui alle lettere precedenti, che svolgano in via esclusiva o principale, anche indirettamente, attività finanziaria ai sensi dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

La detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attività finanziaria soltanto se riguarda partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie: è altresì considerata attività finanziaria l'assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.

5.5. *Immobilizzazioni immateriali*

Sono considerati immobilizzazioni immateriali se iscritti nei conti dell'attivo:

- a) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di ricerca e di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale;

¹ Gli agenti di cambio devono essere convenzionalmente ricompresi tra gli enti finanziari.

- b) l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso;
- c) i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati;
- d) gli altri costi pluriennali.

I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) possono essere iscritti nei conti dell'attivo solo con il consenso del collegio sindacale.

5.6. Immobilizzazioni materiali

Sono considerati immobilizzazioni materiali:

- a) i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento. I terreni e i fabbricati includono tutti i diritti reali di godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai sensi della legislazione del Paese dove il bene è ubicato;
- b) gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

5.7. Immobilizzazioni finanziarie

Sono considerati immobilizzazioni finanziarie:

- a) le partecipazioni, incluse quelle in imprese del gruppo;
- b) i titoli e gli altri valori mobiliari destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa, che siano cioè destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento¹).

I titoli e gli altri valori mobiliari di cui alla lett. b) sono definiti "titoli immobilizzati".

5.8. Titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie

Rientrano in questa categoria i titoli e gli altri valori mobiliari non destinati a stabile investimento aziendale.

Il portafoglio titoli – ad esclusione delle partecipazioni – delle SIM autorizzate all'attività ex art. 1, comma 1, lettera a) per conto proprio della L. 1/91 rientra per intero in tale categoria.

I titoli e gli altri valori mobiliari anzidetti sono definiti "titoli non immobilizzati".

5.9. Imprese del gruppo

Sono imprese del gruppo:

- a) il singolo ente creditizio o finanziario e il soggetto controllante che non sia impresa capogruppo ai sensi dell'art. 25 del "decreto";

¹ Gli investimenti della specie dovranno in ogni caso essere posti in essere nel rispetto dell'art. 43 del Regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991.

- b) l'impresa capogruppo ai sensi del suddetto art. 25, le imprese da questa controllate nonché il soggetto controllante l'impresa capogruppo che non sia a sua volta capogruppo ai sensi del medesimo articolo;
- c) le imprese, anche diverse dagli enti creditizi e finanziari, che operano secondo una direzione unitaria, le imprese da queste controllate nonché l'eventuale soggetto controllante le imprese sottoposte a direzione unitaria che non sia impresa capogruppo ai sensi del suddetto art. 25.

Per i fini qui considerati il controllo e la direzione unitaria ricorrono nelle ipotesi previste dagli articoli 25 e 26 del "decreto".

5.10. Operazioni "di copertura"

Le operazioni fuori bilancio "di copertura" sono quelle effettuate dalla SIM con lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato, il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" (ad esempio, di un titolo determinato) o di insiemi di attività o di passività in bilancio o "fuori bilancio" (ad esempio, di un portafoglio di titoli).

Un'operazione "fuori bilancio" è considerata "di copertura" quando:

- a) vi sia l'intento della SIM di porre in essere tale "copertura";
- b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura";
- c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della SIM.

5.11. Operazioni "fuori bilancio"

Rientrano nella presente categoria le operazioni "sotto la linea" (esposte nella voce "impegni" delle Garanzie e Impegni) e le operazioni "fuori bilancio" in senso stretto, tra cui:

- a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli e di valute;
- b) i contratti derivati con titolo sottostante ("futures" e "options" con titolo sottostante, contratti a premio);
- c) i contratti derivati su valute ("domestic currency swaps", "currency options" ecc.);
- d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività ("futures" senza titolo sottostante, "interest rate options", "forward rate agreements", "interest rate swaps" ecc.).

Per i contratti derivati di cui alle lettere b), c) e d) valgono le seguenti definizioni:

- 1) "future": il contratto derivato standardizzato con il quale le parti si impegnano a scambiare ad una data prestabilita determinate attività oppure a versare o a riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;
- 2) "option": il contratto derivato che attribuisce ad una delle parti, dietro il pagamento di un corrispettivo detto premio, la facoltà – da esercitare entro un dato termine o alla scadenza di esso – di acquistare o di vendere determinate attività ad un certo prezzo oppure di riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

- 3) “forward rate agreement”: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base all’andamento di un indicatore di riferimento;
- 4) “interest rate swap”: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi;
- 5) “domestic currency swap”: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere ad una data prestabilita un importo determinato in base al differenziale del tasso di cambio contrattuale e di quello corrente alla data di scadenza dell’operazione.

5.12. Partecipazioni

Per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l’attività del partecipante. Si ha partecipazione quando il soggetto sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.

5.13. Rettifiche di valore

Le rettifiche di valore consistono nella svalutazione o nell’ammortamento di elementi dell’attivo.

5.14. Riprese di valore

Le riprese di valore consistono nel ripristino di valore degli elementi dell’attivo in precedenza svalutati, effettuato a norma dell’art. 16, comma 3, dell’art. 17, comma 2, dell’art. 18, comma 4, o dell’art. 20, comma 9, del “decreto”.

5.15. Sofferenze

Per sofferenze si intendono le posizioni creditorie (crediti, titoli, altri investimenti finanziari) nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla SIM.

5.16. Valori mobiliari

Rientrano nella presente categoria i titoli di debito, i titoli di capitale (ivi incluse le “partecipazioni”) e le operazioni “fuori bilancio” su titoli, su tassi di interesse, su indici e altre attività finanziarie.

5.17. Valori quotati

Rientrano nella presente categoria i valori mobiliari quotati in mercati organizzati italiani o di altri Paesi.

Capitolo 2
IL BILANCIO DELL'IMPRESA

1. Disposizioni generali

I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art 7, comma 3, del "decreto").

Nel rispetto delle presenti istruzioni i conti del bilancio sono redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.

Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti dal "decreto" e di quelli indicati nelle presenti istruzioni, quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni "di copertura".

La situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente.

Il bilancio è redatto in lire italiane. E' ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.

La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. E' privilegiato quest'ultimo principio, purché non vi sia formazione di riserve non esplicite.

La svalutazione e l'ammortamento degli elementi dell'attivo sono effettuati esclusivamente mediante la rettifica diretta in diminuzione del valore di tali elementi. Non è ammessa l'iscrizione nel passivo di fondi rettificativi.

Le attività acquisite in nome e per conto di terzi, nonché quelle acquisite in nome proprio e per conto di terzi da società fiduciarie, non figurano nel bilancio. Di tali attività è data informativa nella nota integrativa.

2. Disposizioni riguardanti determinate operazioni

2.1. Operazioni in titoli

I conti dell'attivo relativi ai titoli sono interessati dalle operazioni di acquisto, di sottoscrizione e di vendita dei titoli solo al momento del regolamento di tali operazioni.

Per i titoli di debito la data di regolamento corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione.

Per i titoli di capitale quotati, la data di regolamento corrisponde al giorno di liquidazione di borsa indicato nel contratto.

2.2. Operazioni in valuta

I conti dell'attivo e del passivo sono interessati dalle operazioni in valuta (di finanziamento, di deposito, di compravendita, ecc.) solo al momento del regolamento di tali operazioni ⁽¹⁾.

2.3. Riporti e operazioni pronti contro termine ⁽²⁾

I riporti e le operazioni di pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) devono essere iscritte da parte del cessionario come crediti verso il cedente e da parte del cedente come debiti verso il cessionario; l'importo iscritto è pari al prezzo pagato o incassato a pronti. Corrispondentemente le attività trasferite continuano a figurare nell'attivo del bilancio del cedente, che ne indica l'importo nella nota integrativa, e non sono registrate nell'attivo del bilancio del cessionario.

Quando invece l'operazione pronti contro termine preveda per il cessionario la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione, queste non possono più figurare nell'attivo del bilancio del cedente, ma devono essere iscritte in quello del cessionario. L'impegno di riacquisto a termine è registrato da parte del cedente tra gli impegni.

2.4. Attività cedute o ricevute in garanzia

Le attività cedute a terzi in garanzia di obbligazioni proprie o di terzi continuano a figurare nell'attivo del bilancio del cedente e non sono registrate in quello del cessionario. Il cedente indica tra le garanzie rilasciate l'importo delle attività cedute in garanzia di obbligazioni di terzi.

Le suddette disposizioni non si applicano ai versamenti di contante; questi sono iscritti, infatti, come crediti o come debiti.

Nella nota integrativa sono indicate separatamente le attività cedute e quelle ricevute in garanzia. Per le prime occorre distinguere quelle che garantiscono obbligazioni di terzi da quelle che garantiscono obbligazioni proprie e segnalare, per queste ultime, le voci del passivo cui esse si riferiscono.

2.5. Attività e passività subordinate

Hanno carattere subordinato le attività e le passività, rappresentate o meno da titoli, il cui diritto al rimborso, nel caso di liquidazione dell'ente emittente o di sua sottoposizione ad altra

¹ Tale regola si applica anche alle "contropartite" in lire di operazioni che comportano lo scambio di lire con valuta.

² Si rammenta che le operazioni pronti contro termine possono:

- essere realizzate, dalle SIM autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per conto proprio della L. 1/91, nel quadro della propria operatività in titoli e secondo criteri di funzionalità e correlazione con la medesima;
- essere poste in essere dalle SIM autorizzate a svolgere attività diverse da quelle di cui al precedente alinea, a valere sui titoli che possono essere detenuti per investimento del patrimonio ai sensi delle vigenti disposizioni e nell'intesa che le operazioni in questione avvengano in contropartita con altri intermediari autorizzati.

procedura concorsuale, può essere esercitato da parte del creditore solo dopo quelli degli altri creditori non egualmente subordinati.

2.6. Opzioni su titoli, valute e altri valori

I premi pagati e quelli incassati per l'acquisto e per l'emissione di opzioni devono essere iscritti, rispettivamente, nella voce dell'attivo "opzioni e altri valori assimilati" e nella voce del passivo "premi per opzioni e altri valori assimilati emessi".

I premi relativi ad opzioni esercitate entro il previsto termine di scadenza sono portati in aumento o in diminuzione, a seconda dei casi, del prezzo delle attività sottostanti (se l'opzione comporta lo scambio di capitali) oppure del differenziale incassato o pagato (se l'opzione non comporta lo scambio di capitali).

I premi relativi ad opzioni non esercitate e scadute sono registrati nel conto economico nella voce "profitti (perdite) da operazioni finanziarie". Nella suddetta voce "profitti (perdite) da operazioni finanziarie" sono anche rilevati i risultati della vendita di opzioni.

3. Lo stato patrimoniale

Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale.

I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono iscritti per l'importo erogato al netto dei relativi rimborsi.

Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto o di produzione è calcolato secondo quanto disposto dall'art. 8, commi 2, 3 e 4 del "decreto".

Nella nota integrativa è indicato, per ciascuna categoria di elementi fungibili (ivi inclusi i valori mobiliari), quale metodo, tra quelli previsti nell'art. 8, comma 3, del "decreto" (costo medio ponderato, L.I.F.O., F.I.F.O., ecc.), sia stato adottato per la determinazione del costo di acquisto della "rimanenza" a fine esercizio degli elementi anzidetti.

3.1. Attivo

Cassa e disponibilità

La presente voce include:

- a) le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete divisionali estere. Assegni bancari, circolari e altri;
- b) i crediti "a vista" verso gli uffici postali (sempre che non vi siano dubbi circa la loro effettiva esigibilità) del Paese o dei Paesi in cui la SIM risiede con proprie filiali.

Crediti verso enti creditizi

Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso enti creditizi qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "obbligazioni e altri titoli di debito".

Crediti verso enti finanziari

Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso enti finanziari qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce “obbligazioni e altri titoli di debito”.

Crediti verso clientela

Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce “obbligazioni e altri titoli di debito”.

Obbligazioni e altri titoli di debito

Nella presente voce devono figurare tutti i titoli di debito presenti nel portafoglio della SIM (titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, altri valori mobiliari).

Sono inclusi nella presente voce anche i titoli a tasso di interesse variabile, indicizzati in base a un parametro predeterminato (quale, ad esempio, il tasso di interesse del mercato interbancario o quello dell'euromercato).

Tra i “titoli propri” possono figurare soltanto i titoli di propria emissione riacquistati e negoziabili.

Azioni, quote e altri titoli di capitale

La presente voce include tutti i titoli di capitale (azioni e quote), che non abbiano natura di partecipazione. Devono anche figurarvi le azioni e quote degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Opzioni e altri valori assimilati

Nella presente voce deve figurare il valore delle opzioni e degli altri contratti assimilati non esercitati e per i quali non sia ancora decorso il termine di esercizio.

Partecipazioni

Le SIM che applicano il metodo di valutazione previsto dall'art. 19 del “decreto” devono suddividere la presente voce nelle seguenti due sottovoci:

“(a) valutate al patrimonio netto”;

“(b) altre”.

Partecipazioni in imprese del gruppo

Valgono le medesime istruzioni della voce partecipazioni.

Altre attività

Nella presente voce devono essere iscritte tutte le attività non riconducibili nelle altre voci dello stato patrimoniale. Sono incluse anche le “contropartite contabili” delle eventuali rivalutazioni di operazioni “fuori bilancio”. Nel “di cui: – crediti verso promotori finanziari” confluiscono le posizioni creditorie verso agenti e mandatari della SIM.

Ratei e risconti attivi

E' ammessa la rettifica diretta, in aumento o in diminuzione, dei conti dell'attivo e del passivo ai quali si riferiscono i ratei e i risconti, quando ciò sia tecnicamente appropriato.

Pertanto:

- a) i conti dell'attivo relativi a crediti e a titoli possono includere i ratei attivi per gli interessi maturati su tali attività;
- b) i conti del passivo relativi a debiti, rappresentati o meno da titoli, che includono interessi "anticipati" possono essere iscritti al netto dei risconti attivi per gli interessi non ancora maturati su tali passività.

Le rettifiche di rilevanza apprezzabile sono illustrate nella nota integrativa.

3.2. Passivo

Debiti verso enti creditizi

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso enti creditizi qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "debiti rappresentati da titoli".

Debiti verso enti finanziari

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso enti finanziari qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "debiti rappresentati da titoli".

Debiti verso clientela

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso la clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "debiti rappresentati da titoli".

Premi per opzioni ed altri valori assimilati

Nella presente voce deve figurare il valore dei premi incassati a fronte di opzioni emesse ed altri contratti assimilati per i quali non sia ancora decorso il termine di esercizio.

Altre passività

Valgono le medesime istruzioni della voce dell'attivo "altre attività".

Ratei e risconti passivi

Valgono le medesime istruzioni della voce dell'attivo "ratei e risconti attivi".

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella presente voce deve figurare l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 del codice civile.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. I suddetti fondi non possono avere la funzione di rettificare valori dell'attivo e non possono superare l'importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali sono stati costituiti.

Nella sottovoce (a) "fondi di quiescenza e per obblighi simili" sono indicati esclusivamente i fondi di previdenza del personale senza autonoma personalità giuridica.

Nella sottovoce (b) "fondi imposte e tasse" devono figurare, in particolare, gli accantonamenti effettuati a fronte delle imposte non ancora liquidate, delle imposte rateizzate su plusvalenze patrimoniali, di eventuali oneri fiscali derivanti da contenziosi in essere.

Nella sottovoce (c) "altri fondi" sono ricompresi anche i fondi (diversi dai "fondi rischi su crediti") accantonati a fronte delle perdite di valore calcolate, in base ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 20 del "decreto", sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci "garanzie e impegni".

Fondo per rischi finanziari generali

Il fondo per rischi finanziari generali essendo destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni finanziarie è assimilabile a una riserva patrimoniale.

La variazione netta (saldo delle dotazioni e dei prelievi) fatta registrare dal fondo durante l'esercizio è iscritta, con il pertinente segno algebrico, nella voce del conto economico "variazione del fondo per rischi finanziari generali".

Fondo rischi su crediti

I "fondi rischi su crediti" includono tutti i fondi che siano destinati a fronteggiare rischi soltanto eventuali su crediti e che non abbiano pertanto funzione rettificativa (art. 20, comma 6, del "decreto").

Capitale

Nella presente voce deve figurare l'intero ammontare delle azioni emesse dalla SIM.

Riserve di rivalutazione

Le riserve di rivalutazione costituite prima del 31.12.1993 possono essere indicate separatamente come sottovoci della presente voce.

3.3. Garanzie e impegni

Garanzie rilasciate

Nella presente voce figurano tutte le garanzie prestate dalla SIM nonché le attività da questa cedute a garanzia di obbligazioni di terzi.

Impegni

Nella presente voce figurano tutti gli impegni irrevocabili assunti dall'impresa. Per la determinazione degli importi degli impegni da iscrivere nella presente voce si deve far riferimento al prezzo contrattuale, ove esistente (es. compravendita di titoli non ancora regolata), ovvero al presumibile importo dell'impegno stesso. I criteri seguiti ed eventuali eccezioni vanno indicati nella nota integrativa.

4. Il conto economico

Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi del conto economico.

4.1. Conto economico

Profitti (perdite) da operazioni finanziarie

Nella presente voce figurano per "sbilancio" complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere *a*), *b*) e *c*):

- a*) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli effettuate a norma dell'art. 20 del "decreto";
- b*) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su valute, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni effettuate a norma dell'art. 21 del "decreto";
- c*) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori effettuate a norma dell'art. 20 del "decreto".

Dalla presente voce sono esclusi i proventi e gli oneri relativi ad operazioni di "copertura" iscritti tra gli interessi secondo quanto indicato nelle istruzioni relative alle voci "interessi attivi e proventi assimilati" e "interessi passivi e oneri assimilati".

Il saldo di cui alla lettera *a*) include:

- 1) gli utili e le perdite derivanti dalla compravendita dei titoli non immobilizzati; tali utili e perdite sono calcolati come somma algebrica delle esistenze iniziali dell'esercizio (valore dei titoli corrispondente a quello iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente), dei costi per acquisti regolati durante l'esercizio (ivi incluse le sottoscrizioni di titoli in emissione), dei ricavi per vendite regolate durante l'esercizio (ivi inclusi i rimborsi di titoli scaduti) e delle rimanenze finali dell'esercizio (a "valori di libro", cioè prima delle valutazioni di bilancio);
- 2) i differenziali positivi e negativi per contratti derivati con titolo sottostante che rientrino nell'attività di negoziazione ⁽¹⁾;

¹ Gli acquisti e le vendite di titoli effettuati a seguito di contratti derivati ("futures" e "options") devono essere registrati secondo l'"importo dovuto" il giorno di liquidazione dei contratti stessi.

- 3) i risultati delle valutazioni dei titoli non immobilizzati, dei contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli non immobilizzati e dei contratti di cui al precedente numero 2) non ancora scaduti o chiusi a fine esercizio.

Il saldo di cui alla lettera *b*) include:

- 1) gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione delle valute;
- 2) i differenziali positivi e negativi per contratti derivati su valute;
- 3) la differenza tra il valore corrente di fine esercizio degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni "fuori bilancio" denominati in valuta e il valore contabile dei medesimi elementi ed operazioni.

Il saldo di cui alla lettera *c*) include:

- 1) i differenziali positivi e negativi per contratti derivati senza titolo sottostante, collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività e che rientrino nell'attività di negoziazione;
- 2) i risultati delle valutazioni dei contratti di cui al precedente numero 1) non ancora scaduti o chiusi a fine esercizio.

Commissioni attive

Commissioni passive

Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri relativi, rispettivamente, ai servizi prestatati e a quelli ricevuti dalla SIM.

Interessi attivi e proventi assimilati

Interessi passivi e oneri assimilati

Nelle presenti voci devono essere iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi e i proventi ed oneri assimilati relativi a titoli, crediti e debiti, anche se indicizzati o subordinati, nonché eventuali altri interessi.

I proventi e gli oneri assimilati agli interessi, da iscrivere nel conto economico in proporzione del tempo maturato, comprendono in particolare:

- a*) la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore di rimborso dei titoli di debito che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; tale differenza è portata in aumento degli interessi prodotti dai titoli;
- b*) la differenza tra il costo di acquisto e il valore inferiore di rimborso dei titoli di debito che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (salvo che l'ente finanziario non decida di svalutare i titoli secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del "decreto"); tale differenza è portata in riduzione degli interessi prodotti dai titoli;
- c*) le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari (rientrano fra gli aumenti di costo, ad esempio, le quote di competenza dell'esercizio del disaggio di emissione su obbligazioni);
- d*) le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell'importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono;
- e*) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni "fuori bilancio" destinate alla copertura di attività o di passività che generano interessi. Nei contratti derivati tali proventi ed oneri corrispondono ai differenziali, rispettivamente positivi e negativi, calcolati sulla base della

differenza fra prezzo o tasso contrattuale e prezzo o tasso corrente alla fine dell'esercizio o alla data di scadenza o di chiusura dei contratti stessi.

Nei contratti di compravendita a termine di valute i differenziali corrispondono ai margini tra cambio a termine e cambio a pronti fissati nei contratti di "swap" oppure ai margini tra cambio a termine stabilito nei contratti di "outright" e cambio a pronti corrente al momento della stipula dei contratti stessi.

In base al principio di coerenza nel trattamento contabile i differenziali suddetti sono iscritti nei conti economici secondo una distribuzione temporale coerente con quella di registrazione degli interessi prodotti dalle attività e dalle passività coperte, se si tratta di copertura "specificata", oppure secondo la durata del contratto, se questo è di copertura "generica" ⁽¹⁾. Il saldo di tutti i differenziali fatti affluire nel conto economico è incluso, secondo il relativo segno algebrico, tra gli interessi attivi o tra quelli passivi;

- f) i proventi e gli oneri relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività (ad esempio, di titoli) oggetto della transazione; tali proventi ed oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (ad esempio, degli interessi) prodotti nel periodo di durata dell'operazione dalle suddette attività.

Nella voce del conto economico "interessi attivi e proventi assimilati", deve figurare il saldo tra gli interessi di mora maturati durante l'esercizio e la rettifica di valore corrispondente alla quota di tali interessi giudicata non recuperabile.

Dividendi e altri proventi

Nella presente voce devono figurare anche i dividendi e gli altri proventi di azioni o quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Spese amministrative

Nella sottovoce (b) "altre spese amministrative" devono figurare, in particolare, le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse (liquidate e non liquidate) di competenza dell'esercizio.

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali

Nella presente voce sono registrati anche gli eventuali ammortamenti anticipati.

Accantonamenti per rischi ed oneri

Nella presente voce sono iscritti gli accantonamenti ai fondi di cui alla sottovoce (c) "altri fondi" della voce del passivo "fondi per rischi ed oneri", ad eccezione di quelli che fronteggiano perdite di valore delle garanzie rilasciate e degli impegni (da ricomprendere nella voce "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni).

¹ Per i "futures" e per le "options" su titoli o tassi di interesse e per i "forward rate agreements" occorre fare riferimento alla durata del titolo (anche se nozionale) sottostante oppure al periodo di tempo in relazione al quale viene calcolato il differenziale di interessi. Se i contratti suddetti proteggono un portafoglio di titoli non immobilizzati, i differenziali di tali contratti devono essere iscritti nel bilancio relativo all'esercizio nel quale essi sono stati prodotti.

Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni

Gli accantonamenti per garanzie e impegni di cui alla presente voce includono le perdite di valore calcolate, in base ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 20 del "decreto", sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci "garanzie e impegni".

Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni

Nella presente voce devono figurare anche i recuperi di crediti svalutati in precedenti esercizi.

Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie

Le SIM che applicano il metodo di valutazione previsto dall'art. 19 del "decreto" devono indicare separatamente (con apposito "di cui" da denominare "– su partecipazioni valutate al patrimonio netto") l'importo delle variazioni in diminuzione, intervenute nell'esercizio per effetto di perdite del valore del patrimonio netto delle partecipate.

Proventi straordinari

Oneri straordinari

Nelle presenti voci devono figurare anche le sopravvenienze attive e passive nonché gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di immobilizzazioni non ricomprese in altre voci del conto economico.

Variazione del fondo per rischi finanziari generali

Nella presente voce figura (con l'indicazione del pertinente segno algebrico) il saldo delle dotazioni (accantonamenti) e dei prelievi (utilizzi) del fondo per rischi finanziari generali.

5. La nota integrativa

5.1. Premessa

La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti:

- 1) parte A – Criteri di valutazione;
- 2) parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale;
- 3) parte C – Informazioni sul conto economico;
- 4) parte D – Altre informazioni.

Ogni parte della nota è articolata a sua volta in sezioni, ciascuna delle quali illustra singoli aspetti della gestione aziendale.

Le sezioni sono costituite, di regola, da voci e da tabelle. Le voci e le tabelle che non presentano importi non devono essere indicate.

Le sezioni contengono anche note di commento delle voci e delle tabelle o note descrittive degli aspetti trattati.

Nella nota integrativa le SIM possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle previste dal “decreto” e dalle presenti istruzioni, purché ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.

5.2. Parte A – Criteri di valutazione

Sezione 1 – Illustrazione dei criteri di valutazione

Nella presente sezione sono indicati almeno:

- 1) i criteri applicati nelle valutazioni di bilancio, nelle rettifiche di valore, nelle riprese di valore e nelle rivalutazioni;
- 2) nel caso di applicazione di una deroga prevista dall'art. 2, comma 5, dall'art. 7, comma 3 o dall'art. 15, comma 2, del “decreto”, i motivi della deroga stessa e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;
- 3) le modifiche, con le relative motivazioni, eventualmente apportate ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati nella valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo;
- 4) l'esercizio, motivandolo, della facoltà di ammortizzare l'avviamento in un periodo di durata superiore a cinque anni;
- 5) la differenza, motivandola, tra il valore di iscrizione in bilancio delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 19, comma 1, del “decreto” e il valore inferiore derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo suddetto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;
- 6) l'esercizio della facoltà di cui all'art. 19, comma 4, ultimo periodo e comma 6 del “decreto”.

Sezione 2 – Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

Nella presente sezione sono indicati i motivi e riportati separatamente gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Sono anche fornite indicazioni circa l'influenza che le rettifiche e gli accantonamenti suddetti hanno sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico nonché, se di importo apprezzabile, sul futuro onere fiscale.

5.3. Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 1 – I crediti

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 20, 30 e 40.

1.1. Dettaglio della voce 20 “crediti verso enti creditizi”

Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei crediti rivenienti da servizi prestati dalla SIM nell'ambito della propria attività tipica.

Nella sottovoce (b) “di cui: – su obbligazioni e altri titoli di debito” devono essere indicati i crediti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel “di cui: – su titoli di Stato”.

1.2. Dettaglio della voce 30 “crediti verso enti finanziari”

Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei crediti rivenienti da servizi prestati dalla SIM nell'ambito della propria attività tipica.

Nella sottovoce (b) “di cui: – su obbligazioni e altri titoli di debito” devono essere indicati i crediti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel “di cui: – su titoli di Stato”.

1.3. Dettaglio della voce 40 “crediti verso clientela”

Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei crediti rivenienti da servizi prestati dalla SIM nell'ambito della propria attività tipica.

Nella sottovoce (b) “di cui: – su obbligazioni e altri titoli di debito” devono essere indicati i crediti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel “di cui: – su titoli di Stato”.

1.4. Crediti verso altre SIM

Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei crediti rivenienti da servizi prestati dalla SIM nell'ambito della propria attività tipica. Nella sottovoce (b) “di cui: – su obbligazioni e altri titoli di debito” devono essere indicati i crediti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel “di cui: – su titoli di Stato”.

1.5. Crediti in sofferenza (inclusi interessi di mora)

Nella presente voce figura l'importo complessivo dei crediti in sofferenza come definiti nelle presenti istruzioni. L'ammontare dei crediti in sofferenza deve essere indicato sia al lordo sia al netto di eventuali svalutazioni.

1.6. Crediti per interessi di mora

L'ammontare dei crediti per interessi di mora deve essere indicato sia al lordo sia al netto di eventuali svalutazioni.

Sezione 2 – I titoli

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 50, 60 e 70.

Deve essere indicato il criterio adottato per distinguere i titoli immobilizzati da quelli non immobilizzati.

Deve anche figurare l'importo delle differenze (positive e negative) tra il valore iscritto in bilancio e il valore di rimborso alla scadenza dei titoli di debito immobilizzati. Le differenze

sono calcolate separatamente per categorie omogenee di titoli (titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche).

Inoltre, per i soli titoli esteri quotati deve essere indicata la parte di questi quotata in mercati regolamentati e regolarmente “riconosciuti” ai sensi dell’art. 20, comma 8, L. 1/91.

2.1. Titoli immobilizzati

Il valore di mercato dei titoli va calcolato sulla base:

- a) delle relative quotazioni, per i titoli quotati in mercati organizzati;
- b) dell’andamento del mercato, per gli altri titoli.

Tra i titoli di Stato devono figurare soltanto i titoli emessi dallo Stato italiano.

2.1.1. Variazioni annue dei titoli immobilizzati

Le “esistenze iniziali” corrispondono al valore dei titoli immobilizzati iscritto nel bilancio relativo all’esercizio precedente. Gli “acquisti” includono anche le sottoscrizioni di titoli in emissione. Le “rimanenze finali”, che rappresentano la differenza tra le “esistenze iniziali” e gli “aumenti” dell’esercizio, da un lato, e le “diminuzioni” dell’esercizio, dall’altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio. Tra le “altre variazioni” devono essere inclusi, fra l’altro, gli utili e le perdite derivanti da eventuali vendite nonché i trasferimenti che fossero stati effettuati al (o dal) portafoglio titoli non immobilizzati.

Nelle “svalutazioni durature” del punto C3 sono indicate le svalutazioni operate ai sensi dell’art. 18, comma 2, del “decreto”.

2.2. Titoli non immobilizzati

Il valore di mercato dei titoli va calcolato sulla base:

- a) delle relative quotazioni, per i titoli quotati in mercati organizzati;
- b) dell’andamento del mercato, per gli altri titoli.

Tra i titoli di Stato devono figurare soltanto i titoli emessi dallo Stato italiano.

2.2.1. Acquisti e vendite di titoli non immobilizzati

Gli acquisti e le vendite includono anche i trasferimenti effettuati dal (al) portafoglio di titoli immobilizzati nel corso dell’esercizio nonché le sottoscrizioni di titoli in emissione e i rimborsi di titoli scaduti.

2.3. Opzioni e altri valori assimilati

Forma oggetto di illustrazione nella presente sottosezione il conto dell’attivo relativo alla voce 70.

2.3.1. Variazioni annue delle opzioni e altri valori assimilati

Le “esistenze iniziali” corrispondono al valore delle opzioni iscritto nel bilancio relativo all’esercizio precedente. Le “rimanenze finali”, che rappresentano la differenza tra le “esistenze iniziali” e gli “aumenti” dell’esercizio, da un lato, e le “diminuzioni” dell’esercizio, dall’altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio.

Tra le “rivalutazioni” devono essere incluse anche le riprese di valore, mentre le rettifiche di valore andranno incluse nelle “svalutazioni”.

2.3.2. Acquisti e vendite di opzioni e altri valori assimilati

Sezione 3 – Le partecipazioni

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 80 e 90.

Per le partecipazioni valutate con il metodo di cui all'art. 19 del “decreto” devono essere indicati separatamente gli importi delle differenze positive e di quelle negative emerse in sede di prima applicazione del metodo stesso. Le differenze positive figurano al netto dell'ammortamento effettuato a norma del suddetto articolo.

3.1. Partecipazioni rilevanti

Nell'elenco delle partecipazioni rilevanti, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, devono figurare esclusivamente quelle in imprese controllate ai sensi dell'art. 25 del “decreto” e quelle in imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, del medesimo “decreto”.

Per ciascuna partecipata occorre indicare la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota percentuale di capitale posseduta, il valore attribuito in bilancio alla partecipazione. Il patrimonio netto è calcolato includendo anche l'utile destinato alle riserve (oppure deducendo la perdita d'esercizio); per le partecipate valutate con il metodo di cui all'art. 19 del “decreto”, il patrimonio netto e l'utile o la perdita d'esercizio sono quelli utilizzati nell'applicazione di tale metodo.

E' consentito omettere le informazioni richieste nell'elenco, quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella presente sezione.

I bilanci e i prospetti riepilogativi che la SIM deve tenere depositati presso la propria sede ai sensi dell'art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile sono quelli delle imprese controllate a norma dell'art. 25 del “decreto” e delle imprese sottoposte a influenza notevole di cui all'art. 19, comma 1, del medesimo “decreto”.

3.2. Attività e passività verso imprese del gruppo

3.3. Attività e passività verso imprese partecipate (diverse dalle imprese del gruppo)

3.4. Composizione della voce 80 “partecipazioni”

3.5. Composizione della voce 90 “partecipazioni in imprese del gruppo”

3.6. Variazioni annue delle partecipazioni

Le “esistenze iniziali” corrispondono al valore delle partecipazioni iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Gli “acquisti” includono anche le sottoscrizioni a titolo oneroso di nuove azioni o quote. Le “rimanenze finali”, che rappresentano la differenza tra le “esistenze iniziali” e gli “aumenti” dell'esercizio, da un lato, e le “diminuzioni” dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio. Tra le “altre variazioni” devono essere inclusi gli utili e le perdite derivanti da eventuali vendite nonché i trasferimenti dalla voce 80

(“partecipazioni”) alla voce 90 (“partecipazioni in imprese del gruppo”) o alla voce 60 (“azioni, quote e altri titoli a reddito variabile”) e viceversa.

Nelle “rivalutazioni totali” e nelle “rettifiche totali” deve figurare l’importo, rispettivamente, di tutte le rivalutazioni e di tutte le rettifiche di valore effettuate nel tempo sulle partecipazioni ancora in portafoglio.

Le partecipazioni in imprese del gruppo e le altre partecipazioni che siano state valutate secondo il metodo previsto dall’art. 19 del “decreto” devono formare oggetto di separata evidenza nelle tabelle 3.6.1. e 3.6.2.

Le informazioni relative alle variazioni delle partecipazioni possono essere fornite omettendo la distinzione tra imprese del gruppo e altre nel caso in cui tale distinzione non sia rilevante.

Sezione 4 – Altre voci dell’attivo

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell’attivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti.

4.1. Le immobilizzazioni materiali e immateriali

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell’attivo relativi alle voci 100 e 110.

Occorre indicare gli acconti versati a fronte delle immobilizzazioni, nonché, ove apprezzabile, l’importo dei terreni e dei fabbricati utilizzati dalla SIM nella propria attività.

4.1.1. Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali

4.1.2. Variazioni annue delle immobilizzazioni immateriali

Le “esistenze iniziali” corrispondono al valore iscritto nel bilancio relativo all’esercizio precedente. Le “rimanenze finali”, che rappresentano la differenza tra le “esistenze iniziali” e gli “aumenti” dell’esercizio, da un lato, e le “diminuzioni” dell’esercizio, dall’altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio.

Nelle “rivalutazioni totali” e nelle “rettifiche totali” deve figurare l’importo, rispettivamente, di tutte le rivalutazioni e di tutte le rettifiche di valore effettuate nel tempo sulle immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Nella sottovoce (b) del punto C2 (“rettifiche di valore: svalutazioni durature”) e nella sottovoce (b) del punto F (“rettifiche totali: svalutazioni durature”) sono indicate le svalutazioni operate ai sensi dell’art. 17, comma 2, del “decreto”.

4.2. Composizione della voce 140 “altre attività”

La composizione della voce 140 dell’attivo deve figurare solo ove il suo ammontare sia apprezzabile.

4.3. Composizione della voce 150 “ratei e risconti attivi”

La composizione della voce 150 dell’attivo deve figurare solo ove il suo ammontare sia apprezzabile.

4.4. Rettifiche per ratei e risconti attivi

Nella presente voce devono essere indicate le rettifiche per ratei e risconti attivi apportate alle voci, rispettivamente, dell'attivo e del passivo, quando l'ammontare di tali rettifiche sia apprezzabile.

4.5. Distribuzione delle attività subordinate

Nella presente voce deve figurare l'importo dei crediti verso enti creditizi, enti finanziari e clientela e dei titoli di debito che presentino clausole di subordinazione.

Sezione 5 – I debiti

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 10, 20, 30 e 40.

5.1. Dettaglio della voce 10 “debiti verso enti creditizi”

Nei “di cui: – su obbligazioni e altri titoli di debito” devono essere indicati i debiti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi da quelli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel “di cui: – su titoli di Stato”.

5.2. Dettaglio della voce 20 “debiti verso enti finanziari”

Nel “di cui: – su obbligazioni e altri titoli di debito” devono essere indicati i debiti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi da quelli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel “di cui: – su titoli di Stato”.

5.3. Dettaglio della voce 30 “debiti verso clientela”

Nel “di cui: – su obbligazioni e altri titoli di debito” devono essere indicati i debiti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi da quelli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel “di cui: – su titoli di Stato”.

5.4. Debiti verso altre SIM

Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei debiti rivenienti da servizi ricevuti da altre SIM.

Nel “di cui: – su obbligazioni e altri titoli di debito” devono essere indicati i debiti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi da quelli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel “di cui: – su titoli di Stato”.

5.5. Debiti rappresentati da titoli

Devono essere indicati l'importo e il numero delle obbligazioni ordinarie e di quelle convertibili in azioni emesse dalla SIM, specificando i diritti che esse attribuiscono.

Sezione 6 – I fondi

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 80 e 90.

Se di importo apprezzabile, devono figurare, per categoria di attività (titoli, immobili, ecc.), gli investimenti specifici dei fondi di quiescenza iscritti nella sottovoce 90 (a). Devono

inoltre essere indicate le variazioni intervenute durante l'esercizio nella consistenza delle voci (e delle eventuali sottovoci) 80 e 90, indicando separatamente, ove l'ammontare sia apprezzabile, gli accantonamenti e gli utilizzi.

Occorre anche indicare sia la quota dei "fondi imposte e tasse" di cui alla sottovoce 90 (b) che fronteggia gli oneri per imposte non ancora liquidate sia l'importo dei relativi acconti già versati.

6.1. Composizione della sottovoce 90 (c) "fondi per rischi ed oneri: altri fondi"

Nella presente voce deve figurare la composizione della sottovoce (c) della voce 90 del passivo, quando l'ammontare dei fondi sia apprezzabile.

Sezione 7 – Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali e le passività subordinate

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 100, 120, 130, 140, 150 e 160 e i conti dell'attivo relativi alle voci 120 e 130.

Devono essere fornite, separatamente per ciascun prestito subordinato il cui importo a fine esercizio ecceda il 10 per cento dell'importo complessivo della voce 120 ("passività subordinate"), le seguenti informazioni:

- a) l'importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la data di scadenza o se si tratti di un prestito perpetuo;
- b) l'esistenza di clausole di rimborso anticipato;
- c) le condizioni della subordinazione, l'esistenza di disposizioni che consentano la conversione della passività subordinata in capitale o in altro tipo di passività e le condizioni previste per tale conversione.

Di tutte le altre passività subordinate occorre illustrare complessivamente le modalità che le disciplinano.

Nella presente sezione occorre anche indicare il valore nominale e il numero delle azioni che compongono la voce 130 ("capitale") nonché di quelle emesse e sottoscritte durante l'esercizio.

Sezione 8 – Altre voci del passivo

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti.

Con riferimento alla voce 50 "opzioni e altri valori assimilati emessi" deve essere indicato anche il valore complessivo delle opzioni emesse dalla SIM nell'esercizio.

Valgono le medesime istruzioni della precedente sezione 4 "Altre voci dell'attivo".

Sezione 9 – Le garanzie e gli impegni

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti delle garanzie e degli impegni relativi alle voci 10 e 20, nonché le altre operazioni "fuori bilancio".

9.1. Composizione della voce 10 “garanzie rilasciate”

Deve essere riportato l'importo e, ove rilevante, il dettaglio delle garanzie reali e personali rilasciate per conto terzi nonché l'indicazione delle attività eventualmente costituite in garanzia.

9.2. Attività costituite in garanzia di propri debiti

L'importo delle attività costituite dalla SIM in garanzia di propri debiti deve figurare nella presente voce, separatamente per ciascuna voce del passivo e per tipo di attività.

9.3. Composizione della voce 20 “impegni”

9.4. Dettaglio della voce 20 “impegni”

9.5. Operazioni “fuori bilancio”

Nella presente tabella devono essere riportate tutte le operazioni “fuori bilancio” in essere a fine esercizio di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del paragrafo 5.11 del capitolo 1. Sono escluse le negoziazioni per conto terzi da indicare nella successiva sezione 11.1.

Altre tipologie, non previste nella tabella suddetta, di operazioni a termine poste in essere dalla SIM devono essere indicate in modo specifico, se di importo apprezzabile.

Il valore da attribuire alle operazioni è il seguente:

- a)* ai contratti di compravendita di titoli e di valute e ai contratti derivati che comportino o possano comportare lo scambio a termine di capitali (o di altre attività), il prezzo di regolamento dei contratti stessi ⁽¹⁾;
- b)* ai contratti derivati che non comportino lo scambio a termine di capitali (quali, ad esempio, i contratti su tassi di interesse o su indici), il valore nominale del capitale di riferimento.

I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale di cambio tra due valute) devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

I contratti derivati su tassi di interesse sono classificati convenzionalmente come “acquisti” o come “vendite” a seconda che comportino per la SIM l'acquisto o la vendita del tasso fisso.

Nella presente sezione devono inoltre essere indicati:

- a)* eventuali altri rischi rilevanti rispetto all'attività dell'ente;
- b)* le garanzie, se di importo apprezzabile, ricevute indicando le attività di riferimento.

¹ Per i contratti derivati trattati in mercati organizzati che prevedano la liquidazione giornaliera dei margini di variazione, il valore da attribuire è pari convenzionalmente al valore nominale del capitale di riferimento.

Sezione 10 – Distribuzione delle attività e delle passività

10.1. Distribuzione temporale delle attività e delle passività

Le voci della tabella si riferiscono ai corrispondenti conti dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale.

Nelle voci 1.5 e 2.5 figurano le operazioni “fuori bilancio” collegate a titoli di debito fisso o a tassi di interesse.

La distribuzione temporale delle attività e delle passività deve essere effettuata in base alla loro vita residua. Questa corrisponde all'intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione (occorre a tal fine tener conto anche di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali). Per le operazioni con piano di ammortamento occorre far riferimento alla durata residua delle singole rate. Nello scaglione “a vista” devono essere ricondotti i crediti e i debiti “a vista” dello stato patrimoniale nonché le altre attività e passività con durata residua non superiore a 24 ore. I crediti scaduti o in sofferenza sono attribuiti alla fascia temporale “durata indeterminata”.

10.2. Attività e passività in valuta

Nella presente voce deve figurare, ove apprezzabile, l'importo, espresso in lire italiane, delle attività e delle passività denominate in valuta. Devono inoltre essere indicati i tassi di cambio utilizzati per la conversione in lire.

Sezione 11 – Altre attività

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione le operazioni effettuate dalla SIM nell'ambito dell'attività di negoziazione per conto terzi, collocamento, gestione, raccolta ordini, consulenza, sollecitazione a domicilio, custodia e amministrazione di valori mobiliari.

Altre tipologie, non previste nella presente sezione, di servizi resi a terzi da parte della SIM devono essere indicate in modo specifico, se di importo apprezzabile.

11.1. Negoziazione di titoli per conto terzi

Devono essere forniti riferimenti in ordine all'attività di negoziazione su titoli e valute posta in essere per conto terzi nel corso dell'esercizio (con evidenza delle operazioni non ancora regolate alla chiusura dell'esercizio).

11.2. Attività di collocamento

11.3. Gestione di patrimoni

11.4. Raccolta di ordini

11.5. Consulenza

11.6. Sollecitazione a domicilio

Nelle precedenti voci da 11.2 a 11.6 devono essere forniti riferimenti in ordine alle singole attività poste in essere dalla SIM riportando informazioni di carattere quali/quantitativo in ordine all'operatività svolta nel corso dell'esercizio.

*11.7. Custodia e amministrazione di titoli**11.8 Altre operazioni***5.4. Parte C – Informazioni sul conto economico****Sezione 1 – I profitti e le perdite da operazioni finanziarie**

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 10.

1.1. Composizione della voce 10 “profitti/perdite da operazioni finanziarie”

Nella presente tabella deve figurare, separatamente per comparto operativo (titoli, valute, altri), la composizione dei profitti/perdite da operazioni finanziarie – distinguendo i risultati delle valutazioni (punti A1 e A2) da quelli delle negoziazioni (punti B1 e B2) – i quali devono includere anche i differenziali prodotti dai contratti derivati chiusi o scaduti nel corso dell'esercizio.

Nella riga dei totali va riportata, con il pertinente segno, la somma algebrica di tutti i proventi e le perdite prodotti da ciascun comparto operativo. La somma algebrica dei tre totali deve corrispondere all'importo indicato nella voce 10 del conto economico (“profitti/perdite da operazioni finanziarie”).

Per le operazioni su titoli deve anche figurare la ripartizione del totale dei profitti/perdite del comparto secondo le categorie di titoli (considerate nella tabella) oggetto delle operazioni stesse. In corrispondenza di ciascuna categoria occorre indicare, con il pertinente segno, la somma algebrica dei proventi e delle perdite risultanti dalle negoziazioni e dalle valutazioni che hanno interessato la categoria medesima. Tra i proventi e le perdite su titoli di Stato devono figurare soltanto quelli relativi ai titoli emessi dallo Stato italiano.

L'importo dei profitti/perdite rivenienti da contratti derivati deve essere indicato anche per le operazioni su “valute” e “altri”.

Sezione 2 – Le commissioni

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 20 e 30.

Sezione 3 – Gli interessi

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 40 e 50.

Sezione 4 – Le spese amministrative

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 80.

Sezione 5 – Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160 e 210.

Devono essere indicate separatamente le rettifiche di valore su crediti verso enti creditizi, enti finanziari, clientela, imprese del gruppo e altre imprese partecipate, quando il loro importo sia apprezzabile.

5.1. Composizione della voce 120 “rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni”

Nelle svalutazioni e negli accantonamenti forfettari deve figurare l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti determinati in modo forfettario ai sensi dell'art. 20, commi 5 e 7, del “decreto”.

Sezione 6 – Altre voci del conto economico

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci del conto economico 70, 110, 180 e 190.

6.1. Composizione della voce 70 “altri proventi di gestione”

6.2. Composizione della voce 110 “altri oneri di gestione”

6.3. Composizione della voce 180 “proventi straordinari”

6.4. Composizione della voce 190 “oneri straordinari”

Nelle presenti voci deve figurare la composizione delle voci 70, 110, 180 e 190 del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile.

Sezione 7 – Altre informazioni sul conto economico

7.1. Distribuzione territoriale dei proventi

Nella presente voce deve essere indicata la ripartizione per mercati geografici dei proventi relativi alle voci 10, 20, 40, 60 e 70 del conto economico, se tali aree siano tra loro significativamente differenti per l'organizzazione della SIM.

E' consentito omettere tali informazioni, quando esse possano arrecare grave pregiudizio all'ente che redige il bilancio. Di tale omissione è fatta menzione nella presente sezione.

7.2. Contributi al Fondo Nazionale di Garanzia ⁽¹⁾

Devono essere indicati gli aggregati per la determinazione del contributo annuale al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

5.5. Parte D – Altre informazioni

Sezione 1 – Amministratori, sindaci e dipendenti

1.1. Compensi di amministratori e sindaci

1.2. Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci

Nelle presenti voci devono essere indicati l'importo dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci della SIM e quello dei crediti erogati e delle garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria.

¹ Sulla questione si richiama quanto previsto dall'art. 14 del Decreto del Ministro del Tesoro del 30 settembre 1991.

1.3. Numero medio dei dipendenti per categoria

Il numero medio è calcolato come media aritmetica del numero dei dipendenti alla fine dell'esercizio e di quello dell'esercizio precedente.

Sezione 2 – *Impresa capogruppo*

2.1. Denominazione

2.2. Sede

Nelle presenti voci devono figurare la denominazione e la sede dell'impresa capogruppo che redige il bilancio consolidato nel quale è incluso, come impresa controllata o sottoposta al controllo congiunto, la SIM che redige il bilancio d'esercizio (occorre anche indicare, se diverso dalla sede della capogruppo, il luogo di pubblicazione del bilancio consolidato). Analoga disposizione si applica alle SIM che operano secondo una direzione unitaria, quando esse non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato a norma dell'art. 26, comma 4, del "decreto" (in questo caso occorre indicare la denominazione e la sede dell'impresa sottoposta a direzione unitaria che redige il bilancio consolidato).

Nelle suddette voci l'impresa capogruppo esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del "decreto" indica la denominazione e la sede dell'ente creditizio comunitario controllante. La medesima impresa capogruppo indica anche il motivo dell'esonero.

6. La relazione sulla gestione

Il bilancio dell'impresa è corredato di una relazione degli amministratori sulla situazione dell'impresa e sull'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l'impresa stessa ha operato. Sono illustrate le dinamiche fatte registrare, rispetto all'esercizio precedente, dei principali aggregati di stato patrimoniale e di conto economico.

Dalla relazione devono anche risultare:

- a) le attività di ricerca e di sviluppo;
- b) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; la presente disposizione si applica anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona;
- c) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- d) l'evoluzione prevedibile della gestione;
- e) i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, del "decreto"; deve essere fornita, in particolare, la ripartizione secondo le categorie anzidette di controparti dell'insieme, rispettivamente, delle attività, delle passività e delle garanzie e impegni in essere nei confronti delle stesse;
- f) il progetto di destinazione degli utili d'esercizio o il piano di sistemazione delle perdite.

Capitolo 3
IL BILANCIO CONSOLIDATO

1. Disposizioni generali

Al bilancio consolidato si applicano, per quanto non diversamente disposto e fatti salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti, le istruzioni sul bilancio dell'impresa.

I criteri per la redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa consolidata siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art. 30, comma 2, del "decreto").

Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto tra i conti dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente; tali informazioni figurano nelle sezioni della nota integrativa consolidata in cui i conti stessi sono illustrati. Le informazioni suddette possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio precedente.

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'impresa capogruppo.

Tuttavia, la data di riferimento può anche essere quella dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà è indicato e debitamente motivato nella nota integrativa consolidata.

Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa da quella del bilancio consolidato, questa impresa è consolidata in base a un bilancio annuale intermedio riferito alla medesima data del bilancio consolidato e redatto secondo le disposizioni riguardanti il bilancio dell'impresa.

Nella relazione consolidata sulla gestione:

- a) la disposizione contenuta nel capitolo 2, paragrafo 6, lettera b) delle presenti istruzioni si applica solo alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento e alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;
- b) non si applicano le disposizioni contenute nelle lettere e) ed f) del paragrafo suddetto;
- c) è incluso un prospetto di raccordo tra i dati dell'impresa capogruppo e quelli del bilancio consolidato con riferimento sia al patrimonio netto sia al risultato d'esercizio; il patrimonio comprende anche le riserve di rivalutazione e i fondi rischi su crediti.

2. I metodi di consolidamento

Nel presente paragrafo sono illustrati i metodi di consolidamento da applicare nella redazione del bilancio consolidato.

2.1. Consolidamento integrale

Le imprese incluse nel consolidamento a norma degli articoli 25, 26 e 28 del “decreto” (impresa capogruppo, imprese che operano secondo una direzione unitaria, imprese controllate che esercitino attività creditizia o finanziaria oppure, in via esclusiva o principale, attività strumentale) sono trattate con il metodo della integrazione globale.

Secondo tale metodo gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni “fuori bilancio” nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel bilancio consolidato, salvo quanto disposto per il consolidamento delle partecipazioni e per l'eliminazione dei rapporti reciproci.

2.1.1. Consolidamento delle partecipazioni

Le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nel consolidamento sono compensate con la corrispondente frazione di patrimonio netto di tali imprese. Il patrimonio netto è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio¹).

Nel caso in cui sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell'impresa controllata, è necessario rendere omogenei i due valori (partecipazione e patrimonio netto) da porre a raffronto. A tale scopo, occorre aumentare il valore della partecipazione di un importo pari a quello dei “decimi” e dei “sovrapprezzi” che la partecipante deve ancora versare, accreditando corrispondentemente:

- a) il conto dell'attivo dell'impresa controllata “capitale sottoscritto non versato”;
- b) il conto del passivo dell'impresa controllata “sovrapprezzi di emissione”.

Se la partecipazione non è totalitaria, il patrimonio netto dell'impresa controllata deve comprendere anche i “sovrapprezzi di emissione” di pertinenza di terzi, addebitando in contropartita il conto “aggiustamenti da consolidamento” (per il cui funzionamento si vedano le istruzioni contenute nel successivo paragrafo 2.1.2).

La compensazione tra partecipazione e patrimonio netto è attuata sulla base dei valori riferiti alla data in cui l'impresa controllata è inclusa per la prima volta nel consolidamento o alla data di acquisizione della partecipazione in tale impresa oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui l'impresa è divenuta controllata.

Quando la compensazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo dell'impresa controllata.

Se la differenza si forma dal lato dell'attivo (partecipazione eccedente il patrimonio netto), essa è compensata, per la parte che residua dopo l'imputazione anzidetta agli elementi dell'attivo e del passivo, con le riserve di rivalutazione e con gli eventuali fondi rischi su crediti della partecipata cui tale differenza si riferisce. La differenza che ancora residui è iscritta, per la quota appartenente al gruppo, in base all'applicazione degli “equity ratios” (cfr.

¹ Per esigenze di coerenza complessiva della disciplina del bilancio consolidato degli enti finanziari e tenuto conto di quanto prescritto per gli intermediari creditizi, la riserva di rivalutazione non viene ricompresa nel calcolo del patrimonio netto delle partecipate utile per la determinazione delle differenze di consolidamento.

in proposito l'appendice C), nella voce dell'attivo consolidato "differenze positive di consolidamento".

Se la differenza è negativa (partecipazione inferiore al patrimonio netto), essa è iscritta, dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo e per la quota appartenente al gruppo secondo gli "equity ratios", nella voce del passivo consolidato "differenze negative di consolidamento".

Quando la differenza negativa sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata, la differenza stessa è registrata per l'intero ammontare (ivi inclusa, pertanto, la quota di pertinenza di terzi) nella sottovoce "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" della voce del passivo consolidato "fondi per rischi ed oneri". Tale fondo viene trasferito al conto economico consolidato (voce "utilizzo del fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri") al momento e nella misura in cui la previsione suddetta si realizzi.

Le differenze positive possono essere portate in detrazione di quelle negative¹⁾ e fino a concorrenza di queste. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato secondo quanto previsto per l'avviamento dall'art. 16, comma 2, del "decreto".

La quota delle differenze di consolidamento che, in base agli "equity ratios", sia di pertinenza di terzi è iscritta (con il pertinente segno algebrico) nella voce del passivo consolidato "patrimonio di pertinenza di terzi".

Negli esercizi successivi a quello in cui è stata calcolata la differenza di consolidamento le variazioni (di pertinenza del gruppo in base agli "equity ratios") del patrimonio netto dell'impresa controllata sono iscritte nelle pertinenti voci del passivo consolidato ("riserve", "fondo per rischi finanziari generali", "utile d'esercizio", ecc.). Le variazioni imputabili ai terzi sono registrate nella voce del passivo consolidato "patrimonio di pertinenza di terzi".

Nel caso di successivi acquisti di altre quote della medesima partecipazione, occorre calcolare le differenze di consolidamento corrispondenti a ciascun acquisto. Nel caso di vendite è necessario rettificare corrispondentemente in riduzione le differenze di consolidamento preesistenti.

Se nel consolidamento sono incluse imprese che operano secondo una direzione unitaria, gli elementi del patrimonio netto di tali imprese devono essere aggregati nel bilancio consolidato.

2.1.2. Eliminazione dei rapporti reciproci

Sono eliminati dal bilancio consolidato:

- a) i rapporti attivi e passivi e le operazioni "fuori bilancio" fra le imprese incluse nel consolidamento;
- b) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento;

¹⁾ Salvo che le differenze negative siano state iscritte nel "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri".

c) i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento e riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio.

Le eliminazioni suddette possono essere omesse se di importo irrilevante. Inoltre, le eliminazioni indicate alla lettera c) possono essere omesse, facendone menzione nella nota integrativa consolidata, quando l'operazione sia stata conclusa alle normali condizioni di mercato e l'elisione possa comportare costi sproporzionati.

Se i rapporti reciproci non presentano identico valore nella contabilità delle imprese tra le quali essi intercorrono, occorre far precedere la loro eliminazione da una opportuna operazione di allineamento.

Il residuo non riconciliabile è iscritto in un conto "aggiustamenti da consolidamento"; questo è addebitato o accreditato a seconda che l'adeguamento del valore inferiore del rapporto reciproco presenti segno "avere" (aumento di passività o di ricavi) o "dare" (aumento di attività o di costi). Il saldo finale (dopo tutti gli aggiustamenti) del conto suddetto è iscritto, nel bilancio consolidato, nella voce "altre attività" o nella voce "altre passività" dello stato patrimoniale consolidato.

Se il residuo non riconciliabile, pur riguardando voci di conto economico, non deve modificare il risultato dell'esercizio (come nel caso di differenze di cambio che derivino dalla conversione a tassi diversi dei valori relativi al medesimo rapporto), occorre che l'adeguamento del valore inferiore sia neutralizzato con una rettifica di eguale importo e segno da apportare nel conto economico consolidato. Il saldo finale di tutte queste rettifiche è iscritto nella voce "proventi straordinari" o nella voce "oneri straordinari".

2.1.3. Dividendi, svalutazioni e rivalutazioni delle partecipazioni consolidate

Per evitare duplicazioni nel bilancio consolidato, occorre eliminare da questo i dividendi, le svalutazioni e le rivalutazioni registrati nel bilancio delle imprese partecipanti incluse nel consolidamento e riguardanti partecipazioni in imprese incluse nel medesimo consolidamento.

I dividendi, quando siano iscritti nel conto economico della partecipante relativo all'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio della partecipata nel quale sono stati registrati i corrispondenti utili, devono essere eliminati accreditando in contropartita il conto "altre riserve" della partecipante stessa. Se, invece, essi sono contabilizzati nel conto economico relativo al medesimo esercizio cui si riferisce il bilancio della partecipata, vanno annullati accreditando corrispondentemente il conto dell'attivo della partecipante nel quale figura il credito per i medesimi dividendi.

Le svalutazioni, effettuate a norma dell'art.18 o dell'art. 19 del "decreto", devono essere eliminate accreditando il conto "rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie" e addebitando in contropartita il conto "partecipazioni in imprese del gruppo" della partecipante.

Le rivalutazioni infine, effettuate a norma dell'art. 19 del "decreto", vanno annullate addebitando il conto "altre riserve" nel quale è registrata la riserva indisponibile alimentata dalle rivalutazioni stesse e accreditando corrispondentemente il conto "partecipazioni in imprese del gruppo" della partecipante.

2.2. Consolidamento proporzionale

Le imprese incluse nel consolidamento a norma dell'art. 35 del "decreto" (imprese sulle quali l'impresa capogruppo o imprese da questa controllate hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purché ricorrano le condizioni previste nel medesimo art. 35 ⁽¹⁾) sono trattate con il metodo della integrazione proporzionale.

Secondo tale metodo gli elementi dell'attivo, del passivo, delle garanzie e impegni nonché le operazioni "fuori bilancio" e i proventi e gli oneri dell'impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta.

Se l'impresa controllata congiuntamente controlla a sua volta altre imprese esercenti attività creditizia, finanziaria o strumentale, occorre tener conto anche di tali imprese nel consolidamento proporzionale.

Per il resto si applicano i medesimi criteri di consolidamento indicati per il consolidamento integrale.

2.3. Patrimonio netto

Alle partecipazioni in imprese controllate o sottoposte a controllo congiunto diverse dagli enti creditizi, finanziari e strumentali e alle partecipazioni in imprese associate di cui all'art. 36, comma 1, del "decreto" è attribuito, nel bilancio consolidato, un valore determinato secondo il metodo descritto nell'art. 19 del "decreto".

Se al momento della prima applicazione del metodo il valore della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza:

- a) per la parte attribuibile a beni ammortizzabili, rimane iscritta nella voce dell'attivo consolidato "partecipazioni" o "partecipazioni in imprese del gruppo" e viene ammortizzata secondo quanto disposto dal "decreto" per le diverse categorie di beni ammortizzabili. Le corrispondenti quote di ammortamento sono portate in diminuzione (in aumento) degli utili (delle perdite) da indicare nelle voci del conto economico consolidato "utili" o "perdite" delle partecipazioni valutate al patrimonio netto;
- b) per la parte attribuibile ad avviamento, è iscritta nella voce dell'attivo consolidato "differenze positive di patrimonio netto" e viene ammortizzata secondo quanto previsto per l'avviamento dall'art. 16, comma 2, del "decreto".

Se il valore della partecipazione è inferiore al patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte non attribuibile a elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, è registrata nella voce del passivo consolidato "differenze negative di patrimonio netto" oppure, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nella sottovoce (c) "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" della voce del passivo consolidato "fondi per rischi ed oneri".

¹ Partecipazione del gruppo almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'impresa controllata congiuntamente, sempreché questa sia un ente esercente attività creditizia o finanziaria oppure, in via esclusiva o principale, attività strumentale.

Per l'applicazione del suddetto metodo, il patrimonio netto della partecipata è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, le riserve di rivalutazione, i fondi rischi su crediti, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi; da tale importo occorre sottrarre le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio. Qualora sia stato sottoscritto ma non ancora regolato in tutto o in parte un aumento a titolo oneroso del capitale della partecipata, valgono criteri analoghi a quelli indicati nel precedente paragrafo 2.1.1.

Al valore della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio consolidato è sommata o detratta, se non già contabilizzata, la variazione in aumento o in diminuzione, intervenuta nell'esercizio, del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla quota di partecipazione e sono detratti i dividendi ad essa relativi. Tale variazione deve figurare nel conto economico consolidato solo nella misura in cui sia riferibile a utili o perdite della partecipata¹). Nelle voci del conto economico consolidato "utili delle partecipate valutate al patrimonio netto" o "perdite delle partecipate valutate al patrimonio netto" confluisce il saldo di tutte le variazioni.

Se l'impresa partecipata è tenuta a sua volta a redigere il bilancio consolidato, le presenti istruzioni riguardanti il patrimonio netto si applicano al patrimonio netto consolidato di questa. Nel calcolo di questo patrimonio occorre tener conto, rispettivamente in aumento e in diminuzione, delle differenze negative e di quelle positive di consolidamento e di patrimonio netto; non si computa il patrimonio di pertinenza di terzi.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 36 del "decreto".

3. Lo stato patrimoniale consolidato

3.1. Attivo

Obbligazioni e altri titoli di debito

Per l'eliminazione dei titoli emessi da altre imprese incluse nel consolidamento, occorre preliminarmente annullare le eventuali svalutazioni o rivalutazioni dei titoli stessi registrate nel bilancio dell'impresa proprietaria. Tale annullamento deve essere effettuato accreditando (addebitando) le svalutazioni (le rivalutazioni) e addebitando (accreditando) corrispondentemente il conto "obbligazioni e altri titoli di debito".

Il valore dei titoli così ricalcolato va raffrontato con il valore della corrispondente frazione dei titoli stessi iscritto nel conto "debiti rappresentati da titoli" del passivo dell'impresa emittente (al netto dell'eventuale disaggio di emissione registrato nell'attivo). Le differenze di valore che emergono da tale confronto sono trattate secondo quanto disposto nel precedente paragrafo 2.1.2.

¹ Le variazioni dipendenti da aumenti delle riserve di rivalutazione della partecipata non devono transitare nel conto economico consolidato, ma vanno iscritte direttamente nella voce del passivo consolidato "differenze negative di patrimonio netto".

Partecipazioni in imprese del gruppo

Nella presente voce devono figurare le partecipazioni in imprese del gruppo non incluse nel consolidamento.

Azioni o quote proprie

Nella presente voce devono essere iscritte anche le azioni o le quote dell'impresa capogruppo possedute dalle imprese controllate incluse nel consolidamento.

3.2. Passivo

Debiti rappresentati da titoli

Si vedano le istruzioni riguardanti la voce dell'attivo consolidato "obbligazioni e altri titoli di debito fisso".

Patrimonio di pertinenza di terzi

Nella presente voce deve figurare la frazione del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa è costituita:

- a) dalle quote di patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento che siano, in base agli "equity ratios", di pertinenza di terzi (al netto dei dividendi loro assegnati); il patrimonio netto è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio;
- b) dalle quote delle differenze negative di consolidamento e di quelle positive spettanti, in base agli "equity ratios", ai terzi (si veda il precedente paragrafo 2.1.1).

Qualora sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell'impresa controllata, valgono i medesimi criteri indicati nel precedente paragrafo 2.1.1. Dal "patrimonio di pertinenza di terzi" devono, ovviamente, essere esclusi i decimi e i "sovrapprezzi di emissione" non ancora versati da parte dei terzi stessi, accreditando in contropartita, rispettivamente, il conto "capitale sottoscritto non versato" e il conto "aggiustamenti da consolidamento".

Riserve

Le differenze derivanti dalla conversione, al tasso di cambio corrente alla data di riferimento del bilancio consolidato, del patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento devono essere ricomprese nella sottovoce (d) "altre riserve".

4. Il conto economico consolidato

Imposte sul reddito dell'esercizio

Nella presente voce deve essere registrata anche l'eventuale eccedenza dell'onere fiscale calcolabile in base al bilancio consolidato rispetto all'onere già pagato o da pagare da parte

delle imprese incluse nel consolidamento, se è probabile che tale eccedenza si traduca in un onere effettivo per una di tali imprese.

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi

Nelle presente voce deve figurare la frazione del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa è costituita dalla quota del risultato economico delle imprese controllate incluse nel consolidamento che, in base agli "equity ratios", sia di pertinenza di terzi.

Utile (Perdita) d'esercizio

Nella presente voce è indicata la quota del risultato economico consolidato appartenente al gruppo in base agli "equity ratios".

5. La nota integrativa al bilancio consolidato

5.1. Premessa

La nota integrativa del consolidato è suddivisa nelle seguenti quattro parti:

- 1) parte A – Criteri di valutazione;
- 2) parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale;
- 3) parte C – Informazioni sul conto economico;
- 4) parte D – Altre informazioni.

Ogni parte è articolata a sua volta in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione.

Nella nota integrativa del consolidato le SIM possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purchè ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.

5.2. Contenuto

La nota integrativa al bilancio consolidato indica almeno:

- 1) le informazioni a livello consolidato previste per la nota integrativa dei conti individuali, qualora ciò sia significativo;
- 2) l'elenco:
 - a) delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale;
 - b) delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale;
 - c) delle partecipazioni alle quali è applicato il metodo di cui all'art. 36 del "decreto";
 - d) delle altre imprese controllate, associate o sottoposte al controllo congiunto.

I sopra citati elenchi indicano per ciascuna impresa:

- a) la denominazione e la sede. L'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'esercizio;

- b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate;
- c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;
- d) la ragione dell'inclusione nell'elenco, se già non risulti dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c).

E' consentito omettere le informazioni sopra richieste quando esse possono arrecare grave pregiudizio ad una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione.

Ad integrazione dei dati contenuti nell'elenco l'impresa capogruppo indica anche il motivo della eventuale esclusione dal consolidamento, ai sensi dell'art. 29 del "decreto", di imprese controllate; nel caso di cui al comma 1, lettera d), del suddetto articolo, essa illustra anche la natura e i termini dell'operazione di assistenza finanziaria dell'ente creditizio controllato e allega al bilancio consolidato o, in mancanza, al proprio bilancio d'esercizio copia integrale dell'ultimo bilancio approvato del suddetto ente;

- 3) i criteri utilizzati per la determinazione delle voci di cui all'art. 32, comma 4 del "decreto", le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente nonché, se vi sia stata compensazione tra le differenze positive e quelle negative, l'importo delle differenze prima della citata compensazione;
- 4) i motivi della eventuale non applicazione, ai sensi dell'art. 36, 4° comma, del "decreto", del metodo previsto dal medesimo articolo;
- 5) fornendone la motivazione, le deroghe di cui all'art. 38, commi 1 e 2 del "decreto";
- 6) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categorie, di tutte le imprese incluse nel consolidamento (quello delle imprese consolidate proporzionalmente è indicato separatamente), conteggiando una sola volta quelli distaccati a tempo pieno presso altre imprese incluse nel consolidamento;
- 7) l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 39, comma 2 del "decreto";
- 8) l'importo complessivo delle riserve di rivalutazione e dei fondi rischi su crediti riferibili ai terzi in base agli "equity ratios";
- 9) informazioni in ordine alle attività e passività verso imprese del gruppo non incluse nel consolidamento, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Appendice A
SCHEMI DEL BILANCIO DELLA SIM

A.1. STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità
20. Crediti verso enti creditizi:
 - (a) a vista
 - (b) altri crediti
30. Crediti verso enti finanziari:
 - (a) a vista
 - (b) altri crediti
40. Crediti verso clientela
50. Obbligazioni e altri titoli di debito:
 - (a) di emittenti pubblici
 - (b) di enti creditizi
 - (c) di enti finanziari
di cui:
 - titoli propri
 - (d) di altri emittenti
60. Azioni, quote e altri titoli di capitale
70. Opzioni e altri valori assimilati
80. Partecipazioni
90. Partecipazioni in imprese del gruppo
100. Immobilizzazioni immateriali
di cui:
 - costi di impianto
 - avviamento
110. Immobilizzazioni materiali
120. Capitale sottoscritto non versato
di cui:
 - capitale richiamato
130. Azioni o quote proprie
(con indicazione anche del valore nominale)
140. Altre attività
di cui:
 - depositi presso organismi di compensazione e garanzia
 - crediti verso promotori finanziari
150. Ratei e risconti attivi:
 - (a) ratei attivi
 - (b) risconti attivi

Totale dell'attivo

PASSIVO

- 10. Debiti verso enti creditizi:
 - (a) a vista
 - (b) a termine o con preavviso
- 20. Debiti verso enti finanziari:
 - (a) a vista
 - (b) a termine o con preavviso
- 30. Debiti verso clientela
 - (a) a vista
 - (b) a termine o con preavviso
- 40. Debiti rappresentati da titoli
- 50. Opzioni e altri valori assimilati emessi
- 60. Altre passività
di cui:
 - debiti verso promotori finanziari
- 70. Ratei e risconti passivi:
 - (a) ratei passivi
 - (b) risconti passivi
- 80. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
- 90. Fondi per rischi ed oneri:
 - (a) fondi di quiescenza e per obblighi simili
 - (b) fondi imposte e tasse
 - (c) altri fondi
- 100. Fondo per rischi finanziari generali
- 110. Fondi rischi su crediti
- 120. Passività subordinate
- 130. Capitale
- 140. Sovrapprezzi di emissione
- 150. Riserve:
 - (a) riserva legale
 - (b) riserva per azioni proprie
 - (c) riserve statutarie
 - (d) altre riserve
- 160. Riserve di rivalutazione
- 170. Utili (Perdite) portati a nuovo
- 180. Utile (perdita) d'esercizio

Totale del passivo

GARANZIE E IMPEGNI

- 10. Garanzie rilasciate
- 20. Impegni

A.2. CONTO ECONOMICO

10. Profitti (perdite) da operazioni finanziarie
di cui:
 - su titoli
 - su contratti derivati
 - su valuta
20. Commissioni attive
30. Commissioni passive
40. Interessi attivi e proventi assimilati
di cui:
 - su titoli di debito
 - su riporti e operazioni pronti contro termine
 - su altri crediti
50. Interessi passivi e oneri assimilati
di cui:
 - su riporti e operazioni pronti contro termine
 - su altri debiti
60. Dividendi e altri proventi
 - a) su azioni, quote e altri titoli di capitale
 - b) su partecipazioni
 - c) su partecipazioni in imprese del gruppo
70. Altri proventi di gestione
80. Spese amministrative
 - a) spese per il personale
di cui:
 - salari e stipendi
 - oneri sociali
 - trattamento di fine rapporto
 - trattamento di quiescenza e simili
 - b) altre spese amministrative
90. Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
100. Accantonamenti per rischi ed oneri
110. Altri oneri di gestione
120. Rettifiche di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni
130. Riprese di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni
140. Accantonamenti ai fondi rischi su crediti
150. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
160. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie
170. Utile (Perdita) delle attività ordinarie
180. Proventi straordinari
190. Oneri straordinari
200. Utile (Perdita) straordinario
210. Variazione del fondo per rischi finanziari generali
220. Imposte sul reddito dell'esercizio
230. Utile (Perdita) d'esercizio

A.3. NOTA INTEGRATIVA

Parte A – Criteri di valutazione

Sezione 1 – L'illustrazione dei criteri di valutazione

Sezione 2 – Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 1 – I crediti

Sezione 2 – I titoli

Sezione 3 – Le partecipazioni

Sezione 4 – Altre voci dell'attivo

Sezione 5 – I debiti

Sezione 6 – I fondi

Sezione 7 – Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali e le passività subordinate

Sezione 8 – Altre voci del passivo

Sezione 9 – Le garanzie e gli impegni

Sezione 10 – Distribuzione delle attività e delle passività

Sezione 11 – Altre attività

Parte C – Informazioni sul conto economico

Sezione 1 – I profitti e le perdite da operazioni finanziarie

Sezione 2 – Le commissioni

Sezione 3 – Gli interessi

Sezione 4 – Le spese amministrative

Sezione 5 – Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

Sezione 6 – Altre voci del conto economico

Sezione 7 – Altre informazioni sul conto economico

Parte D – Altre informazioni

Sezione 1 – Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti

Sezione 2 – Impresa capogruppo

Parte A – Criteri di Valutazione

Sezione 1 – L'illustrazione dei criteri di valutazione

Sezione 2 – Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

2.1 Rettifiche di valore effettuate esclusivamente in applicazione di norme tributarie

(da specificare)

2.2 Accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie

(da specificare)

Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 1 – I crediti

1.1 Dettaglio della voce 20 “crediti verso enti creditizi”

(a) per servizi

(b) per riporti e operazioni pronti contro termine di cui:

- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

1.2 Dettaglio della voce 30 “crediti verso enti finanziari”

(a) per servizi

(b) per riporti e operazioni pronti contro termine di cui:

- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

1.3 Dettaglio della voce 40 “crediti verso clientela”

(a) per servizi

(b) per riporti e operazioni pronti contro termine
di cui:

- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito

- su azioni, quote e altri titoli di capitale

1.4 Crediti verso altre SIM

(a) per servizi

(b) per riporti e operazioni pronti contro termine

di cui:

- su titoli di Stato

- su obbligazioni e altri titoli di debito

- su azioni, quote e altri titoli di capitale

1.5 Crediti in sofferenza

1.6 Crediti per interessi di mora

Sezione 2 – I titoli

2.1 Titoli immobilizzati

Voci/Valori	Valore di bilancio	Valore di mercato
1. Titoli di debito		
1.1 titoli di Stato		
– quotati		
– non quotati		
1.2 altri titoli		
– quotati		
– non quotati		
2. Titoli di capitale		
– quotati		
– non quotati		
Totali		

2.1.1 Variazioni annue dei titoli immobilizzati

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti	
B1. acquisti	
B2. riprese di valore	
B3. altre variazioni	
C. Diminuzioni	
C1. vendite	
C2. rimborsi	
C3. rettifiche di valore	
di cui:	
– svalutazioni durature	
C4. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	

2.2 Titoli non immobilizzati

Voci/Valori	Valore di bilancio	Valore di mercato
1. Titoli di debito		
1.1 titoli di Stato		
– quotati		
– non quotati		
1.2 altri titoli		
– quotati		
– non quotati		
2. Titoli di capitale		
2.1 titoli azionari		
– quotati		
– non quotati		
2.2 altri titoli		
– quotati		
– non quotati		
Totali		

2.2.1 Acquisti e vendite di titoli non immobilizzati

(a) acquisti

1. titoli di debito

- titoli di Stato

- altri titoli

2. titoli di capitale

- titoli azionari

- altri titoli

(b) vendite

1. titoli di debito

- titoli di Stato

- altri titoli

2. titoli di capitale

- titoli azionari

- altri titoli

2.2.2 Riporti e operazioni pronti contro termine

(a) titoli da ricevere

1. titoli di debito

- titoli di Stato

- altri titoli

2. titoli di capitale

- titoli azionari
- altri titoli
- (b) titoli da consegnare
- 1. titoli di debito
 - titoli di stato
 - altri titoli
- 2. titoli di capitale
 - titoli azionari
 - altri titoli

2.3 Opzioni e altri valori assimilati

Voci/Valori	Valore di bilancio	Valore di mercato
1. Su titoli		
1.1 su titoli di debito		
1.2 su titoli di capitale		
2. Su tassi		
3. Su indici		
4. Su valute		
5. Altre		
Totali		

2.3.1 Variazioni annue di opzioni e altri valori assimilati

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti	
B1. acquisti	
B2. rivalutazioni	
B3. altre variazioni	
C. Diminuzioni	
C1. vendite	
C2. rettifiche di valore	
C3. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	

2.3.2 Acquisti e vendite di opzioni e altri valori assimilati

- (a) acquisti
 1. su titoli
 2. su tassi
 3. su indici
 4. su valute
 5. altri

- (b) vendite
 - 1. su titoli
 - 2. su tassi
 - 3. su indici
 - 4. su valute
 - 5. altre

Sezione 3 – Le partecipazioni

3.1 Partecipazioni rilevanti

Denominazioni	Sede	Patrimonio netto	Utile/Perdita	Quota %	Valore di bilancio
A. Imprese controllate					
1.					
2.					
B. Imprese sottoposte a influenza notevole					
1.					
2.					

3.2 Attività e passività verso imprese del gruppo

(a) Attività

- 1. crediti verso enti creditizi
 - di cui:
 - subordinati
- 2. crediti verso SIM
 - di cui:
 - subordinati
- 3. crediti verso altri enti finanziari
 - di cui:
 - subordinati
- 4. crediti verso clientela
 - di cui:
 - subordinati
- 5. obbligazioni e altri titoli di debito
 - di cui:
 - subordinati

(b) Passività

- 1. debiti verso enti creditizi

2. debiti verso SIM
 3. debiti verso altri enti finanziari
 4. debiti verso clientela
 5. debiti rappresentati da titoli
 6. passività subordinate
- (c) Garanzie e impegni
1. garanzie rilasciate
 2. impegni

3.3 Attività e passività verso imprese partecipate (diverse dalle imprese del gruppo)

(a) Attività

1. crediti verso enti creditizi
di cui:
 - subordinati
2. crediti verso SIM
di cui:
 - subordinati
3. crediti verso altri enti finanziari
di cui:
 - subordinati
4. crediti verso clientela
di cui:
 - subordinati
5. obbligazioni e altri titoli di debito
di cui:
 - subordinati

(b) Passività

1. debiti verso enti creditizi
2. debiti verso SIM
3. debiti verso altri enti finanziari
4. debiti verso clientela
5. debiti rappresentati da titoli
6. passività subordinate

(c) Garanzie e impegni

1. garanzie rilasciate
2. impegni

3.4 Composizione della voce 80 “partecipazioni”

- (a) in enti creditizi
 1. quotate
 2. non quotate
- (b) in enti finanziari
 1. quotate
 2. non quotate
- (c) altre
 1. quotate
 2. non quotate

3.5 Composizione della voce 90 “partecipazioni in imprese del gruppo”

- (a) in enti creditizi
 1. quotate
 2. non quotate
- (b) in enti finanziari
 1. quotate
 2. non quotate
- (c) altre
 1. quotate
 2. non quotate

3.6 Variazioni annue delle partecipazioni

3.6.1 Partecipazioni in imprese del gruppo

A.	Esistenze iniziali	
B.	Aumenti	
B1.	acquisti	
B2.	riprese di valore	
B3.	rivalutazioni	
B4.	altre variazioni	
C.	Diminuzioni	
C1.	vendite	
C2.	rettifiche di valore	
C3.	altre variazioni	
D.	Rimanenze finali	
E.	Rivalutazioni totali	
F.	Rettifiche totali	

3.6.2 Altre partecipazioni

A.	Esistenze iniziali	
B.	Aumenti	
B1.	acquisti	
B2.	riprese di valore	
B3.	rivalutazioni	
B4.	altre variazioni	
C.	Diminuzioni	
C1.	vendite	
C2.	rettifiche di valore	
C3.	altre variazioni	
D.	Rimanenze finali	
E.	Rivalutazioni totali	
F.	Rettifiche totali	

Sezione 4 – Altre voci dell'attivo**4.1 Le immobilizzazioni materiali e immateriali****4.1.1 Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali**

A.	Esistenze iniziali	
B.	Aumenti	
B1.	acquisti	
B2.	riprese di valore	
B3.	rivalutazioni	
B4.	altre variazioni	
C.	Diminuzioni	
C1.	vendite	
C2.	rettifiche di valore:	
	(a) ammortamenti	
	(b) svalutazioni durature	
C3.	altre variazioni	
D.	Rimanenze finali	
E.	Rivalutazioni totali	
F.	Rettifiche totali:	
	(a) ammortamenti	
	(b) svalutazioni durature	

4.1.2 Variazioni annue delle immobilizzazioni immateriali

A.	Esistenze iniziali	
B.	Aumenti	
B1.	acquisti	
B2.	riprese di valore	
B3.	rivalutazioni	
B4.	altre variazioni	
C.	Diminuzioni	
C1.	vendite	
C2.	rettifiche di valore:	
	(a) ammortamenti	
	(b) svalutazioni durature	
C3.	altre variazioni	

D.	Rimanenze finali	
E.	Rivalutazioni totali	
F.	Rettifiche totali:	
	(a) ammortamenti	
	(b) svalutazioni durature	

4.2 Composizione della voce 140 "altre attività"

(da specificare)

4.3 Composizione della voce 150 "ratei e risconti attivi"

(da specificare)

4.4 Rettifiche per ratei e risconti attivi

(a) voci dell'attivo

(da specificare)

(b) voci del passivo

(da specificare)

4.5 Distribuzione delle attività subordinate

(a) crediti verso enti creditizi

(b) crediti verso enti finanziari

(c) crediti verso clientela

(d) obbligazioni e altri titoli di debito

Sezione 5 – I debiti

5.1 Dettaglio della voce 10 "debiti verso enti creditizi"

(a) per riporti ed operazioni pronti contro termine
di cui:

- su titoli di Stato

- su obbligazioni e altri titoli di debito

- su azioni, quote e altri titoli di capitale

5.2 Dettaglio della voce 20 "debiti verso enti finanziari"

(a) per riporti ed operazioni pronti contro termine di cui:

- su titoli di Stato

- su obbligazioni e altri titoli di debito

- su azioni, quote e altri titoli di capitale

5.3 Dettaglio della voce 30 “debiti verso clientela”

(a) per riporti ed operazioni pronti contro termine di cui:

- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

5.4 Debiti verso altre SIM

(a) per servizi ricevuti

(b) per riporti ed operazioni pronti contro termine di cui:

- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

5.5 Debiti rappresentati da titoli

Sezione 6 – I fondi

6.1 Composizione della sottovoce 90 (c) “fondi per rischi ed oneri: altri fondi”

(da specificare)

6.2 Composizione della voce 110 “fondi rischi su crediti”

Sezione 7 – Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali e le passività subordinate

Sezione 8 – Altre voci del passivo

8.1 Composizione della voce 50 “opzioni e altri valori assimilati emessi”

(a) su titoli:

- titoli di debito
- titoli di capitale

(b) su tassi

(c) su indici

(d) su valute

(e) altre

8.2 Composizione della voce 60 “altre passività”

(da specificare)

8.3 Composizione della voce 70 “ratei e risconti passivi”

(da specificare)

8.4 Rettifiche per ratei e risconti passivi

(a) voci del passivo

(da specificare)

(b) voci dell'attivo

(da specificare)

Sezione 9 – Le garanzie, gli impegni e le operazioni “fuori bilancio”

9.1 Composizione della voce 10 “garanzie rilasciate”

9.2 Attività costituite in garanzia di propri debiti

(da specificare)

9.3 Composizione della voce 20 “impegni”

9.4 Dettaglio della voce 20 “impegni”

Titoli da ricevere per operazioni da regolare

- titoli di Stato

- altri titoli di debito

- azioni

- altri titoli di capitale

Titoli da consegnare per operazioni da regolare

- titoli di Stato

- altri titoli di debito

- azioni

- altri titoli di capitale

Titoli in valuta

- da ricevere

- da consegnare

Valute

- valute contro valute

- acquisti contro lire

- vendite contro lire

9.5 Operazioni “fuori bilancio”

Operazioni/Finalità	Copertura	Negoziazione	Altre
1. opzioni acquistate a) titoli di capitale – acquisti (“call”) – vendite (“put”) b) titoli di debito – acquisti (“call”) – vendite (“put”) c) valute – valute contro valute – acquisti contro lire (“call”) – vendite contro lire (“put”) d) tassi – acquisti – vendite e) indici – acquisti – vendite 2. opzioni emesse a) titoli di capitale – acquisti (“put”) – vendite (“call”) b) titoli di debito – acquisti (“put”) – vendite (“call”) c) valute – valute contro valute – acquisti contro lire (“put”) – vendite contro lire (“call”) d) tassi – acquisti – vendite e) indici – acquisti – vendite 3. altri contratti derivati (con scambio di capitali) a) titoli – acquisti – vendite b) valute – valute contro valute – acquisti contro lire – vendite contro lire 4. altri contratti derivati (senza scambio di capitali) a) valute – valute contro valute – acquisti contro lire – vendite contro lire b) tassi – acquisti – vendite c) indici – acquisti – vendite			

d) altri valori – acquisti – vendite			
--	--	--	--

Sezione 10 – Distribuzione delle attività e delle passività

10.1 Distribuzione temporale delle attività e delle passività

Voci/Durate residue	Durata determinata							Durata indeterminata
	a vista	fino a 3 mesi	oltre 3 mesi fino a 12 mesi	oltre 1 anno fino a 5 anni		oltre 5 anni		
				Tasso fisso	Tasso indic.	Tasso fisso	Tasso indic.	
1. Attivo								
1.1 crediti verso enti creditizi di cui:								
– riporti e operazioni PCT								
1.2 crediti verso enti finanziari di cui:								
– riporti e operazioni PCT								
1.3 crediti verso clientela di cui:								
– riporti e operazioni PCT								
1.4 obbligazioni e altri titoli di debito								
1.5 operazioni “fuori bilancio”								
2. Passivo								
2.1 debiti verso enti creditizi di cui:								
– riporti e operazioni PCT								
2.2 debiti verso enti finanziari di cui:								
– riporti e operazioni PCT								
2.3 debiti verso clientela di cui:								
– riporti e operazioni PCT								
2.4 debiti rappresentati da titoli								
2.5 operazioni “fuori bilancio”								

10.2 Attività e passività in valuta

(a) attività

- crediti
- obbligazioni e altri titoli di debito
- azioni e altri titoli di capitale
- partecipazioni
- altre attività

(b) passività

- debiti non rappresentati da titoli
- debiti rappresentati da titoli

- altre passività

Sezione 11 – Altre attività

11.1 Negoziazione per conto terzi

- (a) negoziazione di titoli
(da specificare)
- (b) negoziazione di valute
(da specificare)

11.2 Attività di collocamento

- (a) con garanzia
- (b) senza garanzia

11.3 Gestione di patrimoni

- (a) patrimonio gestito
- (b) conferimenti
- (c) prelievi

11.4 Raccolta di ordini

11.5 Consulenza

11.6 Sollecitazione a domicilio

11.7 Custodia e amministrazione di valori mobiliari

- (a) titoli di terzi in deposito
- (b) titoli di terzi depositati presso terzi
- (c) titoli di proprietà depositati presso terzi

11.8 Altre operazioni

- (da specificare)

Parte C – Informazioni sul conto economico**Sezione 1 – I profitti e le perdite da operazioni finanziarie****1.1 Composizione della voce 10 “profitti/perdite da operazioni finanziarie”**

Voci/Operazioni	Titoli	Valute
A.1 Rivalutazioni		XXX
A.2 Svalutazioni		XXX
B.1 Utili (perdite) da realizzo		
B.2 Altri Profitti/Perdite		
Totali		
1. Contratti derivati		
2. Titoli di Stato		
3. Altri titoli di debito		
4. Titoli azionari		
5. Altri titoli di capitale		
6. Altri		

Voci/Operazioni	altri
A.1 Rivalutazioni	
A.2 Svalutazioni	
B.1 Utili (perdite) da realizzo	
B.2 Altri Profitti/Perdite	
Totali	
1. Contratti derivati:	
a. su tassi	
b. su indici	
2. Altri	

Sezione 2 – Le commissioni**2.1 Composizione della voce 20 “Commissioni attive”**

- (a) per attività di negoziazione titoli
- (b) per attività di negoziazione in cambi
- (c) per attività di collocamento
- (d) per attività di gestione di patrimoni
- (e) per attività di raccolta ordini
- (f) per attività di consulenza
- (g) per vendita a domicilio di valori mobiliari, prodotti e servizi
- (h) per attività di custodia e amministrazione
- (i) per altri servizi

2.2 *Composizione della voce 30 “Commissioni passive”*

- (a) per attività di negoziazione titoli
- (b) per attività di negoziazione in cambi
- (c) per attività di gestione di patrimoni
- (d) per vendita a domicilio di valori mobiliari, prodotti e servizi
- (e) per deposito titoli
- (f) per altri servizi

Sezione 3 – Gli interessi

3.1 *Composizione della voce 40 “interessi attivi e proventi assimilati”*

- (a) su crediti verso enti creditizi di cui:
 - per riporti e operazioni pronti contro termine
- (b) su crediti verso enti finanziari di cui:
 - per riporti e operazioni di pronti contro termine
- (c) su crediti verso clientela di cui:
 - per riporti e operazioni pronti contro termine
- (d) su titoli di debito
- (e) altri interessi attivi
- (f) altri proventi

3.2 *Composizione della voce 50 “interessi passivi e oneri assimilati”*

- (a) su debiti verso enti creditizi di cui:
 - per riporti e operazioni di pronti contro termine
- (b) su debiti verso enti finanziari di cui:
 - per riporti e operazioni di pronti contro termine
- (c) su debiti verso clientela di cui:
 - per riporti e operazioni pronti contro termine
- (d) su debiti rappresentati da titoli
- (e) su passività subordinate
- (f) altri oneri

Sezione 4 – Le spese amministrative

Sezione 5 – Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

5.1 Composizione della voce 120 “rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni”

- (a) rettifiche di valore su crediti
- (b) accantonamenti per garanzie e impegni

Sezione 6 – Altre voci del conto economico

6.1 Composizione della voce 70 “altri proventi di gestione”

(da specificare)

6.2 Composizione della voce 110 “altri oneri di gestione”

(da specificare)

6.3 Composizione della voce 180 “proventi straordinari”

(da specificare)

6.4 Composizione della voce 190 “oneri straordinari”

(da specificare)

Sezione 7 – Altre informazioni sul conto economico

7.1 Distribuzione territoriale dei proventi

(da specificare)

7.2 Dati per la contribuzione al Fondo Nazionale di Garanzia

(a) commissioni per attività di negoziazione per conto terzi:

- di azioni;
- di obbligazioni;
- di titoli di Stato;
- di altri valori mobiliari;

(b) somma degli acquisti e delle vendite effettuate per conto terzi:

- di azioni;
- di obbligazioni;
- di titoli di Stato;
- di altri valori mobiliari;

(c) commissioni per attività di collocamento e distribuzione di valori mobiliari;

- (d) commissioni per attività di gestione di patrimoni mobiliari;
- (e) consistenza media mensile dei patrimoni mobiliari gestiti per conto terzi;
- (f) commissioni per attività di raccolta ordini;
- (g) commissioni per attività di consulenza in materia di valori mobiliari;
- (h) commissioni per attività di sollecitazione del pubblico risparmio;
- (i) somma degli acquisti e delle vendite effettuate in conto proprio con il pubblico:
 - di azioni;
 - di obbligazioni;
 - di titoli di Stato;
 - di altri valori mobiliari.

Parte D – Altre informazioni

Sezione 1 – Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti

1.1 Compensi di amministratori e sindaci

- (a) amministratori
- (b) sindaci

1.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci

- (a) amministratori
- (b) sindaci

1.3 Numero medio dei dipendenti per categoria

- (a) dirigenti
- (b) funzionari
- (c) restante personale

Sezione 2 – Impresa capogruppo

2.1 Denominazione

2.2 Sede

Appendice B
SCHEMI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

B.1. STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO

- 10. Cassa e disponibilità
- 20. Crediti verso enti creditizi:
 - (a) a vista
 - (b) altri crediti
- 30. Crediti verso enti finanziari
 - (a) a vista
 - (b) altri crediti
- 40. Crediti verso clientela
- 50. Obbligazioni e altri titoli di debito:
 - (a) di emittenti pubblici
 - (b) di enti creditizi
 - (c) di enti finanziari
 - di cui:
 - titoli propri
 - (d) di altri emittenti
- 60. Azioni, quote e altri titoli di capitale
- 70. Opzioni e altri valori assimilati
- 80. Partecipazioni
 - (a) valutate al patrimonio netto
 - (b) altre
- 90. Partecipazioni in imprese del gruppo
 - (a) valutate al patrimonio netto
 - (b) altre
- 100. Differenze positive di consolidamento
- 110. Differenze positive di patrimonio netto
- 120. Immobilizzazioni immateriali
- 130. Immobilizzazioni materiali
- 140. Capitale sottoscritto non versato
 - di cui:
 - capitale richiamato
- 150. Azioni o quote proprie
(con indicazione anche del valore nominale)
- 160. Altre attività
 - di cui:
 - depositi presso organismi di compensazione e garanzia
 - crediti verso promotori finanziari
- 170. Ratei e risconti attivi:
 - (a) ratei attivi
 - (b) risconti attivi

Totale dell'attivo

PASSIVO

10. Debiti verso enti creditizi:
 - (a) a vista
 - (b) a termine o con preavviso
20. Debiti verso enti finanziari:
 - (a) a vista
 - (b) a termine o con preavviso
30. Debiti verso clientela
 - (a) a vista
 - (b) a termine o con preavviso
40. Debiti rappresentati da titoli:
 - (a) obbligazioni
 - (b) altri titoli
50. Opzioni e altri valori assimilati emessi
60. Altre passività
di cui:
 - debiti verso promotori finanziari
70. Ratei e risconti passivi:
 - (a) ratei passivi
 - (b) risconti passivi
80. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
90. Fondi per rischi ed oneri:
 - (a) fondi di quiescenza e per obblighi simili
 - (b) fondi imposte e tasse
 - (c) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
 - (d) altri fondi
100. Fondo per rischi finanziari generali
110. Fondi rischi su crediti
120. Passività subordinate
130. Differenze negative di consolidamento
140. Differenze negative di patrimonio netto
150. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)
160. Capitale
170. Sovrapprezzi di emissione
180. Riserve:
 - (a) riserva legale
 - (b) riserva per azioni proprie
 - (c) riserve statutarie
 - (d) altre riserve
190. Riserve di rivalutazione
200. Utili (Perdite) portati a nuovo
210. Utile (perdita) d'esercizio

Totale del passivo

GARANZIE E IMPEGNI

- 10. Garanzie rilasciate
- 20. Impegni

B.2. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

10. Profitti (perdite) da operazioni finanziarie
di cui:
 - su titoli
 - su contratti derivati
 - su valuta
20. Commissioni attive
30. Commissioni passive
40. Interessi attivi e proventi assimilati
di cui:
 - su titoli di debito
 - su riporti e operazioni pronti contro termine
 - su altri crediti
50. Interessi passivi e oneri assimilati
di cui:
 - su riporti e operazioni pronti contro termine
 - su altri debiti
60. Dividendi e altri proventi
 - a) su azioni, quote e altri titoli di capitale
 - b) su partecipazioni
 - c) su partecipazioni in imprese del gruppo
70. Altri proventi di gestione
80. Spese amministrative:
 - (a) spese per il personale
di cui:
 - salari e stipendi
 - oneri sociali
 - trattamento di fine rapporto
 - trattamento di quiescenza e simili
 - (b) altre spese amministrative
90. Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
100. Accantonamenti per rischi ed oneri
110. Altri oneri di gestione
120. Rettifiche di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni
130. Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni
140. Accantonamenti ai fondi rischi su crediti
150. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
160. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie
170. Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto
180. Utile (Perdita) delle attività ordinarie
190. Proventi straordinari
200. Oneri straordinari
210. Utile (Perdita) straordinario
220. Utilizzo del fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri
230. Variazione del fondo per rischi finanziari generali
240. Imposte sul reddito dell'esercizio
250. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi
260. Utile (Perdita) d'esercizio

Appendice C
EQUITY RATIOS E DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO


C.1. Equity ratios

Esempio 1

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B;
- la società B detiene a sua volta il 60 per cento del capitale della società C;
- la società C detiene a sua volta il 70 per cento del capitale della società D;
- la società A detiene il 20 per cento del capitale della società C.

La struttura partecipativa “a catena” di tale gruppo può essere raffigurata così:



Per calcolare l'equity ratio (E. R.) della società capogruppo rispetto a una società controllata indirettamente (ossia per il tramite di altre società controllate) occorre moltiplicare i rapporti di partecipazione delle varie società componenti la catena partecipativa. Quando una società inclusa nel consolidamento è partecipata da più società pure incluse nel consolidamento, è necessario sommare i singoli prodotti.

Nell'esempio l'equity ratio di A in D si calcola nel seguente modo:

$$D = (0,90 * 0,60 * 0,70) + 0,20 * 0,70 = 0,518$$

C.2. Differenze di consolidamento

C.2.1 Differenza di consolidamento negativa derivante da una partecipazione di controllo diretta

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di L. 70;
- il valore del patrimonio netto (capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, fondo per rischi bancari generali, utili portati a nuovo, utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi, al netto delle perdite portate a nuovo nonché della perdita d'esercizio) della società B è di L. 100.

Il raffronto tra il valore della partecipazione (L. 70) e la corrispondente quota del patrimonio netto dell'impresa controllata (L. 90, pari al 90 per cento di L. 100) fa emergere una differenza di L. 20. Se tale differenza non è imputabile alle attività e alle passività dell'impresa controllata, nel bilancio consolidato essa va iscritta alternativamente:

- a) nella voce del passivo "differenze negative di consolidamento" dello stato patrimoniale consolidato;
- b) nella sottovoce (c) "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" della voce del passivo "fondi per rischi ed oneri", quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata.

La quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a L. 10, va ricondotta nella voce del passivo "patrimonio di pertinenza di terzi".

C.2.2 Differenza di consolidamento positiva derivante da una partecipazione di controllo diretta

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 70 per cento del capitale della società B, mentre il restante 30 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di L. 100;
- il patrimonio della società B è così composto:
 - capitale L. 60
 - riserve L. 40
 - riserve di rivalutazione L. 5
 - fondi rischi su crediti L. 15

Il raffronto tra il valore della partecipazione (L. 100) e la corrispondente quota del patrimonio netto (che esclude le riserve di rivalutazione e i fondi rischi su crediti) dell'impresa controllata (L. 70, pari al 70 per cento di L. 100) fa emergere una differenza di L. 30.

Nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3 è stabilito che, quando la partecipazione eccede il patrimonio netto, ai fini della redazione del bilancio consolidato la differenza debba essere compensata, per la parte che rimane dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, con le riserve di rivalutazione e con i fondi rischi su crediti dell'impresa controllata. L'importo residuo va ricondotto, per la quota di pertinenza del gruppo, tra le differenze positive di consolidamento.

Nell'esempio considerato, supponendo che non sia possibile l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, si ha pertanto che:

- la differenza di L. 30 si compensa con il 70 per cento delle riserve di rivalutazione (L. 3,5) e dei fondi rischi su crediti (L. 10,5);
- il residuo importo delle differenze (L. 16) va iscritto nella voce 100 dell'attivo ("differenze positive di consolidamento") dello stato patrimoniale consolidato;
- il residuo importo delle riserve di rivalutazione (L. 1,5) e dei fondi rischi su crediti (L. 4,5) deve essere iscritto nelle corrispondenti voci del passivo;
- la quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a L. 30 (30 per cento della somma di capitale e riserve), va ricondotta nella voce del passivo "patrimonio di pertinenza di terzi".

C.2.3 Differenze di consolidamento negative derivanti da partecipazioni di controllo dirette e indirette

Si ipotizzi che al 31/12/1993 si abbia la seguente situazione:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- la società B detiene a sua volta il 90 per cento del capitale della società C, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di L. 70;
- il valore contabile della partecipazione della società B nella società C è di L. 60;
- il valore del patrimonio netto della società B è di L. 100;
- il valore del patrimonio netto della società C è di L. 100.

Alla medesima data i bilanci delle società A, B e C al 31/12 sono⁽¹⁾:

¹ Per comodità si suppone che l'utile d'esercizio delle tre società sia pari a zero.

Soc. A		90% →		Soc. B		90% →		Soc. C	
Part. L. 70	Cap. L.100	Part. L. 60	Cap. L.50	Cr. L.100	Cap. L.100				
Cr. L. 90	Ris. L. 50	Cr. L. 45	Ris. L.50						
	F.R. L. 10		F.R. L. 5						

LEGENDA:

- Part. = Partecipazioni
- Cr. = Crediti
- Cap. = Capitale
- Ris. = Riserve
- F.R. = Fondo rischi su crediti

Secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3, il calcolo delle differenze di consolidamento e degli interessi di minoranza deve essere effettuato applicando gli “equity ratios”.

Nel caso di specie, immaginando che le differenze emergenti dal raffronto tra partecipazioni e patrimoni non siano imputabili alle attività e alle passività delle singole imprese controllate, si hanno differenze negative di consolidamento per L. 47 e interessi di minoranza per L. 13, così determinate:

Differenze negative di consolidamento

- a) L. 20 relative alla partecipazione di controllo diretta della società A nella società B;
- b) L. 27 relative alla partecipazione di controllo indiretta della società A nella società C (importo pari al 90 per cento della differenza di consolidamento di L. 30 della società B nella società C)¹;

Interessi di minoranza

- a) L. 13 relative ai soci di minoranza della società B, di cui L. 10 di diretta pertinenza e L. 3 per la quota loro attribuita della differenza di consolidamento di C in B (10 per cento di L. 30);
- b) L. 10 relative ai soci di minoranza della società C.

Ciò premesso e supponendo che con riferimento alle imprese controllate non si preveda un'evoluzione sfavorevole dei risultati economici, nello stato patrimoniale del bilancio consolidato vanno iscritte:

¹ L'equity ratio di A in B è pari al 90 per cento; l'equity ratio di A in C è pari all'81 per cento (90 per cento moltiplicato per il 90 per cento). La quota della differenza di consolidamento di pertinenza del gruppo viene calcolata nel seguente modo:

$$90\% * [L.60 - 90\% (L.100)] = 81\% (L.100) - 90\% (L.100) = - L.27$$

dove il primo termine rappresenta la quota di pertinenza della capogruppo del patrimonio di C, mentre il secondo rappresenta la quota di pertinenza della capogruppo della partecipazione di B in C.

- a) L. 47 nella voce del passivo “differenze negative di consolidamento”;
 b) L. 23 nella voce del passivo “patrimonio di pertinenza dei terzi”.

Lo stato patrimoniale del bilancio consolidato sarà il seguente:

BILANCIO CONSOLIDATO			
Crediti verso clientela	L. 235	Fondi rischi su crediti	L. 15
		Differenze negative di consolidamento	L. 47
		Patrimonio di pertinenza di terzi	L. 23
		Capitale	L. 100
		Riserve	
		(a) riserva legale	L. 50
	L. 235		L. 235

Si ipotizzi che nell'esercizio successivo (chiuso al 31/12/1994) le società A, B e C registrino le seguenti variazioni del patrimonio netto e dei fondi rischi su crediti⁽¹⁾:

a) società A:

- aumento del fondo rischi su crediti: L. 3;
- utile d'esercizio: L. 20.

b) società B:

- aumento del fondo rischi su crediti: L. 1,
- utile d'esercizio: L. 10 (per L. 6 attribuito a riserve e per L. 4 destinato a dividendi).

c) società C:

- costituzione del fondo rischi su crediti: L. 2;
- utile d'esercizio: L. 5 (attribuito interamente a riserve).

Secondo quanto disposto dalle istruzioni (cfr. capitolo 3, paragrafo 2.1.1), le variazioni del patrimonio netto delle imprese controllate che si registrano negli esercizi successivi a quello del primo consolidamento vanno iscritte, per la quota di pertinenza del gruppo in base al calcolo degli “equity ratios”, nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale (“riserve”, “fondo per rischi finanziari generali” “utile d'esercizio” ecc.).

E' inoltre stabilito che nel “patrimonio di pertinenza dei terzi” deve essere inclusa la quota di pertinenza, diretta e indiretta, dei terzi del patrimonio netto delle imprese controllate (al netto dei dividendi loro assegnati).

Nel caso qui considerato si ha che l'utile di pertinenza del gruppo risulta pari a L. 33,05, il patrimonio spettante ai soci di minoranza di B e di C è aumentato di L. 1,55 e il debito verso

¹ Si suppone che tali variazioni siano interamente investite in titoli di Stato.

i medesimi soci per dividendi da distribuire ammonta a L. 0,4. Tali importi sono così determinati:

Utile di pertinenza del gruppo

- L. 20 relative all'utile d'esercizio della società A;
- L. 9 (pari al 90 per cento di L. 10) relative alla quota di pertinenza della società A dell'utile d'esercizio prodotto dalla società B;
- L. 4,05 (pari al 90 per cento di L. 4,5) relative alla quota di pertinenza della società A dell'utile d'esercizio prodotto dalla società C.

Variazione del patrimonio di terzi

- L. 1,05 spettanti ai soci di minoranza della società B, di cui L. 0,6 di diretta pertinenza⁽¹⁾ e L. 0,45 per la quota loro attribuita dell'incremento patrimoniale della società C;
- L. 0,5 (pari al 10 per cento di L. 5) spettanti ai soci di minoranza della società C.

Passività verso i soci di minoranza

- L. 0,4 relative ai dividendi assegnati ai soci di minoranza della società B.

Conformemente alle istruzioni del presente manuale le variazioni suddette debbono essere ricondotte nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale consolidato relativo al 31/12/1994 che, pertanto, si presenta così:

BILANCIO CONSOLIDATO

Crediti verso clientela	L. 235	Altre passività	L. 0,4
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso		Fondi rischi su crediti	L. 21
(a) di emittenti pubblici	L. 41	Differenze negative di consolidamento	L. 47
		Patrimonio di pertinenza di terzi	L. 24,55
		Capitale	L. 100
		Riserve	
		(a) riserva legale	L. 50
		Utile d'esercizio	L. 33
	<u>L. 276</u>		<u>L. 276</u>

¹ L'importo di L. 0,6 rappresenta la quota (10 per cento) dell'utile d'esercizio della società B (L.10) di pertinenza dei soci di minoranza diminuito dei dividendi (0,4) assegnati ai medesimi.

Allegato 10

**SCHEMA DELLA SITUAZIONE SEMESTRALE DEI CONTI DELLE
SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE**

ATTIVITÀ

10. Cassa e disponibilità
20. Crediti verso enti creditizi:
 - (a) a vista
 - (b) altri crediti
30. Crediti verso enti finanziari
 - (a) a vista
 - (b) altri crediti
40. Crediti verso clientela
50. Obbligazioni e altri titoli di debito:
 - (a) di emittenti pubblici
 - (b) di enti creditizi
 - (c) di enti finanziari
di cui:
 - titoli propri
 - (d) di altri emittenti
60. Azioni, quote e altri titoli di capitale
70. Opzioni e altri valori assimilati
80. Partecipazioni
90. Partecipazioni in imprese del gruppo
100. Immobilizzazioni immateriali
di cui:
 - costi di impianto
 - avviamento
110. Immobilizzazioni materiali
120. Capitale sottoscritto non versato
di cui:
 - capitale richiamato
130. Azioni o quote proprie
(con indicazione anche del valore nominale)
140. Altre attività
di cui:
 - depositi presso organismi di compensazione e garanzia
 - crediti verso promotori finanziari
150. Ratei e risconti attivi:
 - (a) ratei attivi
 - (b) risconti attivi
160. Totale costi del periodo:
 - (a) perdite da operazioni finanziarie
 - (b) commissioni passive
di cui:
 - per attività di negoziazione titoli
 - per attività di negoziazione in cambi
 - per attività di gestione di patrimoni
 - per vendita a domicilio di valori mobiliari, prodotti e servizi
 - per deposito titoli
 - per altri servizi
 - (c) interessi passivi e oneri assimilati
 - (d) altri costi

PASSIVITÀ

10. Debiti verso enti creditizi:
 - (a) a vista
 - (b) a termine o con preavviso
20. Debiti verso enti finanziari:
 - (a) a vista
 - (b) a termine o con preavviso
30. Debiti verso clientela
 - (a) a vista
 - (b) a termine o con preavviso
40. Debiti rappresentati da titoli:
50. Opzioni e altri valori assimilati emessi
60. Altre passività
di cui:
 - debiti verso promotori finanziari
70. Ratei e risconti passivi:
 - (a) ratei passivi
 - (b) risconti passivi
80. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
90. Fondi per rischi ed oneri:
 - (a) fondi di quiescenza e per obblighi simili
 - (b) fondi imposte e tasse
 - (c) altri fondi
100. Fondo per rischi finanziari generali
110. Fondi rischi su crediti
120. Passività subordinate
130. Capitale
140. Sovrapprezzi di emissione
150. Riserve:
 - (a) riserva legale
 - (b) riserva per azioni proprie
 - (c) riserve statutarie
 - (d) altre riserve
160. Riserve di rivalutazione
170. Utili (Perdite) portati a nuovo
180. Totale ricavi del periodo
 - (a) profitti da operazioni finanziarie
 - (b) commissioni attive
di cui:
 - per attività di negoziazione titoli
 - per attività di negoziazione in cambi
 - per attività di collocamento
 - per attività di gestione di patrimoni
 - per attività di raccolta ordini
 - per attività di consulenza
 - per vendita a domicilio di valori mobiliari, prodotti e servizi
 - per attività di custodia e amministrazione
 - per altri servizi
 - (c) interessi attivi e proventi assimilati
 - (d) altri proventi

GARANZIE E IMPEGNI

- 10. Garanzie rilasciate
- 20. Impegni

Allegato 11

[abrogato]

ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

Nel presente allegato si indica il trattamento di alcuni elementi utili ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza.

Sezione I Elementi positivi

1. Fondi rischi.

1.1 Rientrano tra i fondi rischi computabili nella determinazione del patrimonio supplementare di secondo livello i fondi rischi su crediti, destinati a fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali e che non abbiano pertanto funzione rettificativa, per un ammontare non superiore all'1,25 per cento delle attività di rischio ponderate ai fini del rischio di credito di cui all'art. 38-ter del Regolamento.

2. Strumenti ibridi di patrimonializzazione.

2.1 Tra gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano le passività irredimibili ovvero rimborsabili solo su richiesta dell'emittente e con il previo consenso della Banca d'Italia quando il relativo contratto preveda che:

- a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di patrimonio previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;
- b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria ad evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite;
- c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

2.2 I contratti che ad una scadenza originaria particolarmente lunga associano la facoltà, esercitabile dall'emittente, di rinnovare il debito a tempo indefinito sono assimilabili alle passività irredimibili. In questi casi, il contratto prevede espressamente che il rimborso alla scadenza avvenga con il preventivo consenso della Banca d'Italia.

2.3 Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione sono ricompresi nel calcolo del patrimonio di vigilanza previo consenso della Banca d'Italia e per un importo pari alle somme effettivamente ricevute dalla SIM. La Banca d'Italia, anche in presenza dei suddetti requisiti, può escludere o limitare la computabilità nel patrimonio di vigilanza degli strumenti ibridi di

patrimonializzazione sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale.

2.4 Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione possono essere emessi dalle SIM sotto forma di obbligazioni e di altri titoli simili. Le emissioni sono soggette a preventivo benestare della Banca d'Italia. Sui titoli sono richiamati gli estremi del relativo provvedimento nonché il contenuto della clausola indicata al precedente punto a).

2.5 Si applicano le disposizioni previste per le passività subordinate, di cui ai successivi punti 3.5 e 3.6.

3. Passività subordinate rientranti nel patrimonio supplementare di secondo livello

3.1 I contratti che regolano l'emissione di passività subordinate prevedono espressamente che:

- a) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati rimborsati tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;
- b) la durata originaria del rapporto non sia inferiore ai cinque anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;
- c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e sia soggetto a nulla osta della Banca d'Italia.

3.2 Le passività subordinate sono ricomprese nel patrimonio di vigilanza previo consenso della Banca d'Italia (per le modalità di inoltro delle richieste di preventivo benestare, cfr. il successivo punto 5). Anche in presenza dei requisiti di cui ai punti a), b) e c) la Banca d'Italia può escludere o limitare la computabilità nel patrimonio di vigilanza delle passività subordinate sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale. Inoltre, la computabilità di tali somme è ridotta di un quinto ogni anno durante i cinque precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

3.3 Le passività subordinate possono essere emesse dalle SIM sotto forma di obbligazioni e di altri titoli simili. Le emissioni sono soggette a preventivo benestare della Banca d'Italia. Sui titoli sono richiamati gli estremi del relativo provvedimento.

3.4 Le passività subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e ancora a disposizione dell'ente.

3.5 Nella ipotesi di riacquisto da parte dell'emittente di quote delle passività subordinate emesse, si distinguono due fattispecie:

- a) il riacquisto è finalizzato all'annullamento dei certificati. Tale caso è da considerarsi alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota del debito e pertanto deve essere soggetto a nullaosta da parte della Banca d'Italia;

- b) il riacquisto non è finalizzato all'annullamento dei certificati. In tale ipotesi il riacquisto può essere effettuato liberamente, fermo restando l'obbligo di detrarre le quote, anche momentaneamente presenti nel proprio portafoglio, dal computo delle passività subordinate a disposizione della SIM. Tuttavia è fatto divieto agli emittenti di detenere titoli rappresentativi di proprie passività subordinate per un ammontare superiore al 10 per cento di ciascuna emissione.

3.6 Si considera ammissibile la presenza di clausole del tipo "illegality clause", per effetto delle quali il creditore o l'emittente ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attività o passività in quella forma o, più in generale, impedisca di tenere fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benché a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volontà dell'emittente, essa è ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un "factum principis" al quale il debitore (creditore) deve necessariamente uniformarsi. In questo caso non è necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto.

4. Passività subordinate rientranti nel patrimonio supplementare di terzo livello

4.1 I contratti che regolano l'emissione di tali strumenti prevedono espressamente che:

- a) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati rimborsati tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;
- b) la durata originaria del rapporto non sia inferiore ai due anni;
- c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e sia soggetto a nulla osta della Banca d'Italia;
- d) il capitale e gli interessi relativi al prestito non possano mai essere rimborsati se tale rimborso ha l'effetto di ridurre i fondi propri dell'ente al di sotto del suo requisito patrimoniale complessivo.

4.2 Tale strumento, è generalmente utilizzato per coprire deficienze patrimoniali di carattere transitorio. In via di principio, pertanto, esso non dovrebbe essere computato per l'ammontare massimo consentito. Valgono le condizioni di cui ai precedenti punti 3.4, 3.5 e 3.6.

5. Benestare della Banca d'Italia per il computo nel patrimonio delle passività di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4.

5.1 La richiesta del preventivo benestare per la computabilità nel patrimonio di vigilanza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate da includere nel patrimonio supplementare di II° e di III° livello va corredata di tutte le informazioni utili a

consentire all'Organo di Vigilanza una valutazione dell'effettiva portata degli impegni assunti dall'istituzione emittente.

5.2 La suddetta richiesta di ammissione del contratto e la relativa documentazione sono inoltrate in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio.

5.3 A seconda del tipo di operazione e qualora la struttura contrattuale lo preveda, sono forniti completi di allegati:

- il contratto di emissione della passività subordinata;
- la circolare di offerta (“offering circular”);
- l'accordo di “trust” (“trust agreement”);
- eventuali successivi accordi intervenuti a modifica dei predetti contratti.

Occorre, inoltre, esibire tutti i contratti e rendere noti gli accordi riguardanti operazioni comunque connesse con quella oggetto di esame.

5.4 Al fine di ridurre i tempi necessari per la verifica dei requisiti per l'ammissione del debito subordinato, le SIM possono sottoporre all'esame dell'Organo di Vigilanza anche progetti di contratto, ferma restando la necessità di inviare il contratto definitivo una volta che essi abbiano dato corso all'operazione.

6. Proventi/perdite e plus/minusvalenze sul portafoglio non immobilizzato

6.1 Concorre alla determinazione del “patrimonio supplementare di terzo livello” la somma algebrica dei proventi e delle perdite nonché delle plusvalenze e delle minusvalenze sul portafoglio non immobilizzato rilevati dall'inizio dell'esercizio successivo a quello il cui bilancio sia già stato approvato, derivanti da operazioni in bilancio e “fuori bilancio” concluse nell'ambito dell'attività di negoziazione in conto proprio nonché sui valori mobiliari oggetto dell'attività di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo o assunzione di garanzia svolta dalla SIM. Alla determinazione di tale voce concorrono le componenti reddituali positive o negative originate da operazioni su valori mobiliari connesse con le citate attività.

6.2 In caso di valore positivo, il suddetto aggregato è decurtato degli eventuali oneri fiscali, dell'ammontare stimato dei dividendi da distribuire a fine esercizio e di altri prevedibili oneri.

Sezione II Elementi negativi

1. Partecipazioni

1.1 Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e di quello supplementare sono dedotte:

- a) le partecipazioni in banche, SIM e società finanziarie superiori al 10% del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti;
- b) le partecipazioni in banche, SIM e società finanziarie pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti, diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), anche non partecipati. Tali interessenze sono dedotte per la parte del loro ammontare complessivo che ecceda il 10 per cento del valore positivo del patrimonio di base e supplementare di secondo livello, calcolato prima della deduzione degli elementi di cui al presente punto 1.1.